

Modello di organizzazione gestione e controllo



Daiichi-Sankyo

ai sensi del D. Lgs. 231 /2001





Daiichi-Sankyo





Modello di organizzazione gestione e controllo

ai sensi del D. Lgs. 231/2001

Indice

1.	Introduzione	4
2.	Premessa	5
2.1	Il Decreto Legislativo 231	5
2.2	Le Linee Guida delle Associazioni di categoria	6
3.	Il Modello	8
3.1	Finalità del Modello	8
3.2	Struttura del Modello	8
3.3	Destinatari del Modello	9
3.4	Approvazione e modifica del Modello	9
3.5	Attuazione del Modello	9
4.	Gli elementi del modello	10
4.1	La Mappatura delle aree a rischio e dei controlli	10
4.2	Il Sistema organizzativo ed autorizzativo	10
4.3	Principi di controllo	11
4.4	Codice di Condotta	12
4.5	Il Sistema di gestione delle risorse finanziarie	13
4.6	Il Sistema Disciplinare	14
4.7	L'Organismo di Vigilanza	14
4.8	Il Sistema dei flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza	15
4.9	Piano di Formazione e Comunicazione	16
5.	Parte speciale	19
a.	Reati contro la Pubblica Amministrazione ai sensi del D. Lgs. 231 /2001	19
b.	Reati societari e i reati di market abuse ai sensi del D. Lgs. 231 /2001	27
c.	Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento ai sensi del D. Lgs. 231 /2001	40
d.	Reati realizzati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, reati contro la personalità individuale e pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ai sensi del D. Lgs. 231 /2001	43
e.	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 231 /2001	45
f.	Reati transnazionali ai sensi del D. Lgs. 231 /2001	50
g.	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ai sensi del D. Lgs. 231 /2001	51
h.	Delitti informatici e trattamento illecito di dati ai sensi del D. Lgs. 231 /2001	55

i.	Delitti di criminalità organizzata ai sensi del D. Lgs. 231 /2001	59
l.	Delitti contro l'industria e il commercio ai sensi del D. Lgs. 231 /2001	62
m.	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore ai sensi del D. Lgs. 231 /2001	65
n.	Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 231 /2001	69
o.	Reati ambientali ai sensi del D. Lgs. 231 /2001	71
p.	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ai sensi del D. Lgs. 231 /2001	81
6.	Allegati	83
	Allegato 1: Elenco Reati	83
	Allegato 2: Codice di Condotta	125
	Allegato 3: Sistema Disciplinare	141
	Allegato 4: Statuto Organismo di Vigilanza	151
	Allegato 5: Sistema di Reporting nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	159
	Allegato 6: Sistema di Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Societari	167
	Allegato 7: Elenco delle procedure	
	Questo elenco è disponibile sulla intranet aziendale desk4you.net	
	al seguente link http://desk4you.net/index.php	

1. Introduzione

Daiichi Sankyo Italia SpA (di seguito anche “Daiichi Sankyo” o la “Società”) è la filiale italiana di un’azienda il cui obiettivo è quello di ricercare, sviluppare e commercializzare prodotti con un alto valore terapeutico per la medicina umana.

La Società ha dato avvio al processo di adeguamento del proprio sistema organizzativo e di controllo alle previsioni del D. Lgs. 231/2001 (di seguito il “Decreto”) nel febbraio 2004. In seguito, la Società ha provveduto, in linea con le novità normative via via introdotte, ad apportare i dovuti aggiornamenti al Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il “Modello”) quali a titolo esemplificativo l’aggiornamento della mappatura alle nuove fattispecie di reato, l’implementazione di nuove procedure organizzative ovvero l’integrazione dei principi del Codice di Condotta.

Da ultimo, la Società ha avviato, alla luce delle recenti modifiche/integrazioni normative (nuove fattispecie di reato) e delle modifiche all’assetto organizzativo, un progetto di aggiornamento del Modello e della mappatura delle aree potenzialmente sensibili ai sensi del Decreto, al fine di rendere il Modello di organizzazione, gestione e controllo sempre effettivo e coerente con la realtà aziendale.

Nell’ottica, dunque, di una gestione sempre più efficiente, la Società adotta la presente versione aggiornata del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

2. Premessa

2.1 Il Decreto Legislativo 231

Il **decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231**, avente ad oggetto la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” (qui di seguito denominato il “Decreto”), ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità degli Enti, per illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Si tratta di una particolare forma di responsabilità di natura amministrativa, che si sostanzia in una responsabilità penale a carico degli enti, in quanto accertata dinanzi al giudice penale.

Il Decreto costituisce un intervento di grande portata normativa e culturale in cui, alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato, si aggiunge quella dell’ente a vantaggio o nell’interesse del quale lo stesso reato è stato perpetrato.

La responsabilità viene, quindi, attribuita all’ente qualora i reati siano commessi nel suo interesse o vantaggio,

- a. da persona fisica che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, anche di un’unità organizzativa dell’ente dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- b. da persone che esercitino, anche in via di fatto, la gestione o il controllo dell’ente stesso; ovvero
- c. da soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza di chi gestisce o controlla l’ente.

Nelle ipotesi in cui il reato sia stato commesso da **soggetti in posizione apicale** (sono considerati tali i soggetti specificati nelle lettere a e b del presente paragrafo), la responsabilità dell’ente è espressamente esclusa qualora questo ultimo dimostri che il reato è stato posto in essere eludendo fraudolentemente i **modelli di organizzazione e di gestione** idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e non vi sia stato omesso o insufficiente controllo da parte dell’Organismo di Vigilanza (qui di seguito denominato “OdV”), all’uopo incaricato di vigilare sul corretto funzionamento e sulla effettiva osservanza del modello stesso.

I modelli di organizzazione e gestione devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
- c. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;
- e. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Qualora il reato sia stato realizzato da un **soggetto in posizione subordinata** (ovvero da uno dei soggetti descritti nella lettera c del presente paragrafo) l’ente sarà responsabile ove la commissione del reato sia stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Diversamente, la responsabilità è espressamente esclusa laddove l’ente abbia adottato, in relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione nonché al tipo di attività svolta, *misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge* e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio; nonché, laddove, i suddetti soggetti abbiano agito “*nell’interesse esclusivo proprio o di terzi*” (art. 5 co. 2, D. Lgs. 231/2001).

La responsabilità dell’ente non scaturisce dalla commissione da parte dei soggetti appena individuati di qualsivoglia fattispecie criminosa, ma è circoscritta alle ipotesi di reato previste originariamente dal Decreto e dalle successive modifiche, indicati nell’elenco allegato al presente Modello (Allegato n. 1).

Ogni eventuale imputazione all’ente della responsabilità della commissione di una o più delle fattispecie di reato di cui al Decreto, non vale ad escludere quella personale di chi ha posto in essere la condotta criminosa.

L'**articolo 9 comma 1** del Decreto individua le sanzioni che possono essere comminate all'ente per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ovvero:

1. la sanzione pecuniaria;
2. le sanzioni interdittive;
3. la confisca;
4. la pubblicazione della sentenza;

In particolare, le "sanzioni interdittive" previste sono:

- i. l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ii. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- iii. il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- iv. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- v. il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- vi. il commissariamento (art. 15 del Decreto)

Le sanzioni interdittive sono applicabili, anche in via cautelare, esclusivamente se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a. l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b. in caso di reiterazione degli illeciti.

2.2 Le Linee Guida delle Associazioni di categoria

L'art. 6, co. 3, D. Lgs. n. 231/01 statuisce che *"i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati"*.

In data 7 marzo 2002, Confindustria ha elaborato e comunicato al Ministero le "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001", riferite ai soli reati contro la Pubblica Amministrazione, nelle quali esplicita i passi operativi, di seguito elencati, che la società dovrà compiere per attivare un sistema di gestione dei rischi coerente con i requisiti imposti dal D. Lgs. 231/2001:

- una mappatura delle aree aziendali a rischio. Una volta individuate le tipologie dei reati che interessano la società, si procede ad identificare le attività nel cui ambito possono essere commessi tali reati, anche in considerazione delle possibili modalità attuative dei comportamenti illeciti nell'ambito delle specifiche attività aziendali;
- specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire. Le componenti di un sistema di controllo preventivo che devono essere attuate per garantire l'efficacia del modello sono:
 - un codice di condotta, che definisca principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001;
 - un sistema organizzativo, che definisca la gerarchia delle posizioni aziendali e le responsabilità per lo svolgimento delle attività;
 - un sistema autorizzativo, che attribuisca poteri di autorizzazione interni e poteri di firma verso l'esterno in coerenza con il sistema organizzativo adottato;
 - delle procedure operative, per la disciplina delle principali attività aziendali e, in particolare, dei processi a rischio e per la gestione delle risorse finanziarie;
 - un sistema di controllo di gestione, che evidenzii tempestivamente le situazioni di criticità;
 - un sistema di comunicazione e formazione del personale, ai fini del buon funzionamento del modello.
- l'individuazione di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, mediante verifiche periodiche, e di curare il loro aggiornamento quando siano scoperte significative violazioni, ovvero quando siano intervenuti mutamenti

- nell'organizzazione o nelle attività;
- specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza sui principali fatti aziendali e in particolare sulle attività ritenute a rischio;
 - specifici obblighi informativi da parte dell'Organismo di Vigilanza verso i vertici aziendali e gli organi di controllo;
 - un sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal modello.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;

In data 3 ottobre 2002, Confindustria ha approvato l'Appendice integrativa alle suddette Linee Guida con riferimento ai reati societari, introdotti dal D. Lgs. n. 61/2002. Conformemente a quanto già delineato per i reati contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio commessi a danno dello Stato o di altro Ente pubblico, Confindustria ha precisato che è necessario predisporre specifiche misure organizzative e procedurali dirette a prevenire la commissione di tale tipologia di reati, nonché definire i principali compiti dell'Organismo di Vigilanza per la verifica dell'effettività ed efficacia del modello.

In data 24 maggio 2004, Confindustria ha comunicato al Ministero della Giustizia, dopo aver recepito le osservazioni formulate da quest'ultimo, il nuovo testo delle Linee Guida. Il Ministero della Giustizia ha giudicato le Linee Guida, così integrate, "*idonee al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 231/2001*".

Da ultimo, a seguito dei numerosi interventi legislativi che hanno modificato la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti, estendendone l'ambito applicativo a ulteriori fattispecie di reato, è stata elaborata al 31 marzo 2008 e successivamente approvata dal Ministero della Giustizia il 2 aprile 2008, una versione aggiornata delle Linee Guida di Confindustria.

L'adeguamento delle Linee Guida, che ha riguardato sia la parte generale che l'appendice relativa ai singoli reati (c.d. case study), è stato diretto a fornire indicazioni in merito alle misure idonee a prevenire la commissione dei nuovi reati-presupposto. Si tratta, in particolare, dei reati di: *abusi di mercato, pedopornografia virtuale, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, criminalità organizzata transnazionale, omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, riciclaggio*.

Nella predisposizione del modello, la Società ha tenuto conto, oltre che della disciplina di cui al D. Lgs. n. 231/01, anche dei principi espressi da Confindustria nelle Linee Guida approvate dal Ministero della Giustizia.

Resta inteso, tuttavia, che l'eventuale scelta di non seguire in alcuni punti specifici le Linee Guida non inficia la validità del Modello. Quest'ultimo, infatti, essendo redatto con riferimento alla peculiarità di una particolare società, può discostarsi dalle Linee Guida che per loro natura hanno carattere generale.

3. Il Modello

3.1 Finalità del Modello

L'adozione del modello costituisce un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (Clienti, Fornitori, Partner, Collaboratori a diverso titolo), affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Il Modello si propone, dunque, le seguenti finalità:

- promuovere e valorizzare in misura ancora maggiore una cultura etica al proprio interno, in un'ottica di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari;
- introdurre un meccanismo che consenta di istituire un processo permanente di analisi delle attività aziendali, volto ad individuare le aree nel cui ambito possano astrattamente configurarsi i reati indicati dal Decreto;
- introdurre principi di controllo a cui il sistema organizzativo debba conformarsi così da poter prevenire nel concreto il rischio di commissione dei reati indicati dal Decreto nelle specifiche attività emerse a seguito dell'attività di analisi delle aree sensibili;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Daiichi Sankyo, nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- ribadire che la Daiichi Sankyo non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etici cui la Società intende attenersi.

3.2 Struttura del Modello

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si compone di una Parte Generale e di una Parte Speciale.

La Parte Generale descrive i contenuti e gli impatti del D. Lgs. 231/01, i principi base e gli obiettivi del Modello medesimo, le modalità di adozione, diffusione, aggiornamento e applicazione dei contenuti del Modello, i principi contenuti nel Codice di Condotta, i compiti dell'Organismo di Vigilanza, nonché la previsione del Sistema disciplinare.

La Parte Speciale descrive nel dettaglio, con riferimento alle specifiche tipologie di reato, la mappa delle aree sensibili, la valutazione/costruzione/adeguamento del sistema dei controlli preventivi, nonché i protocolli specifici relativi alle aree sensibili.

3.3 Destinatari del Modello

Le regole contenute nel presente Modello si applicano a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società, ai dipendenti, nonché ai consulenti, collaboratori, agenti, procuratori ed, in genere, a tutti i terzi che agiscono per conto di Daiichi Sankyo nell'ambito delle attività emerse come "a rischio".

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti pertanto a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con Daiichi Sankyo.

3.4 Approvazione e modifica del Modello

I modelli di organizzazione e di gestione costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del Decreto, atti di emanazione del vertice aziendale. Pertanto, l'approvazione del presente Modello e dei suoi elementi costitutivi è prerogativa e responsabilità del Consiglio di Amministrazione di Daiichi Sankyo (di seguito, anche, "CdA"). La formulazione di eventuali modifiche ed integrazioni del Modello è responsabilità in via esclusiva del CdA, anche su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, per i seguenti elementi:

- la modifica della configurazione e dei compiti dell'Organismo di Vigilanza;
- l'inserimento/integrazione di principi del Codice di Condotta;
- le modifiche o integrazioni al Sistema disciplinare;
- l'adeguamento del presente documento denominato "Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001".

È in capo all'Amministratore Delegato la responsabilità di eventuali modifiche o integrazioni ai seguenti elementi:

- mappatura delle attività sensibili;
- procedure aziendali e relativi riferimenti di cui alla Parte Speciale del presente documento.

3.5 Attuazione del Modello

L'adozione del presente Modello costituisce il punto di partenza del processo di conduzione dinamica del Modello stesso.

Per la fase di attuazione del Modello, il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, supportati dall'Organismo di Vigilanza, saranno responsabili, per i rispettivi ambiti di competenza, dell'implementazione dei vari elementi del Modello ivi comprese le procedure operative.

In ogni caso, la Società intende ribadire che la corretta attuazione ed il controllo sul rispetto delle disposizioni aziendali e, quindi, delle regole contenute nel presente Modello, costituiscono un obbligo ed un dovere di tutto il personale della Società ed, in particolare, di ciascun Responsabile di funzione cui è demandata, nell'ambito di propria competenza, la responsabilità primaria sul controllo delle attività, specialmente di quelle a rischio.

4. Gli elementi del modello

Sulla base delle indicazioni contenute nelle citate Linee Guida di Confindustria, il presente Modello si compone dei seguenti elementi:

1. la mappa delle aree a rischio e dei controlli;
2. il sistema organizzativo ed autorizzativo;
3. i principi di controllo relativi alle attività a rischio e le relative procedure aziendali;
4. il Codice di Condotta;
5. il Sistema di gestione delle risorse finanziarie;
6. il Sistema disciplinare;
7. l'Organismo di Vigilanza;
8. il Sistema dei flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza;
9. Piano di formazione e comunicazione relativamente al presente Modello.

4.1 La Mappatura delle aree a rischio e dei controlli

L'art. 6, comma 2°, lett. a), del Decreto dispone che il Modello preveda un meccanismo volto ad "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati".

L'individuazione degli ambiti in cui possono astrattamente essere commessi i reati implica una valutazione dettagliata di tutti i processi aziendali volta a verificarne l'astratta configurabilità delle fattispecie di reato previste dal Decreto e l'idoneità degli elementi di controllo esistenti a prevenirne la commissione. Da questa analisi scaturisce un documento aziendale denominato "Mappatura delle aree a rischio e dei controlli" (di seguito anche solo "Mappatura delle aree a rischio" o "Mappatura"), il quale è custodito presso la segreteria dell'Organismo di Vigilanza.

La predisposizione di tale documento ed il suo aggiornamento devono, pertanto, comportare l'implementazione di un vero e proprio processo aziendale.

Di conseguenza, con il presente Modello la Società dispone che l'attività di predisposizione e costante aggiornamento della mappatura delle aree a rischio è responsabilità dell'Amministratore Delegato.

I risultati emersi dall'attività di mappatura delle attività a rischio e dei relativi controlli saranno oggetto di specifica comunicazione annuale da parte dell'Organismo di Vigilanza al CdA.

4.2 Il Sistema organizzativo ed autorizzativo

Il Sistema organizzativo

Il Sistema organizzativo deve essere sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene

all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni.

Pertanto, la verifica dell'adeguatezza del sistema organizzativo è stata effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- formalizzazione del sistema;
- chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica;
- esistenza della contrapposizione di funzioni;
- corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dal piano strategico definito dalla Società.

La struttura organizzativa della Società è formalizzata e rappresentata graficamente in un organigramma, il quale definisce con chiarezza le linee di dipendenza gerarchica ed i legami funzionali tra le diverse posizioni di cui si compone la struttura stessa.

La Società si è, inoltre dotata di protocolli e procedure come strumento per regolamentare lo svolgimento dei processi organizzativi, prevedendo gli opportuni punti di controllo. In questo modo, s'intende assicurare una gestione che sia il più possibile coerente con gli obiettivi strategici fissati dal vertice aziendale.

Il Sistema autorizzativo

Secondo quanto suggerito dalle Linee Guida i poteri autorizzativi e di firma devono essere assegnati in coerenza alle responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese, specialmente nelle aree considerate a rischio di reato, come previsto dalle Company Policy adottate dalla Società in materia e dalle deleghe e procure conferite.

Per quanto di rilevanza ai fini del Decreto, la Società provvede costantemente ad:

- aggiornare l'articolazione dei poteri ed il sistema delle deleghe a seguito di modifiche e/o integrazioni delle stesse;
- istituire un flusso informativo formalizzato verso tutte le funzioni, al fine di garantire la tempestiva comunicazione dei poteri e dei relativi cambiamenti;
- effettuare verifiche periodiche del rispetto dei poteri di firma.

4.3 Principi di controllo

La Società, con il presente Modello, ha inteso provvedere al processo di implementazione del nuovo sistema dei controlli incentrato sui principi di seguito rappresentati, così come peraltro richiesto dalle Linee Guida di Confindustria.

Nell'ambito di ciascuna attività a rischio individuata, la Società deve verificare, pertanto, l'esistenza di specifici presidi. Il grado di controllo che la Società decide di attuare per ciascuna attività a rischio è funzione, oltre che di una valutazione in termini di costi-benefici, della soglia di rischio ritenuta accettabile dalla Società stessa per quella determinata attività.

I principi di controllo che devono essere assicurati in tutte le attività a rischio emerse dalla mappatura, nonché in tutti i processi aziendali, sono i seguenti:

- garantire integrità ed etica nello svolgimento dell'attività, tramite la previsione di opportune regole di comportamento volte a disciplinare ogni specifica attività considerata a rischio;
- definire formalmente i compiti, le responsabilità di ciascuna funzione aziendale coinvolta nelle attività a rischio;
- attribuire le responsabilità decisionali in modo commisurato al grado di responsabilità e autorità conferito;
- definire, assegnare e comunicare correttamente i poteri autorizzativi e di firma, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese in modo tale che a nessun soggetto siano attribuiti poteri discrezionali illimitati;
- garantire il principio di separazione dei ruoli nella gestione dei processi, provvedendo ad assegnare a soggetti diversi le fasi cruciali di cui si compone il processo ed, in particolare, quella dell'autorizzazione, dell'esecuzione e del controllo;
- regolamentare l'attività a rischio, ad esempio tramite apposite procedure (cfr. Allegato n.7 - "Elenco Procedure"), prevedendo gli opportuni punti di controllo (verifiche, riconciliazioni, quadrature, meccanismi informativi, ecc.);

- assicurare la verificabilità, la documentabilità, la coerenza e la congruità di ogni operazione o transazione. A tal fine, deve essere garantita la tracciabilità dell'attività attraverso un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli. È opportuno, dunque, che per ogni operazione si possa facilmente individuare chi ha autorizzato l'operazione, chi l'abbia materialmente effettuata, chi abbia provveduto alla sua registrazione e chi abbia effettuato un controllo sulla stessa. La tracciabilità delle operazioni è assicurata con un livello maggiore di certezza dall'utilizzo di sistemi informatici in grado di gestire l'operazione consentendo il rispetto dei requisiti sopra descritti;
- assicurare la documentabilità dei controlli effettuati. A tal fine le procedure con cui vengono attuati i controlli devono garantire la possibilità di ripercorrere le attività di controllo effettuate, in modo tale da consentire la valutazione circa la coerenza delle metodologie adottate (self assessment, indagini a campione, ecc.), e la correttezza dei risultati emersi (es.: report degli audit);
- garantire la presenza di appositi canali di comunicazione con l'Organismo di Vigilanza, il quale può richiedere informazioni e/o incontri con i singoli responsabili di funzione e con il personale dedicato allo svolgimento delle attività rilevate come sensibili ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- prevedere momenti di controllo e monitoraggio sulla correttezza dell'attività svolta dalle singole funzioni nell'ambito del processo considerato (rispetto delle regole, corretto utilizzo dei poteri di firma e di spesa, ecc.).

Detti principi di controllo sono stati presi a riferimento nella fase di elaborazione delle procedure aziendali (cfr. Allegato n.7 "Elenco Procedure").

4.4 Codice di Condotta

L'adozione di principi etici, rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. 231/01, rappresenta un obiettivo del presente Modello. In tale ottica, l'adozione di un Codice di Condotta quale utile strumento di governance, costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. Il Codice di Condotta, infatti, mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti a cui possono essere collegate sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse.

La Capogruppo Daiichi Sankyo Europe GmbH, in ossequio ai criteri di direzione, coordinamento e controllo ex art. 2497 e ss. c.c., adotta un Codice Etico di Gruppo, cui si attengono tutte le Società del Gruppo stesso e finalizzato a garantire il rispetto di determinati standards di comportamento nelle attività espletate dalle singole Società. Tale Codice Etico di Gruppo costituisce anche parte integrante del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Il Codice di Condotta adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001, al fine di assicurare l'adeguato coordinamento con le disposizioni deontologiche di gruppo citate in precedenza, contiene specifici riferimenti al rispetto dei principi previsti dal Corporate Compliance Program. Tale Codice di Condotta è allegato al presente Modello e ne costituisce parte integrante (Allegato n. 2).

Il Codice di Condotta è rivolto ad amministratori, dirigenti e dipendenti, ma si estende anche a consulenti, collaboratori, agenti, procuratori e terzi che agiscono per conto della Società. L'efficacia applicativa del Codice, pertanto, è direttamente applicabile anche a quei soggetti nei cui confronti il rispetto dei principi etici può essere contrattualmente pattuito. È responsabilità dell'Organismo di Vigilanza individuare e valutare, con il supporto della Human Resources, l'opportunità dell'inserimento di specifiche clausole contrattuali nei contratti che regolamentano il rapporto con detti soggetti alla luce delle attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati di cui al citato Decreto.

Eventuali dubbi sull'applicazione dei principi e delle regole contenute nel Codice di Condotta, devono essere tempestivamente discussi con l'Organismo di Vigilanza.

Chiunque venga a conoscenza di violazioni ai principi del presente Codice o di altri eventi suscettibili di alterarne la portata e l'efficacia, è tenuto a darne pronta segnalazione all'Organismo di Vigilanza.

L'inosservanza dei principi e delle regole di condotta contenute nel presente Codice comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel Sistema Disciplinare aziendale previsto dal Modello.

Il Codice di Condotta ha lo scopo di introdurre nell'ambito delle attività della Società principi e regole di condotta volte alla prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e, pertanto, nel caso in cui una delle disposizioni

del presente Codice dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure, prevarrà quanto stabilito dal Codice.

4.5 Il Sistema di gestione delle risorse finanziarie

L'art. 6, comma 2°, lett. c), del Decreto dispone che i modelli prevedano "modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati". La disposizione trova la sua ratio nella constatazione che la maggior parte dei reati di cui al Decreto possono essere realizzati tramite le risorse finanziarie delle società (es.: costituzione di fondi extra-contabili per la realizzazione di atti di corruzione).

Le Linee Guida di Confindustria raccomandano l'adozione di meccanismi di proceduralizzazione delle decisioni che, rendendo documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, impediscano la gestione impropria delle risorse finanziarie dell'ente.

Sempre sulla base dei principi indicati nelle Linee Guida, il sistema di controllo relativo ai processi amministrativi ed, in particolare, al processo di gestione delle risorse finanziarie si basa sulla segregazione dei ruoli nelle fasi chiave del processo, segregazione che sia adeguatamente formalizzata e per la quale sia prevista una buona tracciabilità degli atti e dei livelli autorizzativi da associarsi alle operazioni.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono così di seguito rappresentati:

- esistenza di attori diversi operanti nelle differenti fasi/attività del processo;
- richiesta della disposizione di pagamento per assolvere l'obbligazione debitamente formalizzata;
- riconciliazioni a consuntivo;
- esistenza di livelli autorizzativi per la richiesta di pagamento e per la disposizione, che siano articolati in funzione della natura dell'operazione (ordinaria/straordinaria) e dell'importo;
- esistenza di un flusso informativo sistematico che garantisca il costante allineamento fra procure, deleghe operative e profili autorizzativi residenti nei sistemi informativi;
- effettuazione sistematica delle riconciliazioni dei conti infragruppo e dei rapporti intrattenuti con gli istituti di credito, con le risultanze contabili;
- tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo a cui si deve porre specifica attenzione riguardo l'esaurimento della circolazione dei documenti che hanno già originato un pagamento.

In ossequio ai criteri sopra descritti, la Società ha adottato specifiche procedure con il fine di regolamentare i processi amministrativi (Cfr. All. n. 5 "Elenco Procedure"), tra le quali la procedura che regola l'attività di predisposizione del bilancio (PI 25 rev.1 "Bilancio e Contabilità"), ovvero la procedura di gestione del ciclo passivo (Procedura n. 006/2005, Ediz. n. 2 "Acquisti di beni e servizi"; Procedura Financial Reporting (J-SOX)). Tali procedure costituiscono parte integrante del presente Modello e la violazione delle regole in esse previste può portare all'applicazione del Sistema disciplinare del Modello.

Sulle procedure sopra richiamate dovrà essere esercitato il dovuto controllo da parte di tutte le funzioni coinvolte nei processi amministrativi e di gestione delle risorse finanziarie, in nome del principio di responsabilizzazione delle funzioni stesse, e degli organi/funzioni di controllo della Società ed, in particolare ai fini del Decreto, da parte dell'Organismo di Vigilanza il quale dovrà dare contezza nelle comunicazioni periodiche al CdA dei controlli effettuati in merito alla conoscenza, corretta applicazione ed al rispetto delle stesse.

Le modifiche alle suddette procedure dovranno essere comunicate all'Organismo di Vigilanza per gli adempimenti di propria competenza.

4.6 Il Sistema Disciplinare

L'effettiva operatività del Modello è garantita da un adeguato Sistema disciplinare che sanziona il mancato rispetto e la violazione delle norme contenute nel Modello stesso e dei suoi elementi costitutivi. Simili violazioni devono essere sanzionate in via disciplinare, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale, in quanto configurano violazione dei doveri di diligenza e fedeltà del lavoratore e nei casi più gravi, lesione del rapporto di fiducia instaurato con il dipendente.

Il Sistema disciplinare è autonomo rispetto agli illeciti di carattere penalistico e non è sostitutivo di quanto già stabilito dalla normativa che regola il rapporto di lavoro, dallo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ai dipendenti della Società.

Il Sistema disciplinare è volto a sanzionare i comportamenti non conformi posti in essere sia da parte dei dipendenti della Società – dirigenti e non – sia da parte di amministratori e sindaci, nonché da parte di consulenti, dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, di collaboratori e terzi che agiscono per conto delle stesse, nell'ambito delle attività emerse come a rischio.

Il Sistema disciplinare adottato dalla Società è allegato al presente Modello e ne costituisce parte integrante. (Allegato n. 3).

4.7 L'Organismo di Vigilanza

Il D. Lgs. n. 231/2001 all'art. 6 comma 1, lett. b) prevede, tra i presupposti indispensabili per l'esonero della responsabilità conseguente alla commissione dei reati da questo indicati, la prova dell'istituzione di un Organismo interno all'Ente - c.d. Organismo di Vigilanza ("l'Organismo" o "OdV") - dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di soddisfare le funzioni stabilite dalla norma appena richiamata l'Organismo deve soddisfare i seguenti requisiti:

- **autonomia ed indipendenza:** come anche precisato dalle Linee Guida, la posizione dell'Organismo nell'Ente "deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente" (ivi compreso l'organo dirigente). L'Organismo deve pertanto essere inserito in una posizione gerarchica la più elevata possibile con la previsione di un riporto informativo al massimo Vertice operativo aziendale. Inoltre, al fine di garantirne la necessaria autonomia di iniziativa ed indipendenza, "è indispensabile che all'OdV non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello". Si precisa che per "compiti operativi" ai fini del presente Modello e dell'attività della Società, si intendono qualsiasi attività che possa ripercuotersi su aspetti strategici o finanziari della Società stessa. Inoltre, il requisito della "non operatività" deve essere inteso nei confronti dell'OdV, quale organo collegiale e non rispetto ai singoli membri dello stesso.
- **professionalità:** tale requisito si riferisce alle competenze tecniche specialistiche di cui deve essere dotato l'Organismo per poter svolgere l'attività che la norma gli attribuisce. In particolare, i componenti dell'Organismo devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per compiere l'attività ispettiva, consulenziale di analisi del sistema di controllo e di tipo giuridico, (in particolare nel settore penalistico e societario), come chiaramente specificato nelle Linee Guida. È, infatti, essenziale la conoscenza delle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, del flow charting di procedure e processi, delle metodologie per l'individuazione di frodi, del campionamento statistico e della struttura e delle modalità realizzative dei reati.
- **continuità di azione:** da parte dell'OdV per garantire l'efficace attuazione del Modello organizzativo.

Pertanto, quale organo preposto a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello ed a curarne il continuo aggiornamento, e quale organo dotato di specifici poteri di iniziativa e di controllo, l'OdV deve:

- essere indipendente ed in posizione di terzietà rispetto a coloro sui quali dovrà effettuare la vigilanza;
- essere collocato in una posizione gerarchica la più elevata possibile;
- essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- essere dotato di autonomia finanziaria;
- essere privo di compiti operativi;
- avere continuità d'azione;
- avere requisiti di professionalità;
- poter usufruire di un canale diretto di comunicazione con il Vertice aziendale.

Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

La Società ha optato per una composizione collegiale dell'Organismo di Vigilanza, con 3 membri di cui uno esterno con funzioni di Presidente (cfr. art. 2 dello Statuto). Lo Statuto dell'Organismo di Vigilanza è allegato al presente Modello e ne costituisce parte integrante (Allegato n. 4).

4.8 Il Sistema dei flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza

Flusso informativo da parte dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi sociali

L'Organismo di Vigilanza provvederà ad informare in ordine all'attività svolta l'Amministratore Delegato in modo continuativo, nonché il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale con cadenza periodica (semestrale/annuale), e, comunque, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità e/o opportunità.

In particolare, l'Organismo deve predisporre:

- con cadenza annuale verso il Collegio Sindacale, una relazione informativa sull'attività svolta, indicando, tra l'altro:
 - i controlli effettuati e l'esito degli stessi;
 - le eventuali criticità (e spunti di miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;
- con cadenza semestrale verso il Consiglio di Amministrazione, una relazione riepilogativa dell'attività svolta nel periodo di riferimento (indicando anche le violazioni riscontrate, le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e risorse, gli interventi correttivi ed il loro stato di realizzazione), l'eventuale necessità di adeguamento del Modello o delle procedure ed un piano delle attività previste per l'anno successivo.

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, 2° comma, lett. d del D. Lgs. n. 231/01, impone la previsione nel "Modello di Organizzazione" di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso. L'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

In particolare, il reporting periodico nei confronti dell'Organismo di Vigilanza prevede l'invio, da parte dei responsabili di Funzione (cfr. Procedura "Sistema di reporting nei confronti dell'Organismo di Vigilanza"), di informazioni concernenti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a. ogni violazione del Modello e dei suoi elementi costitutivi e ad ogni altro aspetto potenzialmente rilevante ai fini dell'applicazione del D. Lgs. n. 231/2001;
- b. esistenza di attività aziendali risultate e/o percepite come prive in tutto o in parte di apposita e/o adeguata regolamentazione (assenza totale o parziale di specifica regolamentazione, inadeguatezza dei principi del

- Codice di Condotta e/o delle procedure operative rispetto alle finalità cui sono preordinati, sotto il profilo della chiarezza e comprensibilità, aggiornamento e corretta comunicazione, ecc.);
- c. i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
 - d. le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
 - e. le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati di cui al Decreto;
 - f. ogni evento, atto/omissione che possa sia ledere la garanzia di tutela dell'integrità dei lavoratori e ogni altro aspetto in tema di misure antinfortunistiche sia provocare un inquinamento ambientale;
 - g. il Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai fini del D. Lgs. n. 81/2008 dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), inclusa l'evidenza di eventuali azioni correttive o preventive, ove siano emerse situazioni di non conformità;
 - h. copia del Bilancio, comprensivo di Nota Integrativa e Relazione sulla gestione, e copia della Relazione di Certificazione redatta dalla società di revisione;
 - i. il rapporto di verifica redatto dal Referente dell'Ente Certificatore, con evidenza delle eventuali non conformità rilevate;
 - j. i rapporti relativi alle verifiche interne effettuate nell'ambito delle attività di informazione scientifica;
 - k. le informazioni da parte dei responsabili delle funzioni aziendali in merito alle attività di controllo svolte dagli stessi, dalle quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto, comunicate all'Organismo di Vigilanza nell'ambito degli incontri trimestrali richiesti dall'Organismo stesso;
 - l. ogni eventuale impiego di lavoratore cittadino di Paesi terzi;
 - m. le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti nei confronti dei dipendenti), ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione dei procedimenti disciplinari;
 - n. ogni eventuale modifica e/o integrazione al sistema di deleghe e procure;
 - o. ogni eventuale emanazione, modifica e/o integrazione effettuata o ritenuta necessaria alle procedure operative ed al Codice di Condotta;
 - p. le segnalazioni da parte del Collegio Sindacale in merito ad eventuali anomalie/criticità riscontrate dallo stesso nello svolgimento dell'attività di valutazione e controllo sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della Società.

Per una trattazione dettagliata dei flussi informativi destinati all'OdV si rimanda alla Procedura "Sistema di reporting nei confronti dell'Organismo di Vigilanza".

L'Organismo agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone coinvolte, nonché la reputazione del/dei segnalato/i.

Oltre al delineato sistema informativo, che assume valore tassativo, chiunque venga in possesso di notizie relative alla commissione di reati o a comportamenti ritenuti non in linea con quanto previsto dal presente modello è tenuto comunque a darne immediata notizia all'Organismo di Vigilanza.

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è stata prevista l'istituzione, presso la Società, di "canali informativi dedicati".

Le segnalazioni pervenute all'OdV sono raccolte e conservate in un apposito archivio, al quale è consentito l'accesso solo da parte dei membri dell'Organismo.

4.9 Piano di Formazione e Comunicazione

Formazione

La formazione interna costituisce uno strumento imprescindibile per un'efficace implementazione del Modello e per una diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati dalla Società, al fine di una ragionevole prevenzione dei reati da cui il Decreto fa scaturire la responsabilità amministrativa.

La Direzione Human Resources è responsabile per la corretta formazione del personale in merito all'applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, la quale è soggetta a verifica da parte dell'Organismo di Vigilanza.

I programmi formativi devono essere condivisi con l'Organismo di Vigilanza.

I requisiti che un programma di formazione deve rispettare sono i seguenti:

- essere adeguato alla posizione ricoperta dai soggetti all'interno dell'organizzazione (neo-assunto, impiegato, quadro, dirigente, ecc.);
- i contenuti devono differenziarsi in funzione dell'attività svolta dal soggetto all'interno dell'azienda (attività a rischio, attività di controllo, attività non a rischio, ecc.);
- la periodicità dell'attività di formazione deve essere funzione del grado di cambiamento cui è soggetto l'ambiente esterno in cui si colloca l'agire aziendale, nonché dalla capacità di apprendimento del personale e dal grado di commitment del management a conferire autorevolezza all'attività formativa svolta;
- il relatore deve essere persona competente ed autorevole al fine di assicurare la qualità dei contenuti trattati, nonché di rendere esplicita l'importanza che la formazione in oggetto riveste per la Società e per le strategie che la stessa vuole perseguire;
- la partecipazione ai programmi di formazione deve essere obbligatoria e devono essere definiti appositi meccanismi di controllo per monitorare la presenza dei soggetti;
- deve prevedere dei meccanismi di controllo capaci di verificare il grado di apprendimento dei partecipanti.

La formazione può essere classificata in generale o specifica. In particolare, la **formazione generale** deve interessare tutti i livelli dell'organizzazione, al fine di consentire ad ogni individuo di venire a conoscenza:

- dei precetti contenuti nel D. Lgs. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli Enti, dei reati e delle sanzioni ivi previste;
- dei principi di comportamento previsti dal Codice di Condotta;
- del Sistema Disciplinare;
- delle linee guida e dei principi di controllo contenuti nelle procedure operative interne e degli standard di comportamento;
- dei poteri e compiti dell'Organismo di Vigilanza;
- del sistema di reporting interno riguardante l'Organismo di Vigilanza.

La **formazione specifica**, invece, interessa tutti quei soggetti che per via della loro attività necessitano di specifiche competenze al fine di gestire le peculiarità dell'attività stessa, come il personale che opera nell'ambito di attività segnalate come potenzialmente a rischio di commissione di taluni illeciti ai sensi del Decreto. Questi dovranno essere destinatari di una formazione sia generale sia specifica. La formazione specifica dovrà consentire al soggetto di:

- avere consapevolezza dei potenziali rischi associabili alla propria attività, nonché degli specifici meccanismi di controllo da attivare al fine di monitorare l'attività stessa;
- conoscere le tecniche di valutazione dei rischi inerenti l'attività da esso svolta nonché le esatte modalità di svolgimento della stessa e/o le procedure che la regolamentano, al fine di acquisire la capacità d'individuare eventuali anomalie e segnalarle nei modi e nei tempi utili per l'implementazione di possibili azioni correttive.

Anche i soggetti preposti al controllo interno cui spetta il monitoraggio delle attività risultate potenzialmente a rischio saranno destinatari di una formazione specifica, al fine di renderli consapevoli delle loro responsabilità e del loro ruolo all'interno del sistema del controllo interno, nonché delle sanzioni cui vanno incontro nel caso disattendano tali responsabilità e tale ruolo.

In caso di modifiche e/o aggiornamenti rilevanti del Modello saranno organizzati dei moduli d'approfondimento mirati alla conoscenza delle variazioni intervenute.

Saranno, in ultimo, organizzati specifici moduli per i neoassunti destinati ad operare nelle aree a rischio.

Comunicazione

In linea con quanto disposto dal Decreto e dalle Linee Guida, la Società darà piena pubblicità al presente Modello, al fine di assicurare che tutto il personale sia a conoscenza di tutti i suoi elementi.

La comunicazione deve essere capillare, efficace, chiara e dettagliata, con aggiornamenti periodici connessi ai mutamenti del Modello, in osservanza di quanto previsto dalle Linee Guida.

In particolare, la comunicazione per essere efficace deve:

- essere sufficientemente dettagliata in rapporto al livello gerarchico di destinazione;

- utilizzare i canali di comunicazione più appropriati e facilmente accessibili ai destinatari della comunicazione al fine di fornire le informazioni in tempi utili, permettendo al personale destinatario di usufruire della comunicazione stessa in modo efficace ed efficiente;
- essere di qualità in termini di contenuti (comprendere tutte le informazioni necessarie), tempestiva, aggiornata (deve contenere l'informazione più recente) e accessibile.

Pertanto, il piano effettivo di comunicazione relativo alle componenti essenziali del presente Modello dovrà essere sviluppato, in coerenza ai principi sopra definiti, tramite i mezzi di comunicazione aziendali ritenuti più idonei, quali, ad esempio, l'invio di e-mail o la pubblicazione sulla rete aziendale.

5. Parte speciale

a. Reati contro la Pubblica Amministrazione ai sensi del D. Lgs. 231 /2001

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione

1.1 Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione richiamate dal D. Lgs. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

A tal fine, riportiamo, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dagli artt. 24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico) e 25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) del D. Lgs. 231/2001.

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Presupposto del reato in esame è l'ottenimento di un contributo, di una sovvenzione o di un finanziamento destinati a favorire opere o attività di pubblico interesse, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europea.

Il nucleo essenziale della condotta si sostanzia in una cattiva amministrazione della somma ottenuta, che viene utilizzata in modo non conforme allo scopo stabilito, in una distrazione dell'erogazione dalle sue finalità. Tale distrazione sussiste sia nell'ipotesi di impiego della somma per un'opera o un'attività diversa, sia nella mancata utilizzazione della somma che rimanga immobilizzata.

Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta, ed anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

Il reato in esame si configura quando, taluno mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente per se o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

La fattispecie si consuma con l'avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l'evento tipico del reato). Controversi sono i rapporti fra la fattispecie in esame e quella cui all'art. 640-bis c.p (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). Sul punto la Corte Costituzionale ha avuto modo di chiarire: "L'art. 316 ter c.p. che sanziona la condotta di chi, anche senza commettere artifici o raggiri, ottiene per se o per altri indebite erogazioni a carico dello Stato o di istituzioni comunitarie, è norma sussidiaria rispetto all'art. 640 bis c.p. e dunque trova applicazione soltanto quando la condotta criminosa non integra gli estremi di quest'ultimo reato. Ne consegue che la condotta sanzionata dall'art. 316-ter (meno grave rispetto alla truffa aggravata) copre unicamente gli spazi lasciati liberi dalle previsioni di cui agli art. 640 e 640 bis c.p."

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Il delitto di truffa si sostanzia nel compimento di una condotta fraudolenta, connotata da raggiri ed artifici, attraverso la quale si induce taluno in errore e di conseguentemente si induce il soggetto passivo al compimento di un atto di disposizione patrimoniale.

In particolare, l'artificio consiste in un'alterazione della realtà esterna dissimulatrice dell'esistenza o simulatrice

dell'inesistenza, che determina nel soggetto passivo una falsa percezione della realtà, inducendolo in errore. Il raggiri, invece, opera non sulla realtà materiale ma sulla psiche del soggetto, consistendo in un aggiramento subdolo dell'altrui psiche, mediante un programma ingegnoso di parole o argomenti destinato a persuadere ed orientare in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui. La fattispecie che viene in considerazione ai sensi del D. Lgs. 231/01, è l'ipotesi aggravata di cui al comma 2 numero 1) dell'art. 640 c.p. per essere stato, cioè, il fatto commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

La parte oggettiva del reato è indicata per relationem con il richiamo alla fattispecie di cui all'art. 640 della quale ripete tutti gli elementi costitutivi, appena menzionati, con la determinazione a valere quale elemento specializzante, dell'oggetto materiale sul quale deve cadere l'attività truffaldina, rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

La fattispecie delittuosa in esame si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Si precisa che il reato in esame assume rilevanza ai fini del D. Lgs. 231/01 se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Concussione (art. 317 c.p.)¹

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute gli. Con la riforma, l'originaria ed unitaria fattispecie, comprensiva tradizionalmente delle condotte di costrizione e di induzione, intese quali modalità alternative di realizzazione del reato, oltre ad essere ora riferita esclusivamente al pubblico ufficiale (l'unico, in virtù dei suoi poteri autoritativi, in grado di determinare il metus publicae potestatis) e non più anche all'incaricato di un pubblico servizio, è stata altresì circoscritta esclusivamente alla prima delle due condotte menzionate e cioè a quella di costrizione.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318)² e Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (319 c.p.)

La nuova ipotesi di corruzione impropria ex art. 318 c.p. è rappresentata dalla soppressione del necessario collegamento della utilità ricevuta o promessa con un atto, da adottare o già adottato, dell'ufficio, divenendo quindi possibile la configurabilità del reato anche nei casi in cui l'esercizio della funzione non debba specificarsi in uno specifico atto.

Si ritiene sufficiente che la condotta presa in considerazione dall'illecito rapporto tra privato e pubblico ufficiale sia individuabile anche genericamente, in ragione della competenza o della concreta sfera di intervento di quest'ultimo, punendosi un vero e proprio asservimento del soggetto pubblico ai desiderata del privato.

Il venir meno del collegamento con uno specifico atto ha reso superflua la distinzione, prevista nel previgente testo, tra corruzione antecedente e susseguente. Oggi il pubblico ufficiale e il privato corruttore sono chiamati a rispondere indifferentemente per aver promesso o dato e accettato un pagamento per una prestazione futura e per aver dato e accettato il pagamento di una prestazione già eseguita. Questa revisione ha un particolare impatto per il corruttore, che può essere punito anche qualora il fatto esercizio della funzione pubblica per il quale dà o promette un pagamento sia già stato posto in essere (mentre la previgente normativa puniva il corruttore solo per la corruzione antecedente).

L'ipotesi di reato prevista e punita dall'art. 319 c.p. si configura, invece, nel caso in cui il pubblico ufficiale e l'incaricato di un pubblico servizio ricevano, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per omettere o ritardare o

¹ Il nuovo articolo 317 c.p., novellato dall'art. 1, comma 75, lett. d), L. 6 novembre 2012, recita: "Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni".

² Il nuovo art. 318 c.p., modificato dall'art. 1, comma 75, lett. f), L. 6 novembre 2012, n. 190, recita: "Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni".

per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto atti contrari al proprio ufficio (determinando un vantaggio in favore del corruttore).

Si ricorda che il reato di corruzione è un reato a concorso necessario, in cui sono puniti sia il corrotto che il corruttore (cfr. art. 321 c.p.).

Possono configurarsi sia corruzioni c.d. attive (*l'amministratore o il dipendente corrompono un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per ottenere un vantaggio per la società*), sia corruzioni c.d. passive (*l'esponente della società riceve denaro o altra utilità per l'esercizio della sua funzione o per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio*), nei casi in cui l'attività svolta in concreto debba essere qualificata come pubblica funzione o pubblico servizio.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p., poc'anzi delineati, sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

La norma si applica non soltanto ai magistrati, ma anche a tutti i pubblici ufficiali che possono influenzare il contenuto delle scelte giudiziarie.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)³

La fattispecie in questione si differenzia dalla concussione di cui all'art. 317 c.p., da un lato, con riferimento al soggetto attivo, che ben può essere, oltre che il pubblico ufficiale, anche l'incaricato di pubblico servizio, e, dall'altro, avuto riguardo alla modalità di perseguimento del risultato o della promessa di utilità, che consiste, appunto, nella sola induzione. Ulteriore significativa differenza è data dalla punibilità del soggetto che dà o promette denaro od altra utilità, contemplata, infatti, dal secondo comma dell'articolo in esame.

Invero, il privato, non essendo costretto ma semplicemente indotto alla promessa o dazione, mantiene un margine di scelta tale da giustificare una pena seppure in misura ridotta rispetto al pubblico agente.

Va aggiunto che la formulazione onnicomprensiva della nuova norma consente di farvi rientrare comportamenti ricollegabili a condotte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio sia conformi che contrarie ai compiti e alle funzioni dell'ufficio.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La fattispecie criminosa in esame contempla il fatto di chi offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio nella qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, ovvero ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero ancora a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi della Comunità europea e di funzionari della Comunità europea e degli Stati esteri (art. 322-bis c.p.)⁴

Le disposizioni degli artt. da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, ed alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio.

Ciò premesso, va detto che l'art. 322-bis c.p. incrimina altresì – e questo è d'interesse per i privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati – tutti coloro che compiano le attività incriminate dagli artt. 319-quater, co. 2, 321 e 322 c.p. (cioè attività corruttive) nei confronti delle persone medesime, e non solo i soggetti passivi della corruzione. Inoltre, l'art. 322-bis c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità *“a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche*

³ Il nuovo reato, introdotto dall'art. 1, comma 75, lett. i), L. 6 novembre 2012, n. 190, recita: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.”*

⁴ *Disposizione modificata dall'art. 1, comma 75, lett. n.), n. 1 e 2, L. 6 novembre 2012, n. 190.*

internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali” (art. 322-bis, co. 2, n. 2 c.p.).

1.2 La nozione di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio

Agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come “ente della Pubblica Amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella relazione Ministeriale allo stesso codice, la Pubblica Amministrazione comprende, in relazione ai reati in esso previsti, “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”.

Si rileva che non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose richiamate dal D. Lgs. 231/2001. In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “pubblici ufficiali” e degli “incaricati di pubblico servizio”.

Pubblico Ufficiale

Ai sensi dell'art. 357 c.p., è considerato pubblico ufficiale “agli effetti della legge penale” colui che “*esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.*”

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Incaricato di Pubblico Servizio

Ai sensi dell'art. 358 c.p. “*sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.*”

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Sulla definizione di entrambe le figure, la giurisprudenza ha chiarito quanto segue.

Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 357 e 358 c.p., ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della p.a. Non rilevano invece la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico, né lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, né tanto meno il rapporto di lavoro subordinato dell'agente con l'organismo datore di lavoro. Nell'ambito dei soggetti che svolgono pubbliche funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale è poi riservata a coloro che formano o concorrono a formare la volontà della p.a. o che svolgono tale attività per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico è assegnata dalla legge in via residuale a coloro che non svolgono pubbliche funzioni ma che non curino neppure mansioni di ordine o non prestino opera semplicemente materiale.

Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 357 e 358 c.p., è necessario verificare se essa sia, o non, disciplinata da norme di diritto pubblico, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore, distinguendosi poi - nell'ambito dell'attività definita pubblica sulla base del detto parametro oggettivo - la pubblica funzione dal pubblico servizio per la presenza (nell'una) o la mancanza (nell'altro) dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dal comma 2 dell'art. 357 predetto.

1.3 Le attività sensibili

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, tra gli elementi essenziali del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

A tal proposito Daiichi Sankyo ha individuato le attività che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dagli artt. 24 e ss. del D. Lgs. 231/2001.

I processi individuati nella Mappatura delle attività sensibili sono stati sintetizzati in macrocategorie sulla base della tipologia del rapporto con la PA.

RIF.	MACRO-CATEGORIA	PROCESSI SENSIBILI
1	Partecipazioni a gare indette da enti della Pubblica Amministrazione	Gestione di gare ospedaliere
2	Richiesta di provvedimenti (ad es.: autorizzazioni, licenze, ecc.)	Gestione dei rapporti con il Ministero della Salute/AIFA per la richiesta di provvedimenti, quali, ad esempio, i decreti di registrazione, modifiche all'AIC, autorizzazioni per lo svolgimento di studi clinici, ecc.
3	Rapporti Istituzionali e con Opinion Leaders	Gestione di rapporti istituzionali, ad esempio, per problematiche di carattere regolatorio, oppure rapporti con Opinion Leaders, con Enti Ospedalieri (per il tramite dell'Hospital Specialist), con Università (a seguito di stipula di convenzione), ecc.
4	Rapporti con autorità giudiziarie	Gestione del contenzioso
5	Verifiche e Ispezioni da parte di autorità esterne	Verifiche e ispezioni (AIFA, Ministero della Salute, Guardia di Finanza, Asl, ecc.)
6	Utilizzo di software della Pubblica Amministrazione	Trasmissione delle dichiarazioni fiscali, informazioni sui farmaci all'AIFA
7	Supervisione delle attività legate all'accesso presso AIFA	Attività di contatto con l'AIFA nella fase di monitoraggio dello stato avanzamento pratica AIC

1.3.1 Definizione di processi/attività strumentali

La mappatura delle attività a rischio ha consentito di individuare, sulla base di criteri oggettivi di "rischio-reato", le attività c.d. "sensibili in senso stretto".

Tale mappatura ha, altresì, evidenziato una serie di attività che, sebbene non direttamente sensibili, possono essere strumentali alla commissione dei reati indicati dal D. Lgs. 231/01.

- Attività sensibili.** Le attività sensibili presentano diretti rischi di rilevanza penale ai fini del Decreto citato.
- Attività strumentali.** Le attività strumentali presentano rischi di rilevanza penale solo quando, combinate con le attività direttamente sensibili, supportano la realizzazione del reato costituendone, quindi, la modalità di attuazione (es.: assunzione del figlio di un pubblico ufficiale finalizzata ad indurre quest'ultimo ad omettere eventuali contestazioni con riguardo alle criticità emerse, in occasione di una verifica fiscale effettuata presso la Società – creazione di riserve occulte mediante l'emissione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, da offrire al pubblico ufficiale preposto, al fine di agevolare il rilascio da parte di quest'ultimo di un provvedimento amministrativo). Sulla base delle suesposte considerazioni, sono state individuate le seguenti attività strumentali:
 - Assunzione e gestione del personale
 - Acquisizione di beni e servizi
 - Gestione di convegni e congressi
 - Aggiornamento scientifico ed omaggistica
 - Informazione scientifica

1.4 Principi generali e Protocolli specifici

Qui di seguito sono elencati i principi generali ed i protocolli specifici relativi alle attività sensibili (Daiichi Sankyo nei rapporti con la Pubblica Amministrazione), nonché quelli relativi alle attività strumentali.

1.4.1 Attività sensibili

1. Partecipazione a gare indette da enti della Pubblica Amministrazione (es. Asl, Ospedali, Università, ecc.):

- Codice di Condotta: sono stati previsti specifici principi di divieto di pratiche corruttive nei rapporti con la P.A.
- Procedura: è stata formalizzata una procedura per la gestione delle attività concernenti la partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione (cfr. Procedura “Gare”) che prevede, fra l’altro, i seguenti step di controllo: a) segregazione dei compiti fra le funzioni/soggetti coinvolti; b) condivisione ed approvazione della proposta d’offerta da parte di più funzioni; c) tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni; d) modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- Procure e deleghe: è stabilito che solo i soggetti muniti di apposita procura/delega siano autorizzati a definire i rapporti con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione.
- Ruoli/Responsabilità: è stato individuato un responsabile della procedura (Process Owner) e sono stati definiti i ruoli e le responsabilità di ciascun soggetto coinvolto nell’attività di partecipazione a gare.

2. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l’ottenimento di provvedimenti quali, ad esempio, i decreti di registrazione, modifiche all’AIC, autorizzazioni per lo svolgimento di studi clinici:

- Codice di Condotta: sono stati previsti specifici principi e regole di condotta all’interno del Codice di Condotta adottato dalla Società.
- Ruoli/Responsabilità: sono stati definiti ruoli e responsabilità dei soggetti che istituzionalmente intrattengono tali rapporti con la Pubblica Amministrazione.

3. Gestione dei rapporti istituzionali con soggetti pubblici e dei rapporti con Opinion Leaders

- Codice di Condotta: devono essere rispettate le disposizioni contenute nel Codice di Condotta adottato dalla Società.
- Procedura: è stata formalizzata una procedura volta a regolamentare la gestione di tali rapporti, in particolare nei confronti degli Opinion leaders (cfr. Procedura “Conferimenti di incarichi a pubblici dipendenti/ Consulenze scientifiche”), considerando, tra l’altro, i seguenti aspetti: a) separazione delle funzioni; b) la tracciabilità dei rapporti formali con i rappresentanti della PA e la documentabilità degli stessi.
- Monitoraggio: sono presenti meccanismi di verifica dell’operato dei soggetti che si interfacciano con gli enti pubblici (Regioni, Assessorati, Enti Ospedalieri, etc.) in termini di monitoraggio del numero di visite/contatti e di reporting degli esiti degli incontri (sistema informatico CRM che consente di registrare l’azienda ospedaliera visitata dall’HS).
- Procure e deleghe: è stabilito che siano autorizzati ad intrattenere i rapporti con gli enti pubblici competenti, ove la situazione lo richiede, solo i soggetti muniti di apposita procura/delega.

4. Rapporti con Autorità giudiziarie: gestione del contenzioso

- Codice di Condotta: è prevista l’osservanza delle disposizioni contenute nel Codice di Condotta adottato dalla Società.
- Procure e deleghe: sono stati formalmente attribuiti poteri e responsabilità ai soggetti che devono gestire i contenziosi giudiziali o stragiudiziali o procedimenti arbitrali.
- Reporting: è prevista l’elaborazione di report periodici con riferimento alle attività in oggetto, inviati ad adeguato livello gerarchico.

5. Verifiche e ispezioni da parte di autorità esterne (AIFA, Ministero della Salute, Guardia di Finanza, Asl, ecc.)

- Codice di Condotta: è prevista l’osservanza delle disposizioni contenute nel Codice di Condotta adottato

dalla Società.

- Ruoli/Responsabilità: sono stati individuati ruoli e responsabilità dei soggetti che devono presenziare alle eventuali verifiche e ispezioni.
- Reporting: è prevista una specifica attività di reporting, in merito alle verifiche subite dalla Società e agli esiti delle stesse, nei confronti di adeguato livello gerarchico.

6. Utilizzo di software della P.A.: trasmissione delle dichiarazioni fiscali

- Codice di Condotta: è prevista l'osservanza delle disposizioni contenute nel Codice di Condotta adottato dalla Società.
- Sistemi informatici: esiste un sistema di accesso ai sistemi informativi della PA, tramite user-id e password di abilitazione.

7. Supervisione delle attività di accesso presso AIFA

- Codice di Condotta: è prevista l'osservanza delle disposizioni contenute nel Codice di Condotta adottato dalla Società.
- Procedura: è stata formalizzata una procedura che regola i rapporti/contatti con AIFA (cfr. Procedura "Rapporti con AIFA"), al fine di garantire adeguata tracciabilità, reporting e monitoraggio degli stessi.
- Procure e deleghe: è stabilito che siano autorizzati ad intrattenere i rapporti con AIFA, solo i soggetti muniti di apposita procura/delega.

1.4.2 Processi/attività strumentali

1. Assunzione e gestione del personale

- Codice di Condotta: è prevista l'osservanza delle disposizioni contenute nel Codice di Condotta adottato dalla Società.
- Procedura: è stata formalizzata una procedura per l'assunzione del personale (cfr. Procedura "Recruiting") con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) criteri di selezione dei candidati oggettivi e trasparenti (ad esempio: voto di laurea/diploma, conoscenza di lingue straniere, precedenti esperienze professionali, ecc.); ii) di un budget annuale approvato dedicato all'assunzione del personale iii) coinvolgimento, per quanto di competenza, delle diverse funzioni aziendali che intervengono nel processo di richiesta di assunzione di personale e in quello di valutazione/selezione del personale stesso; iv) modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- Procure e deleghe: è stabilito che i contratti di lavoro siano sottoscritti soltanto da soggetti muniti da apposita procura in tal senso.

Tale processo rileva altresì come attività diretta alla potenziale realizzazione del reato ex art. 25-*duodecies* (D. Lgs. 231/01) "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). Tale fattispecie di reato è stata da ultimo introdotta nell'ambito di applicazione del Decreto per effetto del D. Lgs. 109/2012.

Il reato in esame potrebbe assumere rilevanza con riguardo alle ipotesi in cui siano impiegati dalla Società lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero con permesso scaduto e per il quale non è stata fatta richiesta di rinnovo entro i termini di legge utili alla regolare conservazione del posto di lavoro.

Per quanto attinente, dunque, alla assunzione/impiego e gestione dei lavoratori stranieri, la Società stabilisce l'assoluto rispetto delle normative a tutela dell'impiego regolare dei lavoratori, nonché di quanto stabilito nella Parte Speciale par. P) del presente documento, cui si rimanda.

2. Acquisizione di beni e servizi

- Codice di Condotta: è prevista l'osservanza delle disposizioni e dei principi contenuti nel Codice di Condotta adottato dalla Società;
- Procedura: è stata formalizzata una procedura per la gestione del processo di acquisto di beni e servizi (cfr. Procedura "Acquisti di beni e servizi") con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) segregazione dei compiti fra le funzioni/soggetti coinvolte; ii) regolamentazione delle fasi in cui si articola l'attività, ivi inclusa la valutazione delle offerte economiche; iii) tracciabilità del processo decisionale e delle

relative motivazioni; iv) modalità di controllo dell'acquisto e di avviamento al pagamento.

- Procure e deleghe: è stabilito che siano autorizzati a formalizzare contratti in materia di approvvigionamenti di beni e servizi solo i soggetti muniti di apposita procura.

3. Gestione di convegni e congressi

- Codice di Condotta: è prevista la conformità ai principi contenuti nel Codice di Condotta della Società.
- Procedura: è stata formalizzata una procedura in merito ad ogni forma di organizzazione o partecipazione della Società a convegni o congressi locali, nazionali, internazionali (cfr. Procedura "Partecipazione a convegni e congressi") che prevede, tra l'altro, i seguenti aspetti: a) separazione delle funzioni nelle singole fasi di attività; b) programmazione annuale, soggetta a periodici aggiornamenti/integrazioni, degli eventi e iniziative in oggetto; c) archiviazione di tutta la documentazione originata dallo svolgimento dell'attività.
- Procure e deleghe: è stabilito che l'autorizzazione allo svolgimento e partecipazione di convegni e congressi spetti ai soli soggetti formalmente incaricati.
- Onorari: è previsto che gli onorari a favore dei relatori debbano essere congrui e conformi a quanto stabilito dalle normative vigenti in materia.
- Flussi informativi: è previsto un flusso informativo nei confronti dell'OdV avente ad oggetto gli eventuali scostamenti tra preventivo e consuntivo.

4. Aggiornamento scientifico ed omaggistica

- Codice di Condotta: è prevista l'osservanza dei principi contenuti nel Codice di Condotta adottato dalla Società.
- Procedura: è prevista l'applicazione della Procedura "Aggiornamento professionale e collaborazione scientifica", che prevede, tra l'altro, la separazione dei ruoli nello svolgimento delle varie fasi dell'attività; la tracciabilità delle operazioni svolte e l'archiviazione di tutta la documentazione prodotta.
- Procure e deleghe: è stabilito che l'autorizzazione all'acquisto di omaggi/volumi scientifici/abbonamenti sia responsabilità di soggetti specificamente incaricati.

5. Informazione scientifica

- Codice di Condotta: è prevista l'osservanza dei principi contenuti nel Codice di Condotta adottato dalla Società.
- Procedura: sono state formalizzate una serie di procedure volte a regolamentare l'attività d'informazione scientifica inerente ai prodotti farmaceutici della Società (cfr. Allegato n.7 "Elenco Procedure"), che garantiscono, tra l'altro, la presenza dei seguenti aspetti: a) documentazione dei contenuti dell'attività d'informazione; b) separazione dei ruoli nelle diverse fasi di attività; c) tracciabilità ed archiviazione della documentazione prodotta.
- Controllo esterno: la Società provvede annualmente, come richiesto da Farmindustria, all'acquisizione di una certificazione che attesti la conformità delle attività svolte in materia di informazione scientifica alle Linee Guida di Farmindustria stessa. A tal fine, si richiede l'intervento di un Ente esterno indipendente, accreditato SINCERT, incaricato di svolgere un audit con riferimento alle attività di informazione scientifica al fine di rilasciare la certificazione di conformità ai principi stabiliti dalle Linee Guida di Farmindustria.

5. Parte speciale

b. Reati societari e i reati di market abuse ai sensi del D. Lgs. 231 /2001

1. I reati societari e i reati di market abuse

1.1 Le fattispecie dei reati societari richiamate dal D. Lgs. 231/2001

Si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dagli artt. 25-ter (Reati societari) del D. Lgs. 231/2001.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno

a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)

Abrogato dall'articolo 34, comma 2, della Legge 28 dicembre 2005 n. 262

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c..)

Articolo abrogato dall'art. 37, co. 34, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n.39 sulla revisione legale dei conti (attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

(Articolo modificato dall'art. 37, co. 35, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n.39 sulla revisione legale dei conti).

Indebita restituzione dei conferimenti (artt. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 - bis c.c.)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 della legge 12 agosto 1982, n. 576 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Art. 2391 c.c. (Interessi degli amministratori)

L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal Collegio Sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.

L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)⁵

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Si tratta di un reato proprio, che può essere commesso non solo dagli organi gestionali e di controllo, ma anche da chiunque svolga per conto della Società un'attività comunque sottoposta, per legge o per contratto, al potere di direzione o di vigilanza dei suoi vertici.

La condotta oggetto di incriminazione risulta integrata dal compimento o dall'omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio a seguito della dazione o promessa di denaro o altra utilità, la cui rilevanza penale dipende dalla causazione dell'evento costituito dal procurato nocumento alla Società corrotta.

La produzione di un danno per la Società resta comunque imprescindibile anche qualora il reato diventi perseguibile d'ufficio.

Infine, occorre sottolineare che ai fini 231 rileva esclusivamente il terzo comma dell'articolo in esame, cioè la condotta del soggetto appartenente alla Società corruttrice, in quanto sia il primo che il secondo comma sarebbero incompatibili con il criterio di imputazione oggettiva stabilito dal D. Lgs. n. 231/2001.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati

⁵ Tale reato, che ha novellato la precedente fattispecie incriminatrice rubricata "Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità", è stato introdotto dall'art. 1, comma 76, L. 6 novembre 2012, n. 190, con il conseguente inserimento – operato dal comma 77 – della lettera s-bis nell'art. 25-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2001.

dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

1.2 Le attività sensibili - CORRUZIONE TRA PRIVATI -

Con l'introduzione della Legge n. 190/2012, rubricata "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", in vigore dal 28 novembre 2012, l'articolo 2635 c.c. "*Corruzione tra privati*" (in precedenza rubricato "*Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità*"), nei casi previsti dal terzo comma "*Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste*", rientra nella famiglia dei reati societari rilevanti ex art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis), del D. Lgs. n. 231/2001.

La legge 6 novembre 2012 n. 190, pubblicata in Gazz. Uff. n. 265 del 13 novembre 2012, ha soprattutto l'esplicito fine di corrispondere agli obblighi derivanti dalla Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 (c.d. Convenzione di Merida) e della Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa del 27 gennaio 1999 (Convenzione di Strasburgo).

In particolare, la fattispecie descritta nell'art. 21 della Convenzione di Merida o negli artt. 7 e 8 di quella di Strasburgo prevede l'incriminazione di tutti i fatti commessi da chiunque svolga funzioni direttive o lavorative per conto di una persona giuridica o fisica operante nel settore privato.

Le suddette disposizioni di origine internazionale invitano gli Stati membri ad adottare le necessarie misure per assicurare che le seguenti condotte intenzionali costituiscano un illecito penale allorché sono compiute nell'ambito di attività economiche, finanziarie o commerciali:

- *promettere, offrire o concedere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura ad una persona, per essa stessa o per un terzo, che svolge funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di un'entità del settore privato, affinché essa compia o ometta un atto in violazione di un dovere;*
- *sollecitare o ricevere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, oppure accettare la promessa di tale vantaggio, per sé o per un terzo, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di un'entità del settore privato, per compiere o per omettere un atto, in violazione di un dovere.*

La caratteristica fondamentale della corruzione tra privati, così come introdotta dal legislatore italiano, è che il reato in esame deve consumarsi nel contesto non già di una pratica sociale qualsiasi, ma nell'ambito di un'attività commerciale, nell'esercizio di attività imprenditoriali, in una transazione economica.

Necessario presupposto di una corruzione è l'esistenza di un soggetto legittimato alla corruzione passiva: non chiunque può essere corrotto, ma solo chi riveste un ruolo all'interno di una pratica sociale organizzata – trattandosi pertanto di un reato proprio – in quanto affidatario di certi compiti e quindi titolare di certi poteri e di connessi doveri (c.d. relazione di agenzia).

Nella corruzione privata, dunque, sono ricomprese tutte quelle condotte riprovevoli tenute nell'attività contrattuale ove sia prevista, per almeno uno dei contraenti, l'osservanza di determinate regole e/o condotte di comportamento, allorché uno dei contraenti richieda all'altro un vantaggio ulteriore per concludere la negoziazione o stipulare un contratto d'acquisto o effettuare servizi con una determinata società, solo in cambio di una promessa di vantaggio privato.

Alla luce delle caratteristiche del reato sopra descritte, l'analisi di mappatura dei rischi e dei controlli con riferimento alla astratta realizzabilità di tale reato nella realtà Daiichi Sankyo ha consentito di rilevare le seguenti aree/attività sensibili (Cfr. tab. 1 sottostante), alcune delle quali, oltre a determinare un contatto diretto con soggetti terzi privati, possono anche considerarsi sensibili per il loro carattere di strumentalità, quest'ultimo inteso nella medesima accezione di quanto definito nella Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione", cui si rinvia.

TAB. 1	MACROAREE A RISCHIO	ATTIVITA'
1	Gestione accordi commerciali e rapporti con operatori della filiera distributiva	Gestione di accordi commerciali in occasione, ad esempio, della raccolta ordini, delle licenze di distribuzione, di attività di ricerca, di co-promotion (Rapporti con partner commerciali; grossisti, distributori, farmacie private)
2	Gestione delle operazioni di acquisizione/cessione aziendali	Gestione delle attività afferenti le operazioni straordinarie di acquisizione e/o cessione di azienda o parte di essa.
3	Gestione dei rapporti con i fornitori (anche strumentale)	Gestione dei rapporti con i fornitori nell'ambito del processo di acquisizione di beni e servizi e relative fasi di negoziazione e contrattazione (i.e. rapporti con Enti di certificazione; trasportatori/smaltitori; consulenze; provider per eventi congressuali; etc)
4	Gestione dei rapporti con le clinical research organization (CRO) (anche strumentale)	Gestione dei rapporti con le CRO in occasione di studi clinici osservazionali e conseguenti eventuali pubblicazioni, con particolare riguardo alle fasi di selezione e negoziazione di/ con CRO e nelle fasi di monitoraggio dell'operato della CRO stessa nello svolgimento dello studio.
5	Selezione e assunzione del personale e rapporti con le agenzie di ricerca del personale (anche strumentale)	Gestione dei rapporti con le Agenzie di ricerca del personale con riguardo alle fasi di selezione e contrattazione di/con le medesime e nell'ambito del processo di selezione e assunzione del personale.
6	Erogazione di contributi e donazioni (strumentale)	Gestione del processo di erogazione di contributi e/o donazioni a favore di soggetti privati
7	Gestione sponsorizzazioni (strumentale)	Gestione delle attività di sponsorizzazione e/o pubblicità a favore di soggetti privati
8	Rapporti con intermediari bancari	Gestione dei rapporti con istituti di credito (banche/istituti finanziari) per operazioni bancarie (i.e. finanziamenti, fidi)
9	Omaggistica (strumentale)	Gestione del processo di erogazione di omaggi a favore di soggetti privati

Con riferimento agli altri reati societari richiamati dall'art. 25-ter del Decreto, tipicamente attinenti alla predisposizione e gestione delle comunicazioni relative alla situazione economico-patrimoniale e finanziaria della Società, sono state individuate le attività sensibili indicate di seguito:

1. Tenuta della contabilità, redazione del bilancio, delle comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge o per disposizione dell'autorità di vigilanza;
2. Gestione dei rapporti con i soci ed il Collegio Sindacale.

1.3 Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle attività sensibili sopra elencate, individuati sulla base di quanto indicato dalle Linee Guida di Confindustria e dalle "best practices" internazionali in tema di reati societari.

1. Gestione accordi commerciali e rapporti con operatori della filiera distributiva

- **Codice di Condotta:** sono previsti specifici principi riguardanti il corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di gestione degli accordi commerciali e nei rapporti con operatori della distribuzione, compresi quelli riguardanti la gestione delle informazioni riservate in sede di incontri occasionali con competitors.
- **Company Policy:** la Società, in linea con le disposizioni adottate da Casa Madre, ha implementato
 - una politica antitrust e di tutela della concorrenza;
 - una politica commerciale, che definisce i principi di correttezza commerciale previsti dall'azienda, nel rispetto dei quali devono essere definite le sconti sui prodotti, distinguendo tra fascia A e fascia C. Per questi ultimi è possibile praticare, in funzione dei volumi di acquisto e per specifiche campagne, degli sconti merce, previa autorizzazione del Direttore Commerciale.

- Gestione ordini: la Società provvede a verificare e monitorare i dati IMS in merito alle vendite risalendo ai livelli di scorta da parte dei grossisti. Laddove si ricevano ordinativi non in linea con i dati statistici rilevati, non si procede alla loro evasione.
- Due-diligence societaria ed economico finanziaria: è effettuata specifica attività di due-diligence in merito alla condizione economico-patrimoniale e finanziaria della controparte. La Società, inoltre, deve definire specifici criteri per l'identificazione e valutazione di affidabilità professionale della controparte contrattuale, con riguardo alla verifica di eventi pregiudizievoli, coinvolgimento in indagini giudiziarie e/o procedimenti di condanna.
- Contratti: la Società deve integrare la procedura "*Contracts Management*", al fine di definire un format contrattuale standard, indicante le diverse clausole contrattuali di tutela ritenute opportune/necessarie. In particolare, devono essere inserite, tra l'altro, specifiche clausole a tutela della corretta gestione del rapporto con il cliente/partner di riferimento: i) l'impegno della controparte ad informare la Società di ogni cambiamento intervenuto nella struttura proprietaria e/o in riferimento alle informazioni fornite in fase di selezione o di qualsiasi evento che possa avere impatto sulla possibilità di adempiere agli obblighi contrattuali; ii) il diritto della Società di effettuare controlli sull'operato del partner/intermediario con riguardo all'oggetto del contratto/accordo stipulato.
- Attività di verifica/audit: la Società deve prevedere periodiche attività di verifica/audit sulla coerenza tra la politica commerciale definita e le condizioni effettivamente applicate.

2. Gestione delle operazioni di acquisizione/cessione aziendali

- Codice di Condotta: sono previsti specifici principi riguardanti il corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di gestione delle operazioni societarie straordinarie.
- Due-diligence societaria ed economico finanziaria: è effettuata specifica attività di due-diligence in merito alla condizione economico-patrimoniale e finanziaria della controparte.
- Poteri autorizzativi: le operazioni societarie straordinarie richiedono un'attività di valutazione e di autorizzazione anche da parte delle funzioni competenti di Casa Madre.

3. Gestione dei rapporti con i fornitori (anche strumentale)

- Codice di Condotta: sono previsti specifici principi riguardanti il corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di gestione delle acquisizioni di beni e servizi;
- Procedure: è stata adottata una procedura per la Gestione degli acquisti ed una procedura Gare, che prevedono i seguenti step di controllo: i) la raccolta di un determinato numero di preventivi in ragione della RdA (i.e. se > 10.000 euro, vengono valutati n. 3 preventivi); ii) la verifica di budget; iii) l'informatizzazione del processo mediante la gestione informatica SAP della strategia di rilascio delle RdA o degli OdA. Inoltre, devono essere formalizzate le modalità di selezione dei fornitori anche con riferimento alla valutazione di affidabilità professionale ed eticità degli stessi. In particolare, devono essere acquisite le seguenti informazioni:
 - autocertificazione di insussistenza di cause pregiudizievoli;
 - ovvero nel caso di servizi ritenuti specificamente sensibili (i.e. trasporti, rifiuti, etc.), richiedere, ove applicabile, l'iscrizione negli elenchi della Prefettura della Provincia in cui l'impresa ha sede, in quanto soddisfano i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio delle relative attività (i.e. *White List*, di cui all'art. 1, co. 52 e 53 della L. 190/2012);
 - certificazioni sicurezza e ambiente;
 - adesione a Codici di associazioni di categoria;
 - adozione di un Modello 231.
- Poteri autorizzativi: Daiichi Sankyo ha, altresì, adottato una specifica procedura (cfr. Procedura "*Authority Card*"), volta a garantire che qualsiasi impegno economico verso terzi sia stato assunto dai soggetti effettivamente autorizzati dalle procedure aziendali (i.e. poteri statutari, procure, *job descriptions*).
- Separazione dei ruoli: è presente tra chi richiede e autorizza l'acquisto; chi seleziona i fornitori; chi procede alla negoziazione delle condizioni di fornitura e chi stipula l'accordo. È previsto il coinvolgimento dell'Ufficio Acquisti nelle fasi relative all'individuazione del fornitore e al controllo sulla congruità delle offerte ricevute.
- Formalizzazione contratti: la Società ha implementato una specifica procedura (cfr. Procedura "*Contracts Management*"), che definisce i contenuti minimi che ogni contratto deve riportare e gli obblighi minimi in capo alla controparte, tra i quali si rilevano: i) rispetto del Codice Etico; ii) rispetto delle leggi anche in materia di anticorruzione; iii) rispetto di una corretta politica commerciale e della diligenza professionale. Daiichi Sankyo, al fine di integrare le suddette clausole standard nelle diverse tipologie contrattuali, deve, altresì, prevedere, tra l'altro: iv) l'utilizzo di sub-appaltatori nel rispetto della normativa applicabile; v) il

principio di riservatezza delle informazioni; vi) il diritto di svolgere audit sull'operato del fornitore.

Per tutto quanto ulteriormente attiene al processo di acquisizione di beni e servizi si rimanda alla relativa attività strumentale trattata nella Sezione A "Reati contro la Pubblica Amministrazione" del presente Modello.

4. Gestione dei rapporti con le Clinical Research Organizations (anche strumentale)

- Codice di Condotta: sono previsti specifici principi riguardanti la corretta gestione dei rapporti con i fornitori ed in particolare con le CRO e la gestione delle sperimentazioni cliniche.
- Controllo di budgeting: sono svolte verifiche periodiche in merito alla coerenza costi/budget. Laddove dovessero essere necessarie spese aggiuntive rispetto alle voci preventivate, occorre un'autorizzazione per la RdA integrativa.
- Procedure: la Società ha implementato una specifica procedura per la selezione delle CRO, applicata nei casi di conduzione di importanti studi clinici, che regola, tra l'altro, le seguenti fasi: i) la richiesta di n. 2 preventivi, e la successiva scelta della CRO di riferimento in funzione del budget stanziato e del tipo di studio/servizio offerto; ii) all'esito della scelta, è svolta un'attività di reporting verso l'Ufficio Acquisti. Inoltre, Daiichi Sankyo deve formalizzare i criteri e le modalità per la valutazione dell'affidabilità professionale e dell'eticità delle CRO di riferimento (cfr. in tal senso la precedente attività sensibile n. 3 "Gestione dei rapporti con i fornitori").
- Segregation of duties/Poteri autorizzativi: una volta selezionata la CRO, il contratto viene sottoscritto dal Director Medical & Regulatory Affairs e dall'AD.

5. Selezione e assunzione del personale e rapporti con le Agenzie di ricerca del personale (anche strumentale)

- Codice di Condotta: sono previsti specifici principi riguardanti la corretta gestione dei rapporti con i fornitori, nonché la gestione della selezione e assunzione del personale.
- Procedure: la Società ha implementato una specifica procedura per la gestione del processo di selezione e assunzione del personale (cfr. Procedura "Recruiting"), che prevede i seguenti step di controllo: i) il rispetto del budget approvato; ii) la separazione dei ruoli; iii) la tracciabilità e l'archiviazione della documentazione di assunzione.
- Conflitti di interesse/Eventi pregiudizievoli: in sede di primo colloquio, il candidato è tenuto a dichiarare la presenza di possibili conflitti di interesse (i.e. dipendente P.A.; legami di parentela; conflitti con la Società o *entities* del Gruppo, etc.) e la sussistenza di precedenti penali o carichi pendenti specificamente riferiti ai reati richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001.
- Gestione Contratti: gli accordi con le agenzie di ricerca personale o aziende fornitrici di servizi di gestione amministrativa del personale sono sempre formalizzati.
 - Nel rapporto con il lavoratore assunto deve essere, altresì, formalizzato, nel rispetto delle normative giuslavoristiche, l'impegno da parte del lavoratore stesso di comunicare con tempestività ogni eventuale intervenuta sottoposizione a procedimenti di prevenzione o penali per reati di cui al D. Lgs. 231/2001 o che comunque incidano sui requisiti di affidabilità e professionalità.

Per tutto quanto ulteriormente attiene al processo di selezione e assunzione del personale si rimanda alla relativa attività strumentale trattata nella Sezione A "Reati contro la Pubblica Amministrazione" del presente Modello.

6. Erogazione di contributi e donazioni (strumentale)

- Codice di Condotta: sono previsti specifici principi riguardanti la corretta gestione delle attività afferenti l'erogazione di donazioni e contributi.
- Procedura: è stata adottata una specifica procedura (cfr. Procedura "Comodati d'uso, donazioni, erogazioni di liberalità"), nella quale si prevede il divieto di erogare donazioni verso enti privati che non siano senza fini di lucro (non costituite in forma societaria).
- Poteri autorizzativi/Segregation of duties: l'approvazione finale relativa all'erogazione di contributi/donazioni è in capo al Director Corporate & Strategic Affairs; per le donazioni a soggetti privati e superiori a 20.000 euro (anche per importi frazionati) è necessaria una delibera del CdA.

7. Gestione delle attività di sponsorizzazione (strumentale)

- Codice di Condotta: sono previsti specifici principi riguardanti la corretta gestione del processo di

sponsorizzazione.

- Brand Plan annuale: la Direzione Commerciale definisce un Piano annuale delle iniziative promozionali e di sponsorizzazione. Sulla base di tale piano vengono valutate le partecipazioni alle singole attività. L'input alla sponsorizzazione può provenire dall'Area Vendite o dal Marketing (i.e. eventi monosponsor proposti da un unico fornitore e accreditati ECM, ovvero più provider/agenzie propongono le iniziative di interesse). Il Brand Manager, in collaborazione con l'Ufficio Congressi, valuta i preventivi ed individua il fornitore, mentre l'approvazione definitiva spetta al Direttore Commerciale.
- Poteri autorizzativi: sono definiti specifici poteri autorizzativi per la gestione delle sponsorizzazioni.
- Contratti: le attività di sponsorizzazione sono formalizzate e regolamentate in uno specifico contratto, che deve prevedere, altresì, le seguenti clausole specifiche di tutela:
 - i. una dichiarazione della controparte che l'ammontare pagato dalla Società sarà usato esclusivamente come corrispettivo per la prestazione effettuata e che tali somme non saranno mai trasmesse a un Pubblico Ufficiale o a un privato a fini corruttivi o trasferite, direttamente o indirettamente, ai componenti degli organi sociali, amministratori o dipendenti della società.
 - ii. l'impegno della controparte a rispettare le leggi applicabili e le disposizioni previste dal contratto di sponsorizzazione, e a registrare nei propri libri e registri in modo corretto e trasparente l'ammontare ricevuto;
 - iii. il diritto della Società di risolvere il contratto, interrompere i pagamenti e ricevere il risarcimento dei danni in caso di violazione della controparte degli obblighi, dichiarazioni e garanzie come sopra riportate, o in caso di violazione delle normative Anti-Corruzione o degli impegni anti-corruzione previsti dal contratto;
 - iv. il diritto della Società di effettuare controlli sulla controparte, nel caso in cui la Società abbia un ragionevole sospetto che la controparte possa aver violato le disposizioni previste nel relativo strumento normativo e/o nel contratto;
- Principi di comportamento e regole di condotta: la Società si è dotata delle seguenti regole di condotta nell'ambito della gestione delle sponsorizzazioni:
 - tutte le attività di sponsorizzazione devono essere effettuate in coerenza con il budget approvato;
 - i partner in contratti di sponsorizzazione devono essere soltanto enti o individui ben noti e affidabili;
 - nel caso di società, il partner in un contratto di sponsorizzazione deve dimostrare di avere tutte le certificazioni necessarie e di aver soddisfatto tutti i requisiti per operare nel rispetto delle leggi applicabili;
 - il contratto di sponsorizzazione deve essere redatto per iscritto
 - i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente come indicato nel contratto di sponsorizzazione, previa verifica che il servizio sia stato effettivamente fornito;
 - la documentazione in originale relativa all'approvazione del contributo e ai controlli di conformità con quanto previsto nel relativo strumento normativo deve essere conservata per almeno 10 anni, o comunque per la durata prevista dalle normative locali applicabili.

8. Rapporti con Intermediari bancari

- Codice di condotta: sono previsti specifici principi riguardanti la corretta gestione delle attività afferenti l'effettuazione delle operazioni bancarie.
- Cash Pooling: la Società ha stipulato un contratto di cash pooling con Casa Madre; pertanto, Daiichi Sankyo non ha necessità di richiedere linee di affidamento agli intermediari bancari.
- Poteri autorizzativi/Segregation of duties: è prevista la firma congiunta del Direttore Finance e dell'AD.

9. Omaggistica (strumentale)

- Codice di Condotta: sono previsti specifici principi riguardanti la corretta gestione delle attività afferenti l'erogazione di omaggi in favore di privati.
- Procedure: la Società ha adottato una procedura relativa alla gestione dei materiali promozionali nell'ambito dell'attività medico scientifica.
- Principi comportamentali e regole di condotta: la Società deve garantire il rispetto dei seguenti principi e regole di condotta nell'ambito della gestione degli omaggi erogati e/o ricevuti a/da terze parti:
 - le spese di ospitalità per viaggi, omaggi, intrattenimenti e pasti devono essere proporzionate all'occasione, rientrare nel contesto di atti di cortesia commerciale ed essere tali da non compromettere l'integrità e/o la reputazione delle parti, né tanto meno da essere interpretati da un osservatore imparziale come finalizzati a creare un obbligo di gratitudine o ad acquisire vantaggi in modo improprio. Tali spese devono essere comunque conformi alle politiche della Società, nonché alle leggi e ai regolamenti locali del Paese di riferimento.

- Le spese sostenute e le attività intraprese nell'ambito dell'ospitalità, dei viaggi, degli omaggi, degli intrattenimenti e dei pasti devono essere trasparenti, registrate e supportate da idonea documentazione.
- Chiunque riceva offerte di omaggi o trattamenti di ospitalità o vantaggi economici o altre utilità che non possano essere considerati come atti di cortesia commerciale di modico valore, deve rifiutarli e informare immediatamente il Referente competente.

10. Tenuta della contabilità, redazione del bilancio, delle comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge o per disposizione dell'autorità di vigilanza:

- Codice di Condotta: sono previsti specifici principi riguardanti il corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti similari;
- Procedura: è stata formalizzata una procedura rivolta alle funzioni coinvolte nel processo di formazione del bilancio (cfr. Procedura "Bilancio e contabilità"), che stabilisce, tra l'altro, quali dati e notizie debbono essere forniti all'Amministrazione, e che ogni operazione aziendale che si riflette sul sistema contabile deve avvenire sulla scorta di adeguata evidenza documentale.
- Lettere di attestazione: è stabilito che il Responsabile di funzione che fornisce dati ed informazioni relative al bilancio o altre comunicazioni sociali, deve sottoscrivere una dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni trasmesse.
- Riunioni: è prevista l'effettuazione di una riunione annuale, prima della seduta del CdA di approvazione del bilancio, tra il Collegio Sindacale, la società di revisione, il Direttore Amministrazione e Finanza e l'OdV che abbia per oggetto le risultanze dell'attività di bilancio.
- Documentazione: è stabilito che la bozza del bilancio ed i suoi allegati siano trasmessi al Consiglio di Amministrazione con congruo anticipo rispetto alla riunione per l'approvazione del bilancio.
- Archiviazione: sono state stabilite specifiche modalità di archiviazione della documentazione originata nello svolgimento dell'attività di formazione del bilancio, ed individuati i soggetti responsabili della conservazione della stessa.

11. Gestione dei rapporti con i soci ed il Collegio Sindacale

- Codice di Condotta: è prevista l'osservanza dei principi e delle regole di condotta stabilite dal Codice di Condotta adottato dalla Società.
- Corporate Governance: sono previste riunioni periodiche tra gli organi di controllo (Collegio Sindacale, Società di revisione) e l'OdV.

2. Recenti innovazioni in materia di abuso di mercato, riguardanti le società soggette al TUF (Testo Unico della Finanza)

L'articolata disciplina introdotta dalla Legge n. 62 del 18 aprile 2005 (Legge Comunitaria 2004), induce ad affrontare in termini di maggiore dettaglio gli illeciti in materia di abuso di mercato, al fine di cogliere compiutamente le ricadute in termini negativi per la società, connesse alla realizzazione dei reati in esame.

L'art. 9 della Legge citata, che ha recepito la Direttiva 2003/6/CE sugli abusi di mercato, oltre ad avere apportato una serie di modifiche al D. Lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza - TUF) ha altresì, introdotto nel corpo del D. Lgs. 231/2001 un nuovo art. 25-sexies, relativo alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Tra i principali interventi al TUF si segnalano l'aggiornamento della disciplina degli emittenti in tema di informativa societaria, l'ampliamento dei poteri di vigilanza e di indagine della CONSOB, la revisione dei reati in tema di abusi di mercato, nonché l'introduzione di nuovi illeciti amministrativi in materia. A quest'ultimo riguardo, la nuova disciplina, oltre a sancire un inasprimento delle pene previste per i suddetti reati, ha stabilito per gli abusi di mercato un sistema fondato sul c.d. "doppio binario", in base al quale, accanto alle sanzioni penali previste in materia, si aggiungono specifiche sanzioni amministrative di natura pecuniaria, irrogate direttamente dalla

CONSOB, per il caso in cui un'identica azione commissiva realizzata, anche colposamente, sia configurabile come illecito amministrativo.

Sulla base della normativa in esame, attualmente, l'ente può essere chiamato a rispondere sia degli illeciti penali che degli illeciti amministrativi previsti in materia di abusi di mercato. Nel primo caso, è stato ampliato il novero dei reati presupposto presi in considerazione dal D. Lgs. 231/01, ricomprendendo anche gli innovati illeciti penali di "abuso di informazione privilegiata" (art. 184 TUF) e di "manipolazione del mercato" (art. 185 TUF). Nel secondo caso l'ente, trattandosi di un'ipotesi autonoma di illecito amministrativo, risponde all'ex art. 187-quinquies TUF, essendo applicabili alle persone giuridiche i nuovi omonimi illeciti amministrativi ("abuso di informazione privilegiata" ex art. 187-bis e "manipolazione del mercato" ex art. 187-ter TUF), introdotti anch'essi dalla Legge Comunitaria 2004. Con riferimento all'ambito di applicazione dei nuovi illeciti penali ed amministrativi di abuso di mercato, occorre precisare che l'art. 182 TUF, dando attuazione a quanto previsto dall'art. 10 della *Direttiva Market Abuse*, sancisce la punibilità anche per quelle condotte commesse all'estero, qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano. Segnatamente, con riguardo alla responsabilità amministrativa della persona giuridica ex art. 25-sexies D. Lgs. n. 231 del 2001, si segnala quanto segue.

Il nuovo art. 25-sexies, sancisce, come si è detto, l'applicabilità anche nei riguardi delle persone giuridiche dei nuovi illeciti penali di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato di cui agli artt. 184 e 185 TUF.

La prima figura di reato, che è stata revisionata dalla Legge Comunitaria 2004, è quella relativa all'abuso di informazioni privilegiate (il c.d. "*insider trading*"). Tale fattispecie si configura quando chiunque (c.d. "*insider primari*"), essendo in possesso di informazioni privilegiate, in ragione:

- della sua qualità di membro dell'organo di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente;
- della partecipazione al capitale dell'emittente;
- dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica o di un ufficio;
- della preparazione o esecuzione di attività delittuose:
 - a. acquisti, vendita o compia operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi su strumenti finanziari, utilizzando le informazioni medesime;
 - b. comunichi tali informazioni ad altri al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
 - c. raccomandi o induca altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di talune delle operazioni sopra indicate.

La nuova formulazione dell'art. 184 TUF ricalca in sostanza il testo precedentemente in vigore e prevede come principali elementi aggiuntivi:

- l'individuazione dei possibili autori di reato non più solo con riferimento a chi sia in possesso di tali informazioni in ragione "dell'esercizio di una funzione anche pubblica, di una professione o di un ufficio", ma altresì in ragione della specifica "qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente";
- l'estensione dell'ipotesi di reato anche a coloro (c.d. "*criminal insider*") che, a seguito di attività delittuose (es.: violazione di sistemi informatici), vengano in possesso di informazioni privilegiate e le utilizzino a scopi speculativi;
- l'incremento delle sanzioni penali previste ora nella reclusione da 2 a 12 anni e la multa da 40 mila a 6 milioni di euro;
- l'ampliamento della nozione di strumenti finanziari ai fini del reato, includendovi quelli il cui valore dipende dagli strumenti ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata relativa domanda in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione.

Inoltre, la nuova disciplina, rispetto alla precedente, non prevede più la punibilità a titolo penale dell'"*insider secondario*" (ovvero di colui che abbia ottenuto direttamente o indirettamente le informazioni privilegiate dagli *insider primari*). L'illecito commesso dall'*insider secondario* può, però, essere punito come illecito amministrativo ex art. 187-bis TUF.

La seconda figura di reato, di cui al nuovo art. 185 del TUF, è quella relativa alla "manipolazione del mercato", che riprende la fattispecie descritta dall'illecito penale dell'agiotaggio previsto dall'art. 2637 cod. civ.

Tale ipotesi di reato si configura quando: "Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari".

La nuova disposizione ricalca sostanzialmente lo schema riportato nella disposizione codicistica (che permane comunque nel codice civile per fattispecie concernenti strumenti finanziari non quotati) e presenta come elemento innovativo l'incremento delle sanzioni penali previste ora nella reclusione da 2 a 12 anni e con l'aggiunta di una multa (in precedenza non contemplata) da 40 mila a 10 milioni di euro.

È lasciata al giudice la concreta determinazione del valore della singola quota, in base alle condizioni economico-

patrimoniali dell'ente, mentre il numero delle quote è parametrato alla gravità del fatto.

Comunque in tali ipotesi non possono trovare applicazione le sanzioni interdittive. È, tuttavia, possibile che la sanzione pecuniaria venga aumentata dal giudice fino a dieci volte il prodotto o il profitto derivante dalla commissione del reato, ove tale prodotto o profitto sia di rilevante entità.

Il nuovo art. 187-*quinquies* TUF prevede, invece, una specifica responsabilità dell'ente in relazione ai nuovi illeciti amministrativi di cui agli artt. 187-*bis* (abuso di informazioni privilegiate) e 187-*ter* TUF (manipolazione del mercato) commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che:

- a. rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale;
- b. esercitino, anche di fatto, la gestione o il controllo dell'ente medesimo;
- c. siano sottoposte a direzione o vigilanza di uno dei soggetti sub a) e b).

La società, ritenuta responsabile di tale illecito amministrativo, incorrerà nel pagamento di una somma di denaro pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti amministrativi delle persone fisiche di cui agli artt. 187-*bis* e 187-*ter* TUF, eventualmente aumentata fino a dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dalla commissione di tali illeciti, quando il prodotto o il profitto medesimo sia di rilevante entità.

Anche per gli illeciti amministrativi, ai fini dell'esonero dalla responsabilità, graverà sulla società l'onere di fornire la prova che le persone di cui ai punti sub a), b) e c) abbiano agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

A differenza di quanto si è detto a proposito dell'onere della prova per i casi di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D. Lgs. 231/2001, il terzo comma dell'art. 187-*quinquies* non distingue il caso in cui l'autore sia un soggetto in posizione apicale dal caso in cui rivesta una posizione subordinata, prevedendo in entrambe le ipotesi l'onere probatorio a carico della persona giuridica.

Risultano espressamente applicabili, in quanto compatibili, gli artt. 6, 7, 8 e 12 del D. Lgs. n. 231 del 2001.

Per cogliere la portata di tale estensione di responsabilità per le persone giuridiche, occorre soffermarsi ad analizzare le nuove figure di illeciti amministrativi, introdotte dalla Legge Comunitaria 2004, relative all'abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* TUF) e alla manipolazione del mercato (art. 187-*ter* TUF), le cui definizioni riprendono nei tratti essenziali quelle delineate nelle rispettive fattispecie penali, ma se ne distinguono richiedendo, quale elemento soggettivo, anche la sola colpa e non necessariamente il dolo. L'art. 187-*bis*, infatti, punisce con l'illecito amministrativo per "abuso di informazioni privilegiate" anche chiunque commetta la condotta ivi prevista "potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle informazioni". L'art. 187-*ter* sanziona, invece, chi diffonde informazioni o voci false o fuorvianti che "siano suscettibili di fornire indicazioni false o fuorvianti in merito agli strumenti finanziari", mentre l'omonimo illecito penale ex art. 185 TUF richiede che le notizie debbano essere "concretamente idonee" ad alterare i prezzi per integrare il reato.

Ne consegue una più ampia portata applicativa degli illeciti amministrativi rispetto a quelli penali, che discende non solo dalla formulazione più ampia delle fattispecie considerate, ma anche dalla circostanza che il dolo non è richiesto come requisito soggettivo generale.

Passando ad un'analisi più puntuale dell'illecito amministrativo ex art. 187-*bis* TUF, rubricato "abuso di informazioni privilegiate", la condotta in esso prevista ricalca sostanzialmente quella già contemplata dall'illecito penale. A differenza di quest'ultimo, si vengono a considerare nell'area di punibilità dell'illecito amministrativo le ipotesi di *tippee trading* (vale a dire l'illecito commesso da colui c.d. *insider secondario* che, anche incidentalmente, venga in possesso di informazioni riservate), che in precedenza erano ricomprese nell'ambito dell'illecito penale.

Per quanto concerne, invece, la manipolazione del mercato, la definizione data per l'illecito amministrativo risulta più dettagliata rispetto a quella fornita per l'illecito penale in quanto comprende come fattispecie:

- a. le operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- b. le operazioni di ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- c. le operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- d. gli altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Sono, comunque, fatte salve specifiche ipotesi di non punibilità; il quarto comma dell'art. 187-*ter* sancisce che non è perseguibile colui che dimostri di aver agito per motivi legittimi ed in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

La competenza, per l'accertamento di tali illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato e per l'irrogazione delle relative sanzioni, risulta rimessa direttamente alla competenza esclusiva della CONSOB (mentre in precedenza per altri illeciti amministrativi era attribuita al Ministero dell'Economia e delle Finanze che agiva su richiesta della CONSOB o della Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze).

Avuto riguardo all'analitica descrizione delle fattispecie sopra riportate la Società, allo stato attuale, non deve ritenersi inclusa nell'ambito di applicazione delle suddette fattispecie, in quanto non soggetta agli obblighi del TUF, essendo né quotata né emittente titoli diffusi al pubblico.

5. Parte speciale

- c. **Reati in materia di falsita' in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento ai sensi del D. Lgs. 231 /2001**

1. **Reati in materia di falsita' in moneta, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**

1.1 I delitti contro la fede pubblica : falsità in moneta, in carte di pubblico credito e in valori di bollo

I reati di seguito descritti sono stati introdotti con l'inserimento dell'art. 25-bis del D. Lgs. 231/01 ad opera dell'art. 6 del D.L. 25 settembre 2001 n. 350, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001 n. 409. Si riporta, di seguito, una descrizione in forma sintetica dei reati in esame.

- art. 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate). La norma punisce la contraffazione ovvero l'alterazione di monete (nazionali o straniere), l'introduzione nello Stato di monete alterate o contraffatte, l'acquisto di monete contraffatte o alterate al fine della loro messa in circolazione;
- art. 454 c.p. (Alterazione di monete). La norma punisce chiunque altera monete scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette uno dei fatti indicati nell'articolo precedente;
- art. 455 c.p. (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate). La norma punisce chiunque fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate al fine di spenderle o metterle comunque in circolazione;
- art. 457 c.p. (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede). La norma punisce chi spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate ricevute in buona fede;
- art. 459 c.p. (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati). La norma punisce i comportamenti previsti dagli artt. 453, 455 e 457 c.p. anche in relazione alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti;
- art. 460 c.p.(Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo). La norma punisce la contraffazione della carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, nonché l'acquisto, la detenzione e l'alienazione di tale carta contraffatta;
- art. 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata). La norma punisce la fabbricazione, l'acquisto, la detenzione o l'alienazione di filigrane, strumenti informatici, o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, valori di bollo o carta filigranata, nonché di ologrammi o di altri componenti della moneta destinati alla protezione contro la contraffazione o l'alterazione;
- art. 464 c.p. (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati). La norma punisce l'utilizzo di valori bollati contraffatti o alterati, anche se ricevuti in buona fede.

Tali fattispecie di reato sono state oggetto di un'analisi preliminare svolta, pur senza l'ausilio di uno specifico questionario, sulla base di valutazioni che hanno preso a riferimento parametri quali la peculiarità del business aziendale, l'eventuale utilizzo di moneta, carte di pubblico credito e valori di bollo nell'esercizio delle proprie attività e la disponibilità massima utilizzabile per ciascuno strumento di pagamento.

Alla luce di tale valutazione, non è stata riscontrata alcuna attività sensibile riferibile a tale categoria di reati.

1.2 I delitti contro la fede pubblica: falsità in strumenti o segni di riconoscimento

La L. 99/2009 ha ulteriormente ampliato il catalogo dei reati-presupposto afferenti l'art. 25-bis del D. Lgs. 231/2001, mediante l'inserimento degli artt. 473 e 474 del c.p., di seguito definiti.

- art. 473 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni). La norma punisce la contraffazione o alterazione di marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero l'uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. La norma punisce, altresì, la contraffazione o alterazione di brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero l'uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
- art. 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi). La norma punisce, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, l'introduzione nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. La norma punisce, altresì, fuori dei casi di concorso nella contraffazione, l'alterazione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita, la messa in vendita o la messa altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, di prodotti di cui al primo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Tali fattispecie di reato sono poste a tutela della fede pubblica in senso oggettivo, ovvero intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione.

Il reato di cui all'art. 473 c.p. si configura come reato di pericolo concreto, posto che l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato non richiede l'effettiva lesione della fede pubblica, bensì richiede la specifica attitudine offensiva della condotta, ovvero l'effettivo rischio di confusione per la generalità dei consumatori. La registrazione del marchio/brevetto, secondo le norme interne, i regolamenti comunitari e internazionali, costituisce elemento essenziale per l'integrazione del reato.

Le condotte, dunque, che tale reato è volto a reprimere sono la contraffazione o l'alterazione di marchi, segni distintivi o brevetti registrati. Con la prima, deve intendersi la condotta tesa a far assumere al marchio falsificato qualità tali da far ingenerare confusione sull'autentica provenienza del prodotto, con possibile induzione in inganno dei consumatori; mentre con la seconda, si intende la modificazione, anche parziale, di un marchio genuino.

La fattispecie di cui all'art. 474 c.p., invece, è sussidiaria rispetto a quella dell'art. 473 c.p., ovvero solo chi non è concorso nella contraffazione può rispondere dell'introduzione nello Stato o della messa in commercio. Tale fattispecie, dunque, punisce le condotte di introduzione nel territorio dello Stato di merci con marchi contraffatti e quelle di chi detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione i prodotti contraffatti. Ai fini della punibilità vi deve essere un dolo specifico rappresentato dal profitto, ed un dolo generico relativo alla consapevolezza della contraffazione del marchio altrui.

Ai fini di tali fattispecie di reato, *per marchi d'impresa*, si intende tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente (le parole/nomi di persona, disegni, lettere, forme, tonalità cromatiche) e atti a distinguere i prodotti dall'azienda da quelli di altra impresa; *per segni distintivi*, si intende ciò che più genericamente identifica l'impresa, ovvero la ditta, l'insegna, il marchio.

I brevetti, invece, riguardano le invenzioni nuove, che implicano dunque un'attività inventiva, e sono atte ad avere un'applicazione industriale; infine, *per disegni e modelli*, si intendono le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale, ovvero dei materiali del prodotto o del suo ornamento, a condizione che siano nuovi (*ovvero nessun disegno o modello identico sia stato divulgato anteriormente*) e abbiano carattere individuale (*ovvero quando l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce da quella suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello già registrato, esposto, messo in commercio o in altro modo reso pubblico*).

Le attività sensibili, individuate con riferimento ai reati in materia di falsità negli strumenti o segni di riconoscimento richiamati dall'art. 25-bis del D. Lgs. 231/2001, sono elencate nella tabella seguente.

	MACROAREE A RISCHIO	ATTIVITA'
1	Attività di registrazione e monitoraggio di marchi e brevetti	Gestione delle attività di registrazione presso l'autorità competente di marchi e brevetti, di monitoraggio delle scadenze e di verifica dell'effettiva tutela in caso di acquisizioni di marchi/brevetti o di licenze d'uso da terzi.

1.3 Controlli specifici relativi alle aree di rischio sopra identificate

Controlli esistenti

- Codice di Condotta: sono stati previsti specifici principi a tutela della proprietà intellettuale.
- Monitoraggio: attività di gestione e monitoraggio del processo di registrazione marchi/brevetti da parte di Casa Madre.

5. Parte speciale

- d. Reati realizzati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, reati contro la personalità individuale e pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ai sensi del D. Lgs. 231 /2001

1. Reati realizzati con finalità di terrorismo o di eversione all'ordine democratico, reati contro la personalità individuale e pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

1.1 I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico richiamati dal D. Lgs. 231/2001

Si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei contenuti dell'art. 25-quater (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico) introdotto, nel corpo del D. Lgs. 231/2001, dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7.

L'articolo in esame prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive alla società, qualora all'interno della medesima siano realizzati, taluni delitti in materia di terrorismo o contro l'ordine democratico, ovvero ne sia agevolata l'esecuzione.

Si tratta, in particolare, dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali" (art. 25-quater, comma 1), nonché dei delitti, diversi da quelli indicati, "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999" (art. 25-quater, comma 4).

La genericità dei richiami operati dall'art. 25-quater crea non pochi problemi con riferimento all'esatta individuazione delle fattispecie delittuose che possono comportare l'applicazione della disciplina prevista dal D. Lgs. 231/2001. Quanto alla categoria dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali", si possono, tuttavia, individuare quali principali reati presupposto della responsabilità ex D. Lgs. 231/2001:

- art. 270-bis c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico). Detta norma punisce chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive dell'ordinamento democratico.
- art. 270-ter c.p. (Assistenza agli associati). Detta norma punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive.

Per quanto, invece, concerne i reati di cui alla Convenzione di New York, si rileva che quest'ultima punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere:

- atti diretti a causare la morte o gravi lesioni di civili, quando con ciò si realizzi un'azione finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale;
- atti costituenti reato ai sensi delle Convenzioni in materia di sicurezza del volo e della navigazione; tutela del materiale nucleare; protezione di agenti diplomatici; repressione di attentati mediante uso di esplosivi.

La punibilità sussiste per tutti i complici ed anche qualora i fondi non vengano poi effettivamente usati per il compimento dei reati sopra descritti.

1.2 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

L'articolo 25 quater 1 del D. Lgs. 231/2001 relativo alle "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili" è stato introdotto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7.

L'articolo in esame prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive alla società, qualora all'interno della medesima siano realizzati i delitti di cui all'art. 583-bis del codice penale. La norma punisce chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione agli organi genitali femminili.

1.3 I reati contro la personalità individuale

Il quadro delle misure introdotte dalla legge 1 agosto 2003, n. 228, per reprimere il fenomeno della tratta di persone, si completa con la previsione di sanzioni pecuniarie ed interdittive nei confronti degli enti, nei termini chiariti nella parte generale del presente modello, allorché i soggetti che li rappresentino o che ricoprano le particolari cariche previste dal Decreto, commettano reati contro la personalità individuale.

A tal fine l'art. 5, introduce nel corpo del D. Lgs. 231/01 l'art. 25-quinquies, rubricato:

"Sanzioni amministrative nei confronti di persone giuridiche, società e associazioni per delitti contro la personalità individuale".

Segnatamente, i delitti presi in considerazione sono:

- art. 600 c.p. (*Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù*). La norma punisce chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.
- art. 600 bis c.p. (*Prostituzione minorile*). La norma punisce chiunque induce una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero favorisce o sfrutta la prostituzione minorile.
- art. 600 ter c.p. (*Pornografia minorile*). La norma punisce chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico, ovvero ancora chi fa commercio di detto materiale pornografico.
- art. 600 quater c.p. (*Detenzione di materiale pornografico*). La norma punisce chiunque al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600 ter c.p., consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento dei minori degli anni diciotto.
- Art. 600 quinquies c.p. (*Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile*) La norma punisce chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.
- art. 601 c.p. (*Tratta di persone*). La norma punisce chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'art. 600 c.p. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza o minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di danaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato a trasferirsi al suo interno.
- Art. 602 c.p. (*Acquisto o alienazione di schiavitù*). La norma punisce chiunque, fuori dei casi indicati nell'art. 601 c.p., acquista aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'art. 600.

Tutte le categorie di reato (con finalità di terrorismo, contro la personalità individuale e le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) sono state trattate sulla base di un'analisi preliminare effettuata senza l'ausilio di questionari, in quanto:

- l'impossibilità giuridica di circoscrivere tali categorie di reati (trattandosi di una tipologia che, poichè caratterizzata dal riferimento finalistico della condotta, è suscettibile di applicabilità alla quasi totalità di tutti i reati previsti dal nostro ordinamento) avrebbe reso oltremodo difficoltoso effettuare l'individuazione delle aree di rischio con la stessa metodologia seguita per gli altri reati previsti dal D. Lgs. 231/01;
- è stata ravvisata la difficoltà di conciliare tale tipologia di reati con l'attività tipica svolta dalla Società.

Dall'analisi preliminare svolta non sono emerse attività sensibili, tuttavia, si evidenzia che il Codice di Condotta della Società ed il Corporate Compliance Program di gruppo, che costituiscono parte integrante del presente Modello, contengono principi etici volti al rispetto ed alla tutela dei beni giuridici presi in considerazione dalle fattispecie di reato in esame.

5. Parte speciale

- e. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 231 /2001

1. Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Con l'approvazione della L. 3 agosto 2007 n. 123, in vigore dal successivo 25 agosto, è operativa l'estensione della responsabilità dell'ente ai reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni colpose gravi e gravissime (art. 590, co. 3, c.p.) commesse in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'articolo 9 prevede, infatti, l'inserimento dell'articolo 25-septies che estende la responsabilità amministrativa degli enti a tali fattispecie di reato e prevede per l'ente una sanzione non inferiore a 1000 quote e l'applicabilità delle sanzioni interdittive da tre mesi ad un anno.

L'impatto di tale intervento normativo è stato senz'altro significativo, considerando, soprattutto, che per la prima volta è stata prevista la punibilità degli enti (tra l'altro anche con sanzioni interdittive) per delitti perseguibili a titolo colposo mentre sino ad oggi tutti i reati presupposto prevedevano la sussistenza del dolo (coscienza e volontarietà dell'azione criminosa).

1.1 Lesioni colpose ed omicidio colposo

Il delitto di **lesioni personali colpose** è previsto dall'art. 590 del Codice Penale che distingue tre diverse ipotesi di lesione (lieve, grave e gravissima), la cui pena è commisurata alla gravità dell'evento cagionato. Per stabilire quando ricorra l'una o l'altra ipotesi sono dettati precisi criteri normativi, secondo cui la lesione è da considerarsi grave:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, c.p.);

mentre è da considerarsi gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.).

Il reato di **omicidio colposo** è previsto dall'art. 589 del Codice Penale: "*Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. [...]*". In particolare, stabilisce il secondo comma dell'art. 589 c.p. nella formulazione introdotta con il D.L. 23.5.2008 n. 92, convertito in Legge 24.7.2008 n. 125 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), che "*Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni*".

1.2 Le norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Le norme antinfortunistiche, dirette alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro richiamate dagli articoli del Codice Penale trovano, nella legislazione vigente, fondamentale regolamentazione nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 (di seguito "Testo Unico sulla Sicurezza" o, semplicemente "TUS"). Il Documento di Valutazione Rischi (di seguito "DVR") è il documento in cui deve essere formalizzata l'attività di valutazione di "tutti rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori" (ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori particolari) (art. 28 comma 1 del T.U.), che il datore di lavoro, unitamente agli ulteriori soggetti identificati dalla normativa in parola, deve effettuare.

Il processo di valutazione rischi richiesto dal Testo Unico deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza. Detto documento impone l'ulteriore obbligo di individuazione ed attuazione di specifiche misure preventive di tutela, nonché la predisposizione di idonei Dispositivi di Protezione Individuale (di seguito "DPI").

Quando il TUS si rivolge ai lavoratori, a differenza di quanto stabilito dall'ex D. Lgs. 626/94, intende riferirsi alla persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.

Pertanto, il Testo Unico amplia il campo di applicazione, prendendo in considerazione tutti i lavoratori, subordinati e autonomi, nonché i soggetti ad essi equiparati, con eccezione degli addetti ai servizi domestici e familiari (per esempio colf e badanti).

1.3 Il Modello organizzativo con riferimento ai reati di cui all'art. 25-septies

L'art. 5 del D. Lgs. 231/01 richiede, per la configurabilità della responsabilità dell'ente, che il reato sia stato commesso nell'"interesse o a vantaggio" dell'ente stesso.

Avuta considerazione della natura colposa dei reati di cui alla presente sezione, che sono caratterizzati dalla mancanza di volontà dell'evento da parte del soggetto agente (e peraltro escludendosi la possibilità che sussista un interesse diretto della Società all'accadimento dell'evento infortunistico), si ritiene che, come evidenziato dalle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 (testo aggiornato al 31 marzo 2008 e successivamente approvato da parte del Ministero della Giustizia), il vantaggio per l'ente si possa ravvisare nel risparmio di costi e/o tempi che si possa conseguire nel non dare piena attuazione ai presidi richiesti dalle norme a tutela della salute e sicurezza dei dipendenti.

Ulteriormente, la causa di esclusione della responsabilità per l'ente di cui all'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 deve essere valutata in relazione alla struttura colposa del reato. Per i reati dolosi risulta coerente, a norma dell'art. 6 citato, considerare "incolpevole" l'ente che dimostra che il reato è stato posto in essere aggirando fraudolentemente il sistema di controlli finalizzato a prevenire detta tipologia di reati. Diversamente, in un reato colposo dove la volontarietà è limitata alla condotta e non anche all'evento, non si potrà dimostrare che l'agente ha perseguito l'evento aggirando fraudolentemente i presidi posti dalla Società.

Si ritiene pertanto che, volendo conservare efficacia esimente al Modello organizzativo, sarà necessario dimostrare che la condotta posta in essere dal soggetto agente volontariamente disattende le regole e procedure interne che l'ente si è dato per garantire il pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute dei dipendenti, nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza da parte dell'apposito organismo a ciò preposto.

Il Testo Unico, inoltre, all'art. 30 pone uno specifico riferimento al Modello di organizzazione e di gestione ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il quale al co.5 introduce una presunzione di conformità del Modello ai requisiti richiesti dal medesimo articolo al co. 1, qualora la Società si sia dotata di un sistema di gestione della sicurezza conforme alle Linee Guida Uni-Inail ovvero al British Standard OHSAS 18001.

1.4 Controlli specifici relativi alle aree di rischio identificate

Attività sensibili

La peculiarità della previsione normativa, che differenzia i reati colposi di cui all'art. 25 *septies* dalle altre tipologie di reati presupposto sin qui esaminate, non consente, invero, di escludere *ex ante* alcuna attività o settore aziendale dall'ambito operativo del citato art. 25 *septies*. Pertanto, quale attività sensibile ai sensi del D. Lgs. 231/2001, si rileva **la più ampia attività di gestione del sistema di prevenzione e protezione per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.**

Controlli esistenti

- Codice di Condotta: sono stati previsti specifici principi a tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- Deleghe: è definito un sistema di deleghe in materia di sicurezza sul lavoro, secondo il quale ciascuna delega è redatta per iscritto e determina le funzioni assegnate, assicurando la coerenza del sistema di deleghe, dei poteri di firma e di spesa con le responsabilità assegnate.
- Responsabilità: i compiti e le responsabilità di dirigenti, preposti, addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito "SPP") e addetti alle squadre di emergenza e di soccorso, nonché le mansioni di ciascun dipendente della Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono descritte e formalizzate.
- Valutazione dei rischi: la Società, in applicazione di quanto previsto dal TUS, effettua, ed aggiorna su base continuativa, la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, tenendo adeguatamente conto di ogni mutamento intervenuto nei processi operativi e nell'organizzazione del lavoro e/o dei luoghi di lavoro medesimi. La valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione e protezione che si ritengono necessarie e/o opportune trovano adeguata formalizzazione nello specifico Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito "DVR").
- Procedure: la Società ha adottato una specifica procedura volta a regolamentare le *attività di gestione delle emergenze e di evacuazione degli edifici in sicurezza, di organizzazione delle squadre di emergenza e di soccorso, di gestione della segnaletica di emergenza ed antincendio*, nonché le modalità di rilevazione e segnalazione degli infortuni e "quasi infortuni".
- Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI): la Società, con la redazione del DUVRI (ove ricorrono le condizioni previste dall'art. 26 del TUS), garantisce idoneo coordinamento delle imprese appaltatrici e/o dei lavoratori autonomi che operano presso la Società, fornendo loro dettagliate informazioni sullo specifico rischio esistente nell'ambiente in cui sono chiamate ad operare e sulle misure di prevenzione e protezione e di emergenza adottate. A tal proposito, la Società ha formalizzato una specifica procedura per la gestione degli adempimenti normativi connessi ai contratti di appalto o outsourcing.
- Manutenzione degli impianti e apparecchiature da lavoro: la gestione delle attività di manutenzione è attuata con il supporto di società esterne. Ciascun intervento di manutenzione viene adeguatamente tracciato e registrato.
- Monitoraggio: le attività di monitoraggio e verifica tecnica dei luoghi di lavoro e del rispetto delle procedure di gestione della sicurezza e salute dei lavoratori sono effettuate periodicamente, per gli ambiti di competenza, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), dal Medico competente e da eventuali esperti terzi appositamente incaricati. Di tali attività di verifica e monitoraggio e delle relative risultanze è tenuta traccia con l'archiviazione e conservazione delle evidenze documentali prodotte.
- Informazione e formazione: la Società prevede periodicamente iniziative di informazione e formazione nei confronti dei lavoratori in merito alle materie antinfortunistiche in generale, ai rischi cui sono sottoposti con riferimento alla specifica mansione da svolgere, ad eventuali rischi specifici (quali il rischio derivante dall'utilizzo di videoterminali, etc.), alle misure di prevenzione e comportamenti da adottare, all'organizzazione del SPP e delle squadre di emergenze e di soccorso, nonché degli obblighi cui sono tenuti per la protezione dell'incolumità e della salute propria, dei colleghi e di terzi. Le iniziative formative sono registrate e prevedono la rilevazione delle presenze ed un test finale di apprendimento.
- Riunioni periodiche con l'OdV: sono previste, almeno su base annuale, riunioni periodiche dell'Organismo di Vigilanza con RSPP e con soggetti incaricati di verificare la conformità delle attività alle procedure in materia di sicurezza;
- Flussi informativi: sono previsti specifici flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte del RSPP e degli altri incaricati della sicurezza, per i quali si rinvia alla specifica procedura "Sistema di reporting all'Organismo di Vigilanza" che è parte integrante del presente Modello.

Inoltre, con riferimento agli specifici rischi di cui all'art. 25-septies la Società ha provveduto ad adeguare il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, stabilendo i seguenti elementi di controllo, principi di comportamento specifici e specifici elementi organizzativi.

Principi di comportamento specifici

a. principi in materia di struttura organizzativa della Società

- devono essere resi noti a tutti i livelli dell'organizzazione le funzioni ed i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), degli eventuali Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), dei Responsabili dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), e degli addetti alla gestione delle emergenze, nonché i compiti e le responsabilità del medico competente;
- i dirigenti e i preposti interni e gli eventuali consulenti esterni e i soggetti previsti in materia di sicurezza dei

luoghi di lavoro (tra cui, l'RSPP, il medico competente, eventuale personale tecnico, etc.) devono essere scelti sulla base di requisiti di professionalità e competenza degli stessi, motivando adeguatamente le scelte effettuate;

b. principi in materia di attività di formazione ed addestramento

- deve essere garantita adeguata conoscenza della normativa applicabile in materia infortunistica ai soggetti responsabili della sicurezza, all'RSPP ed agli addetti al sistema prevenzione e protezione ed agli addetti alle squadre di pronto soccorso ed emergenza;
- deve essere adeguatamente programmata ed effettuata la formazione e informazione dei dipendenti e dei collaboratori a progetto della Società con riferimento alle materie antinfortunistiche in generale ed ai rischi cui sono sottoposti con riferimento alla specifica mansione da svolgere, ad eventuali rischi specifici (quali il rischio VDT, uso di sostanze pericolose, etc.), ed alle misure di prevenzione e comportamenti da adottare;
- il personale deve essere costantemente formato ed informato in merito alle misure di prevenzione e protezione (ivi compresi i dispositivi di prevenzione individuale) adottati e deve essere pienamente consapevole degli obblighi ai quali è tenuto per la protezione dell'incolumità e della salute propria, dei colleghi e di terzi;

c. principi relativi ad attività di gestione operativa in materia di sicurezza

- deve essere adeguatamente effettuata, ed aggiornata su base continuativa, la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal Testo Unico, tenendo adeguatamente conto di ogni mutamento intervenuto nei processi produttivi nell'organizzazione del lavoro e/o dei luoghi di lavoro;
- deve essere data adeguata attuazione ed aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi come identificati nell'attività di valutazione rischi;
- deve essere predisposta adeguata segnaletica nei luoghi di lavoro e devono essere garantiti adeguati mezzi di protezione individuale ai dipendenti;
- devono essere individuati eventuali rischi specifici e devono essere attuate le misure di protezione relative;
- devono essere adeguatamente organizzate le squadre di soccorso ed emergenza ed adeguatamente predisposte e formalizzate le procedure e i manuali di gestione delle emergenze ed effettuate le prove periodiche ivi previste (Procedura "Piano di emergenza");
- l'attività di manutenzione dei luoghi di lavoro, di controllo periodico, manutenzione e verifica degli impianti e delle attrezzature di lavoro (ivi comprese le autovetture aziendali) deve essere organizzata in maniera adeguata e, comunque, idonea a garantire la prevenzione di danni, infortuni derivanti da inadeguatezze, scorretto uso od altre problematiche tecniche e la sicurezza, in linea con le prescrizioni di legge;
- deve essere garantita la consultazione dei lavoratori nelle materie attinenti alla sicurezza così come prevista dalla normativa vigente;
- deve essere garantito idoneo coordinamento delle diverse imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi che operano presso la Società, anche attraverso riunioni periodiche dell'RSPP con i responsabili delle imprese e i lavoratori autonomi;

d. principi in materia di attività di monitoraggio, ispezione e controllo

- deve essere predisposta e mantenuta adeguata documentazione delle attività effettuate in ambito della gestione della sicurezza quali quelle sopra elencate;
- deve essere effettuata adeguata registrazione, monitoraggio ed analisi degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e delle relative cause anche al fine di ridurne l'incidenza;
- devono essere programmate, effettuate, documentate e registrate le attività di verifica ed ispezione tecnica dei luoghi e delle attività di lavoro su base continuativa da parte dell'RSPP, del Medico competente, e di eventuali esperti terzi, e devono essere tempestivamente sanate le eventuali difformità riscontrate;
- devono essere programmate, effettuate, documentate e registrate attività di verifica dell'effettiva attuazione delle procedure previste in materia di sicurezza e del rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia.

e. principi di comportamento per tutti i dipendenti e collaboratori a progetto che operano presso la Società

- devono essere osservate le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite in materia di sicurezza anche con specifico riferimento alla mansione ricoperta ed all'utilizzo di DPI;

- devono essere utilizzati correttamente, secondo le istruzioni impartite e le procedure esistenti, apparecchiature, utensili, mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro nonché tutti i dispositivi di sicurezza esistenti compresi i DPI;
- deve essere segnalato tempestivamente ai responsabili o agli addetti alle emergenze l'insorgere di eventuali situazioni di pericolo potenziale o reale adoperandosi, nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, al fine di attenuare dette situazioni di pericolo.

5. Parte speciale

f. Reati transnazionali ai sensi del D. Lgs. 231 /2001

1. Reati transnazionali

La legge 16 marzo 2006, n. 146, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”, ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di c.d. criminalità organizzata transnazionale. Si considera reato transnazionale “il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.”

Per “gruppo criminale organizzato”, ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, si intende “un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale”.

In linea generale, nell’ambito della più ampia definizione di reati di criminalità transnazionale e con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente ex D. Lgs. n. 231/2001, vengono in considerazione, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 146 del 2006, le fattispecie delittuose concernenti i reati di associazione, i reati di traffico di migranti e di intralcio alla giustizia, a condizione che tali condotte delittuose siano state commesse, nell’interesse o a vantaggio dell’ente, da soggetti che rivestono al suo interno un ruolo apicale o subordinato. Nello specifico le fattispecie rilevanti sono le seguenti:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del T.U. di cui al d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del T.U. di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3bis, 3 ter e 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

La legge di lotta al crimine organizzato transnazionale, con una clausola generale di chiusura (art. 10, co. 10), dispone l’applicabilità di tutte le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 ai nuovi illeciti amministrativi imputabili all’ente.

La Società, con riferimento a tali fattispecie di reato, ha provveduto ad inserire specifici principi e regole di comportamento all’interno del Codice di Condotta ed a garantire il rispetto dei principi presenti nel Corporate Compliance Program di gruppo, volti alla tutela dei beni giuridici presi in considerazione dalle fattispecie di reato in esame.

5. Parte speciale

- g. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ai sensi del D. Lgs. 231 /2001

1. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Con il D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 - in vigore dal 29 dicembre 2007 - il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. III direttiva antiriciclaggio), e alla direttiva 2006/70/CE della Commissione che ne reca misure di esecuzione. L'art. 63, co. 3, introduce nel decreto n. 231/2001 un nuovo art. 25-octies, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - artt. 648, 648-bis e 648-ter del codice penale.

La finalità del decreto n. 231/2007 consiste nella protezione del sistema finanziario dal suo utilizzo a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Tale tutela viene attuata con la tecnica della prevenzione per mezzo di apposite misure e obblighi di comportamento per una vasta platea di soggetti – individuati agli artt. 10, co. 2, 11, 12, 13 e 14 del decreto (di seguito i “**Destinatari**”) – che comprende, oltre alle banche e agli intermediari finanziari, anche gli altri soggetti a cui erano già stati estesi gli obblighi antiriciclaggio dal D. Lgs. n. 56/04: professionisti; revisori contabili; altri soggetti. Nell'ambito di tale ultima categoria rientrano, in generale, gli operatori che svolgono attività il cui esercizio è subordinato a licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi/registri o dichiarazioni di inizio attività richieste da norme di legge.

A tal proposito, merita di essere considerato l'art. 52 del decreto che obbliga i diversi organi di controllo di gestione, tra cui l'O.d.V., esistenti negli enti destinatari della disciplina a vigilare sull'osservanza della normativa antiriciclaggio e a comunicare le violazioni delle relative disposizioni di cui vengano a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti o di cui abbiano altrimenti notizia.

Si riporta, di seguito, una descrizione in forma sintetica dei reati in esame.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

L'art. 648 c.p. incrimina chi “fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare”.

Per acquisto dovrebbe intendersi l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Il termine ricevere starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

Per occultamento dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa.

Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

L'art. 648-bis c.p. incrimina chiunque “fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni

o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa".

Per sostituzione si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.

Il trasferimento consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.

Le operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza potrebbero essere considerate quelle in grado di intralciare l'accertamento da parte della autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato.

Lo scopo dell'incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai "depurati" e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite. In tal modo, la norma incriminatrice persegue anche un ulteriore obiettivo-fine, vale a dire scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere frapposte alla possibilità di sfruttarne i proventi.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Il delitto in esame risponde ad una duplice finalità: mentre in un primo momento occorre impedire che il cd. "denaro sporco", frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in un seconda fase è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.

La clausola di riserva contenuta nel comma 1 della disposizione in commento prevede la punibilità solamente di chi non sia già compartecipe del reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio. Da ciò deriva che per la realizzazione della fattispecie de qua occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre figure criminose citate, di una condotta di impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

La condotta incriminata consiste nell'impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

Le attività sensibili

Occorre innanzitutto osservare che la Società non rientra tra i Destinatari del D. Lgs. 231/2007 e quindi non è tenuta ad osservare le apposite misure e gli obblighi di comportamento di cui al citato Decreto, tuttavia ha provveduto a predisporre specifiche misure di controllo sulla base dell'analisi dei rischi di potenziale commissione dei reati di cui all'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001.

La Società, con riferimento a tali fattispecie di reato, ha proceduto ad effettuare una mappatura dei rischi e controlli attraverso specifici questionari somministrati alle seguenti funzioni: (i) Direttore Finance & IT; (ii) Chief Accountant; (iii) Purchasing Manager.

Da tale analisi si evidenziano le seguenti aree potenzialmente a rischio:

TAB. 1	MACROAREE A RISCHIO	ATTIVITA'
1	Ciclo attivo e relazioni con clienti	Identificazione della clientela e registrazione delle operazioni con gli stessi.
2	Utilizzo del contante	Pagamenti o riscossioni in contanti
3	Ciclo passivo e relazioni con i fornitori	Identificazione dei fornitori e registrazione delle operazioni con gli stessi
4	Operazioni infra-gruppo	Rapporti infragruppo e relazioni contrattuali tra la Società e Casa Madre.

Principi generali e Protocolli specifici

Qui di seguito sono elencati i principi generali ed i protocolli specifici relativi alle attività sensibili della Società con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 25-octies. La Società ha provveduto ad inserire specifici principi e regole di comportamento all'interno del Codice di Condotta volti alla tutela dei beni giuridici presi in considerazione dalle fattispecie di reato in esame.

Altresì, gli esponenti aziendali ovvero i collaboratori/partner, in virtù di apposite clausole contrattuali, devono

attenersi, tra gli altri, ai seguenti principi generali:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-octies del Decreto;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dell'anagrafica clienti/fornitori/partner anche stranieri;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, soggetti legati all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- non accettare denaro e/o titoli al portatore per un importo complessivamente superiore a 5.000 euro (come modificato dal D.L. 31/05/2010 n. 78), se non tramite intermediari a ciò abilitati;

Inoltre, la Società ha provveduto ad adottare i seguenti strumenti di controllo:

- Controlli specifici:
 - viene utilizzato un archivio informatico (SAP) finalizzato alla registrazione e archiviazione dei dati ed informazioni in merito a clienti ed operazioni;
 - è stata formalizzata una specifica procedura volta a regolamentare l'utilizzo del contante nel rispetto delle disposizioni definite dalla normativa antiriciclaggio, in particolare, assicura l'utilizzo della piccola cassa esclusivamente per specifiche operazioni (i.e. anticipi, reintegro fondi, rimborsi) e nei limiti definiti, stabilendo altresì, la possibilità di procedere a rimborso solo a seguito di preventiva autorizzazione del responsabile competente;
 - viene effettuato un costante monitoraggio dei flussi finanziari in entrata; tali controlli devono tener conto della sede legale della controparte (ad. es. paradisi fiscali, paesi a rischio di terrorismo, etc.), degli istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie. A tal proposito, la Funzione Tesoreria invia specifica informativa all'OdV in merito ai flussi finanziari, extra e/o infragruppo, che coinvolgono controparti aventi sede legale in paradisi fiscali ovvero in paesi a rischio di terrorismo, nonché in merito a rapporti finanziari intercorsi per il tramite di società fiduciarie;
 - i pagamenti sono effettuati da una funzione separata (Funzione Tesoreria) rispetto alla contabilità dei fornitori. Il processo dei pagamenti prevede un controllo automatico di quadratura tra l'ordine approvato, il ricevimento del bene/servizio e la fattura;
 - viene effettuata la verifica contabile periodica dei pagamenti e degli incassi;
 - sono definite chiare procedure di selezione dei fornitori; in particolare, per i fornitori significativi (ritenuti tali in funzione dell'afferenza a specifiche aree di rischio ai sensi del D. Lgs. 231/2001, ovvero in ragione dell'impatto sul business aziendale, etc.) la Società tiene conto di ulteriori criteri qualitativi (i.e. possesso di certificazioni di qualità, adozione di un Codice Etico e/o di un Modello organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, etc.) e procede all'attuazione di meccanismi di valutazione della prestazione effettuata dai medesimi fornitori;
 - è mantenuta evidenza documentale del processo di selezione dei fornitori ed approvazione da parte dell'adeguato livello gerarchico (in relazione all'importo dell'acquisto);
 - sono previsti controlli di riconciliazione contabile, tra le somme pagate a fronte della merce ricevuta, e riconciliazione di magazzino tra la merce effettivamente ordinata e la merce acquisita in magazzino;
 - è previsto il ricorso al processo di gara per la selezione di fornitori per acquisti superiori a determinati importi;
 - gli ordini di acquisto per servizi e beni all'interno del sistema informatico vengono approvati sulla base di definiti livelli autorizzativi (cfr. Procedura "Acquisti di beni e servizi");
 - i rapporti con i fornitori vengono disciplinati attraverso accordi quadro/contratti/lettere di incarico in cui è inserita la clausola di rispetto del Codice di Condotta adottato da Daiichi Sankyo, al fine di sanzionare condotte/comportamenti contrari ai principi etici;
 - le funzioni competenti assicurano il controllo dell'avvenuta regolarità dei pagamenti nei confronti di tutte le controparti (incluse le società dello stesso gruppo; in particolare, deve essere precisamente verificato che vi sia coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme);
 - in caso di conclusione di accordi/joint venture finalizzati alla realizzazione di investimenti deve essere garantita la massima trasparenza;
 - viene acquisita tutta la necessaria documentazione (i.e. statuto, ragione sociale, etc.) finalizzata all'identificazione dell'ente beneficiario della specifica liberalità;
 - viene mantenuta evidenza formale della lettera di richiesta dell'elargizione e dell'accettazione della delibera (o altro documento equivalente) da parte dell'Ente beneficiario;
 - sono stati definiti i limiti che le singole elargizioni devono rispettare per quanto riguarda l'oggetto e l'importo

- del contributo e della natura degli enti che possono ricevere elargizioni;
- viene verificato l'utilizzo e la destinazione del contributo erogato, tramite lettera di feed-back da parte dell'Ente beneficiario, necessaria per la registrazione a sistema della consultazione dell'elargizione;
 - coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

5. Parte speciale

h. Delitti informatici e trattamento illecito di dati ai sensi del D. Lgs. 231 /2001

1. Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Con l'art. 7 della Legge 18 marzo 2008, n. 48, - in vigore dal 5 aprile 2008 - è stata data ratifica ed esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001 (in G.U. n. 80 del 4 aprile 2008 - Supplemento ordinario n. 79).

Per crimine informatico, generalmente, si intende ogni comportamento previsto e punito dal codice penale o da leggi speciali in cui qualsiasi strumento informatico o telematico rappresenti un elemento determinante ai fini della qualificazione del fatto di reato.

Viene utilizzato il termine "reato informatico" per indicare qualsiasi condotta realizzata per mezzo delle nuove tecnologie o comunque rivolta contro i beni informatici, sanzionata dall'ordinamento penale. Può essere considerato reato informatico tanto la frode commessa attraverso il computer che il danneggiamento del sistema informatico.

Una definizione "dottrinarina" di crimine informatico è quella di "*crimine nel quale un sistema di elaborazione o una sua parte ricopre uno dei seguenti ruoli:*

- *oggetto (ciò include la distruzione o la manipolazione dell'elaboratore, dei dati e dei programmi in esso contenuti e delle relative apparecchiature di supporto)*
- *soggetto (quando l'elaboratore è il luogo, il motivo o la fonte del crimine)*
- *strumento (quando ciò che avviene in relazione all'elaborazione non è di per sé illegale, ma serve a commettere crimini di altro tipo, es. sabotaggio).*

In pratica un sistema di elaborazione, o ciò che viene prodotto dall'elaboratore, è usato come mezzo per compiere frodi, sabotaggi, falsificazioni"

La Legge 18 marzo 2008, n. 48 ha introdotto un nuovo art. 24-bis nel D. Lgs. n. 231/2001 che estende la responsabilità amministrativa degli enti alle seguenti fattispecie:

- Documenti informatici (Art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (Art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter. c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-quinquies c.p.)

Falsità di documenti informatici (art. 491-bis)

Condotta: Punisce chi integra uno dei reati relativi alle falsità in atti, se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria.

Ipotesi di reato: Soggetti integrano il reato al fine di modificare un documento informatico ad interesse o vantaggio della Società.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter)

Condotta: Punisce la condotta di chi si introduce abusivamente, ossia eludendo una qualsiasi forma, anche minima, di barriere ostative all'accesso, in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo.

Ipotesi di reato: Soggetti che si introducono nel sistema informatico della Società per effettuare operazioni che portino un interesse o vantaggio per la Società (diminuzione del credito dei clienti, maggiorazione dei costi dei servizi erogati, fatturazione di servizi non richiesti).

Soggetti che si introducono abusivamente in sistemi informatici esterni al fine di procurare un interesse o vantaggio alla Società (sistemi per le gare d'appalto, sistemi informativi di competitors, ecc.).

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso ai sistemi informatici o telematici (art. 615-quater)

Condotta: Punisce la condotta di chi abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni in questo senso, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno.

Ipotesi di reato: Soggetti che si procurano codici di accesso ai sistemi informatici al fine di accedere al sistema interno ed effettuare operazioni che portino interesse o vantaggio per la Società.

Soggetti che si procurano codici di accesso di sistemi informatici al fine di accedere a sistemi esterni e procurare un interesse o vantaggio alla Società.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informativo o telematico (art. 615-quinquies)

Condotta: Punisce la condotta di chi, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Ipotesi di reato: Soggetti che danneggiano o interrompono il sistema informatico/telematico o parte di esso per creare un disservizio ad un competitor o per creare situazioni di boicottaggio di altri soggetti interlacciati alle reti. I sistemi che diffondono malware.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater)

Condotta: Punisce la condotta di chi, in maniera fraudolenta, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, le impedisce o le interrompe oppure rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni.

Ipotesi di reato: Soggetti che integrano il reato intercettando terze parti e carpando informazioni che possano essere di interesse o vantaggio per la Società.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies)

Condotta: Sanziona la condotta di chi, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti fra più sistemi.

Ipotesi di reato: Soggetti che installano le apparecchiature di cui al reato per intercettare terze parti e carpire informazioni che possono essere di interesse o vantaggio per la Società.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis)

Condotta: Punisce la condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Ipotesi di reato: Soggetti che integrano il reato per indurre terze parti all'acquisto di servizi extra per la gestione dei loro dati su infrastrutture.

Soggetti che si introducono abusivamente in sistemi informatici esterni ed integrano il reato ad interesse o vantaggio della Società.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter)

Condotta: Sanziona la condotta di chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Ipotesi di reato: Soggetti che integrano il reato con i dati informatici conservati per legge (i.e. tabulati dei dati telefonici o telematici) al fine di suscitare un interesse o un vantaggio per la Società.

Soggetti che integrano il reato ad esempio per limitare le frequenze per le comunicazioni di soccorso.

Soggetti che violano sistemi informatici dello Stato o equipollenti e integrano il reato.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater)

Condotta: Punisce la condotta di chi, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Ipotesi di reato: Soggetti che alterano il funzionamento del sistema informatico usato da un cliente per la gestione delle sue attività.

Soggetti che si introducono abusivamente in sistemi informatici esterni e integrano il reato (i.e. cancellano i software o altri file in genere che permettono il funzionamento del sistema).

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies)

Condotta: Incrimina la condotta descritta al precedente articolo 635-quater, qualora essa sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Ipotesi di reato: Soggetti che integrano il reato al fine di rendere inservibili i sistemi che tracciano il traffico telematico o per limitare i canali radio per le comunicazioni di soccorso.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies)

Condotta: Punisce il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica qualora questi, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Ipotesi di reato: Soggetti che integrano il reato al fine di alterare, modificare documenti sottoposti a firma elettronica. Quale macroarea a rischio nella Società, afferente il rischio di commissione dei reati di cui all'art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001, è stata individuata la gestione dei sistemi informativi, come specificata nella seguente tabella.

MACROAREE A RISCHIO	ATTIVITÀ
1 Gestione sistemi informatici	Gestione degli account, profili e accessi agli strumenti informatici aziendali da parte degli utenti, gestione dei sistemi hardware e software, della rete telematica e tutela dell'integrità dei dati.

1.1 Principi generali e Protocolli specifici

Qui di seguito sono elencati i principi generali ed i protocolli specifici adottati da Daiichi Sankyo e finalizzati alla gestione del rischio potenziale del verificarsi delle fattispecie di cui all'art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001.

La Società ha provveduto ad inserire specifici principi e regole di comportamento all'interno del Codice di Condotta volti alla tutela dei beni giuridici presi in considerazione dalle fattispecie di reato in esame.

Inoltre, la Società ha provveduto ad adottare i seguenti strumenti di controllo:

- Procedure: la Società ha adottato specifiche procedure volte a disciplinare le modalità di autorizzazione per la concessione di adeguati profili di accesso, di registrazione/modifica/cancellazione degli utenti, di definizione delle caratteristiche di sicurezza delle credenziali di autenticazione (ad esempio: lunghezza minima della password, regole di complessità, scadenza, ecc.); ovvero procedure afferenti la gestione delle attività di back-up dei dati presenti nelle applicazioni ovvero sui server di rete (cfr. Procedure "Accessi al sistema informativo e Gestione

PC; "Accessi Fisici"; "Gestione hardware e software aziendali"; Documento Programmatico per la Sicurezza).

In particolare, tali procedure sono volte ad assicurare i seguenti aspetti:

- l'esistenza di un piano di restore in caso di indisponibilità, per danneggiamento o perdita, dei dati;
- la corretta esecuzione delle operazioni di avvio e chiusura del sistema;
- uno specifico controllo sulla corrispondenza tra i diritti di accesso richiesti e le effettive mansioni del lavoratore;
- l'effettuazione di valutazioni periodiche per verificare l'adattabilità e l'integrità delle misure di sicurezza;
- un'attività di training (adeguato al livello di competenza) a favore dell'utente autorizzato all'accesso.

5. Parte speciale

i. Delitti di criminalità organizzata ai sensi del D. Lgs. 231 /2001

1. Delitti di criminalità organizzata

La L. 15 luglio 2009, n. 94 (“Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”) ha esteso, con l’introduzione dell’art. 24 ter nel D. Lgs. 231/2001, la responsabilità amministrativa degli enti agli illeciti dipendenti dai delitti di criminalità organizzata commessi nel territorio dello Stato e privi del requisito della transnazionalità.

La commissione di alcuni reati di criminalità organizzata nell’interesse o vantaggio dell’ente comportava già una forma di corresponsabilità tra persona fisica e persona giuridica, qualora il reato fosse stato commesso in più di uno Stato o in un solo Stato, ma con parte della condotta (ideazione, preparazione, direzione o controllo) realizzata altrove, con l’implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività illecite in più Stati o i cui effetti sostanziali si verificassero in un altro Stato (artt. 3 e 10 L.n. 146/2006 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale”).

Il nuovo articolo 24 ter del D. Lgs. 231/2001 prevede invece sanzioni pecuniarie e interdittive per l’ente che commette uno degli illeciti dipendenti dai reati di criminalità organizzata, di seguito elencati, senza alcun vincolo circa il luogo di commissione del reato o di parte della condotta.

- Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.)
- Delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all’acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull’immigrazione clandestina di cui all’art. 12 D. Lgs. 286/1998 (Art. 416, sesto comma c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (Art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.);
- Associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 DPR 309/90)
- Delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407, co. 2, lett. a c.p.p.)

Si riporta, di seguito, una descrizione dei reati in esame.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Punisce coloro che, in un minimo di tre o più persone, si associano allo scopo di commettere più delitti, ovvero coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione tra tre o più persone, Altresi, al sesto comma, la norma punisce l’associazione a delinquere diretta alla commissione di specifici reati, quali *la riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù* (art. 600 c.p.), *la tratta di persone* (art. 601 c.p.) e *l’acquisto e alienazione di schiavi* (art. 602 c.p.).

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)

Punisce l’appartenenza ad un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone; ovvero la condotta di coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione.

Scambio elettorale politico-mafioso (art 416 ter c.p.)

Punisce la condotta di chi ottiene la promessa di voti in cambio della erogazione di denaro.

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

Punisce la condotta di chi sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo per la liberazione.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90)

Punisce la condotta di coloro che si associano, in un minimo di tre persone, allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del DPR (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope), ovvero di chi promuove, dirige, organizza o finanzia l'associazione.

Delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407, co. 2, lett. a c.p.p.)

Punisce la condotta di coloro che fabbricano, introducono nello Stato, mettono in vendita, cedono, detengono e portano in luogo pubblico o aperto al pubblico armi da guerra o parti di esse, esplosivi, armi clandestine, nonché da più armi comuni da sparo.

1.1 Le attività sensibili

La Società ha proceduto allo svolgimento della mappatura delle aree sensibili e dei relativi controlli, partendo da un'analisi preliminare, volta ad identificare, considerando il business della Società e l'organizzazione della stessa, le fattispecie di reato per le quali possa ragionevolmente ritenersi non sussistente il rischio di commissione.

Sulla base dell'analisi preliminare effettuata, si è ritenuto di poter qualificare irrilevante il rischio riguardo le fattispecie concernenti la fabbricazione e il traffico d'armi, il sequestro di persona a scopo di estorsione, la riduzione in schiavitù, l'alienazione di schiavi, e la tratta di persone, l'associazione di tipo mafioso anche straniera, lo scambio elettorale politico-mafioso, che appaiono lontane dalla realtà della Società.

Di contro risulta potenzialmente configurabile in termini di rischio-reato la fattispecie di associazione per delinquere semplice (art. 416.); l'ambito di applicabilità di tale fattispecie di certo ricomprende i cosiddetti "reati-scopo" già rientranti nell'ambito della categoria dei reati autonomamente rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001 (si pensi a titolo esemplificativo alle ipotesi di truffa ai danni dello Stato e, piu' in generale, ai reati contro la Pubblica Amministrazione).

Dubbia, invece, ma non da escludersi, l'ipotesi della riconducibilità in ambito 231 di reati allo stato non ricompresi (si pensi a titolo esemplificativo all'*associazione finalizzata a delitti ambientali, tributari, etc.*) e ricondotti in ambito 231 per effetto della contestata associazione a delinquere.

In attesa di recepire le indicazioni giurisprudenziali ed interpretative sul tema sopra cennato (non ultimo da parte di Confindustria, con l'emanazione della nuova versione delle Linee Guida in tema di Modelli organizzativi avallate dal Ministero di Grazie e Giustizia), circa l'esatto ambito di operatività della norma, ed in particolare della riferibilità o meno a reati non compresi nel novero dei reati presupposto, la Società ha preso atto delle possibili modalità di realizzazione dei reati associativi, distinguendo le ipotesi di:

- a. Associazione interna, ovvero quando gli associati sono tutti interni all'ente;
- b. Associazione esterna, ovvero quando tra gli associati vi sono anche soggetti esterni all'ente.

Nel caso sub a), le potenziali aree di rischio riguardano i processi decisionali insiti nelle diverse fasi di svolgimento delle attività d'impresa. A tal proposito, sono stati oggetto di mappatura tutti gli organi collegiali (i.e. Comitati) deputati ad assumere decisioni significative nella gestione aziendale. Con riguardo a tali Comitati si è provveduto a verificare l'esistenza ed a procedere all'implementazione di adeguati sistemi di controllo, in termini di tracciabilità delle decisioni assunte (i.e. verbalizzazione delle riunioni), regole di funzionamento dei suddetti Comitati, reporting nei confronti del vertice aziendale, meccanismi a presidio della separazione dei ruoli, ovvero dell'esistenza ed adeguatezza di flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso sub b), rilevano quali aree potenzialmente a rischio tutte le attività che implicano rapporti di qualsiasi natura con soggetti terzi esterni (*fornitori, clienti, partners, etc.*) alla Società, ovvero con altre Società del Gruppo. A tale riguardo, la Società ritiene di poter fronteggiare il rischio con i protocolli già esistenti, nell'ambito del Modello Organizzativo, e con le norme contenute nel Codice di Condotta, di volta in volta applicabili in funzione delle specifiche modalità realizzative. A mero titolo esemplificativo, si ritiene possano rientrare in tale ambito i Protocolli/norme di comportamento afferenti la gestione dell'informazione scientifica, i rapporti con gli Opinion Leaders, la selezione dei partners e dei fornitori (i.e. Procedura "Gare", Procedura "Acquisti di beni e servizi"; Procedura "Rapporti con società scientifiche e associazioni mediche"), la sicurezza sul lavoro, etc. Si ritiene, dunque, che l'insieme di tali misure di controllo possano costituire validi presidi anche per ridurre il rischio di possibili comportamenti integranti le fattispecie di reato associative.

1.2 Controlli esistenti

- Codice di Condotta: sono presenti specifici principi etici volti a presidiare il rischio di comportamenti prodromici alla commissione dei reati di cui all'art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001;
- Procedure: nel caso di ipotesi di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 (i.e. corruzione, truffa, ricettazione, riciclaggio, falso in bilancio, reati afferenti la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, etc.), la Società ha adottato una serie di misure di controllo e di procedure aziendali volte a contrastare il rischio di commissione di tali reati di scopo (cfr. Parti Speciali di riferimento), le quali consentono conseguentemente di ridurre anche il rischio del verificarsi del fenomeno associativo diretto allo svolgimento degli stessi.
- Comitati interni: nell'ambito dell'organizzazione della Società è presente un Comitato Esecutivo, composto dai Direttori della Società, con funzioni di gestione e di coordinamento esercitate nei limiti dei poteri assegnatigli dal Vertice, con il compito di facilitare l'attuazione delle linee strategiche definite. Il funzionamento di tale Comitato, in termini di frequenza delle riunioni, verbalizzazione delle stesse, modalità di reporting al vertice aziendale e utilizzo di budget finanziario, consente lo svolgimento di un processo decisionale trasparente e tracciato.
- Flusso informativo all'OdV: il Comitato Esecutivo deve trasmettere all'OdV le informazioni oggetto di esplicita richiesta da parte di quest'ultimo.

5. Parte speciale

I. Delitti contro l'industria e il commercio ai sensi del D. Lgs. 231 /2001

1. Delitti contro l'industria e il commercio

L'art. 15, comma 7 lett. a) legge 99/2009 inserisce nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-bis.1, che consente la sanzionabilità dell'ente collettivo per i delitti contro l'industria e il commercio previsti nei seguenti articoli del codice penale:

- Turbata libertà dell'industria e del commercio (Art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia e violenza (Art. 513 bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti con segni mendaci (Art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di prodotti realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

Si riporta, di seguito, una descrizione dei reati in esame.

Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)

Punisce coloro che, se il fatto non costituisce più grave reato, adoperano violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'impresa o di un commercio.

La fattispecie prevede alternativamente l'uso di violenza sulle cose o di mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

La nozione di violenza sulle cose deve essere ricavata dall'art. 392 c.p. (Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose), ove testualmente si afferma che, agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata, trasformata, o ne è mutata la destinazione.

Riguardo alla seconda condotta, la dottrina prevalente considera fraudolenti tutti quei mezzi idonei a trarre in inganno la vittima, come artifici, raggiri e menzogne. Parte della dottrina ha identificato i "mezzi fraudolenti" con i fatti descritti dall'art. 2598 c.c. (atti di concorrenza sleale) e, dunque, nell'uso di altrui marchi registrati, nella diffusione di notizie false o tendenziose ed in generale nella pubblicità menzognera e nella concorrenza "parassitaria". Notevole importanza assume il rapporto tra la disposizione in esame e la disciplina codicistica sulla concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c. Ai sensi del suddetto articolo, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

- usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con nomi o segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
- diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
- si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

La condotta deve essere finalizzata all'impedimento o al turbamento di un'industria o di un commercio, quindi, il reato è a consumazione anticipata, non essendo necessario per il suo perfezionamento che l'impedimento o il turbamento si sia nei fatti realizzato, purché la condotta sia astrattamente idonea al raggiungimento del risultato.

Illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 bis c.p.)

Punisce chi nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o produttiva compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Il bene giuridico tutelato dalla norma consiste nel buon funzionamento dell'intero sistema economico, al fine di impedire che tramite comportamenti violenti o intimidatori siano messi in pericolo i presupposti stessi della leale concorrenza.

Quanto al concorso di tale reato con altre figure delittuose, la giurisprudenza pacificamente riconosce la possibilità di concorso tra la fattispecie in esame e il delitto di associazione mafiosa di cui al 416 bis c.p., posto che nella maggior parte dei casi le condotte di tipo violento o intimidatorio vengono poste in essere nell'ambito di attività proprie della criminalità organizzata.

Frodi contro l'industria nazionale (art. 514 c.p.)

Punisce le condotte di porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, che cagionano un danno all'industria nazionale. Tale fattispecie mira alla tutela dell'ordine economico e, più in particolare, della produzione nazionale. Il nocimento all'industria nazionale può estrinsecarsi in qualsivoglia forma di pregiudizio, sia nella forma di lucro cessante sia di danno emergente (i.e. *diminuzione di affari in Italia o all'estero, mancato incremento degli affari, offuscamento del buon nome dell'industria in relazione al prodotto in questione o alla correttezza commerciale*).

Frodi nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Punisce chi nell'esercizio di un'attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita, salvo che tale condotta non costituisca più grave reato.

Il reato, dunque, riguarda la c.d. consegna dell'*aliud pro alio*, ovvero di una cosa per un'altra. Il bene tutelato si sostanzia nella correttezza degli scambi commerciali. La norma vuole evitare che un clima generale di diffidenza negli scambi vada ad inficiare la fiducia che gli operatori ripongono nelle controparti contrattuali, arrecando conseguentemente un turbamento al sistema economico nazionale. Non costituisce elemento rilevante per la fattispecie in esame l'eventuale danno patrimoniale arrecato alla controparte che, anzi, potrebbe addirittura ricevere vantaggi dall'acquisto del bene diverso rispetto a quello richiesto.

Il delitto in esame si perfeziona con la consegna della cosa mobile, intendendosi per consegna non solo la *traditio* della cosa ma anche la mera dazione del documento che la rappresenta (lettera di vettura, polizza di pegno) quando le norme civilistiche o gli usi commerciali equiparano la consegna del documento alla *traditio*.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

L'interesse tutelato da tale norma è anche in questo caso la buona fede negli scambi commerciali. Con il termine "genuinità" si intende, da un lato, la conformità del prodotto ai requisiti legali della normativa di settore, dall'altro, l'integrità e non alterazione delle caratteristiche sostanziali del bene.

Per il perfezionamento del reato è necessaria la coscienza della non genuinità della sostanza e la volontà di presentarla come genuina.

Vendita di prodotti con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Punisce la condotta di messa in vendita o altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Tale norma si differenzia dalle precedenti fattispecie di cui all'artt. 473 e 474 c.p. (cfr. Parte Speciale B)), in quanto punisce condotte aventi ad oggetto marchi/segni distintivi che, pur senza imitare altri marchi/segni distintivi registrati, sono comunque idonei ad indurre in errore i consumatori. Altresì, l'interesse tutelato non è la protezione dei marchi ma la tutela dei consumatori.

Ai fini dell'integrazione degli estremi del delitto in esame deve sussistere l'attitudine ingannatoria del prodotto imitato, ovvero il prodotto deve poter trarre in inganno il consumatore di media diligenza e non rileva la realizzazione di un concreto danno al consumatore medesimo (*fattispecie di pericolo concreto*).

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)

Punisce il soggetto che, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Il reato è configurabile allorché sia esclusa la ricorrenza delle fattispecie di cui agli artt. 473 e 474 c.p. "*Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali*" e "*Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*". Il bene giuridico tutelato dalla norma attiene al diritto di

sfruttamento dei diritti di proprietà industriale, i.e. marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali. La condotta di “usurpazione” si realizza quando il soggetto agente non è titolare di alcun diritto sulla cosa e fabbrica/commercializza ugualmente il bene; si ha invece “violazione del titolo”, quando non sono rispettate le norme relative all’esistenza, all’ambito e all’esercizio dei diritti di proprietà industriale di cui al Capo II del codice della proprietà industriale (D. Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30).

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

Punisce la contraffazione o alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari; ovvero l’introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita, la messa in vendita con offerta diretta ai consumatori e la messa comunque in circolazione, ai fini di profitto, di prodotto con le indicazioni o denominazioni contraffatte. I delitti in esame sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

1.1 Le attività sensibili

Sulla base di un’analisi preliminare, si osserva che le fattispecie di reato concernenti le sostanze agroalimentari (artt. 516, 517 *quater* c.p.), appaiono lontane dalla realtà e dal business della Daiichi Sankyo, pertanto il livello di rischio potenziale di commissione delle stesse si riduce ragionevolmente ad una soglia ritenuta non rilevante. Inoltre, con riguardo alla fattispecie di *illecita concorrenza con minaccia o violenza* (art. 513 *bis*), si osserva, sulla base delle indicazioni giurisprudenziali, che la stessa trova applicazione sostanzialmente in due categorie di condotte, da un lato, quelle poste in essere da imprese mafiose o contigue ai gruppi criminali organizzati, dall’altro, quelle proprie di piccole imprese individuali in cui l’imprenditore usa minacce o violenza per cercare di liberarsi da altri concorrenti della stessa dimensione. Pertanto, risulta chiaro come tale fattispecie di reato sia scarsamente attinente alla realtà della Società e possa, dunque, ritenersi ragionevolmente non significativa in termini di rischio potenziale di commissione della stessa da parte di soggetti appartenenti a Daiichi Sankyo o che operano per conto della stessa.

Un potenziale rischio di commissione di illecito ai sensi del D. Lgs. 231/2001 non può escludersi, invece, con riguardo agli altri delitti considerati dall’art. 25 *bis* 1, in quanto afferiscono a condotte più generali e attinenti ad aspetti legati alle dinamiche concorrenziali. A tal proposito, sulla base di un’analisi condotta tenendo conto della storia della Società in termini di vicende passate afferenti eventuali illeciti commessi nell’ambito delle fattispecie di reato in parola, si è riscontrata la non sussistenza ad oggi, né nel corso degli ultimi 5 anni, di casi di contestazioni, anche non giudiziali, in tema di concorrenza sleale o frodi nel commercio, nonché l’esistenza di specifici controlli a presidio del rispetto della normativa anticoncorrenziale nell’ambito della Società.

1.2 Controlli esistenti

- Codice di Condotta: sono presenti specifici principi etici volti a stigmatizzare qualsiasi comportamento contrario alle corrette pratiche concorrenziali.
- Formazione: la Società ha pianificato lo svolgimento di iniziative formative nei confronti dei soggetti responsabili delle aree maggiormente coinvolte sugli aspetti competitivi (i.e. alta direzione, area commerciale, area marketing, area acquisti), riguardo alle problematiche afferenti gli aspetti di concorrenza sleale.

5. Parte speciale

m. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore ai sensi del D. Lgs. 231 /2001

1. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

La Legge 99/2009 ha inserito tra i reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 una serie di fattispecie contenute nella L. n. 633/1941 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" (dall'art. 171 all'art. 171-*octies*), di seguito descritte.

Art. 171 comma 1 lett.a-bis) e comma 3 (L. n. 633/1941)

Punisce la condotta di messa a disposizione del pubblico, tramite l'immissione di un sistema di reti telematiche e mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa. Altresì, la pena è aggravata se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Tale norma tutela l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.

L'inserimento del delitto nel d.lg. n. 231 risponde quindi ad una visione di responsabilizzazione di tutte quelle aziende che gestiscono server attraverso cui si potrebbero mettere a disposizione del pubblico opere protette da diritto d'autore.

Art. 171 bis (L. n. 633/1941)

Punisce chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); ovvero chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Tale norma è posta a tutela penale del software e delle banche dati. Con il termine "software", si intendono i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purchè originali, quale risultato della creazione intellettuale dell'autore; mentre con "banche dati", si intendono le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

Art. 171 ter (L. n. 633/1941)

Punisce chi a fini di lucro:

- a. abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b. abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c. pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

- d. detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e. in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f. introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
- f-bis. fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- g. abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
- h. riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- h-bis. in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- i. esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- l. promuove o organizza le attività illecite di cui sopra.

Tale norma è volta alla tutela di una numerosa serie di opere dell'ingegno, sia quelle destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, ma anche opere musicali, letterarie, scientifiche o didattiche. Le condizioni di punibilità riguardano l'utilizzo non personale dell'opera dell'ingegno e il dolo specifico di lucro.

Art. 171 septies (L. n. 633/1941)

Punisce i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; ovvero chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

La disposizione in esame è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un'ottica di tutela anticipata del diritto d'autore. Si tratta pertanto di un reato di ostacolo che si consuma con la mera violazione dell'obbligo di comunicazione.

Art. 171 octies (L. n. 633/1941)

Punisce chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

1.1 Le attività sensibili

Le fattispecie di reato concernenti gli artt. 171 *septies* e *octies* appaiono lontane dalla realtà e dal business della Società, giacché la stessa non svolge attività di produzione, messa in vendita, importazione, promozione, installazione, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato. Pertanto, il livello di rischio potenziale di commissione delle stesse si riduce ragionevolmente ad una soglia ritenuta non rilevante.

Un potenziale rischio di commissione di illecito ai sensi del D. Lgs. 231/2001 non può escludersi, invece, con riguardo agli altri delitti considerati dagli artt. 171, 171-bis ed, in particolare, dall'art. 171 ter laddove si tratta la condotta di abusiva duplicazione o estrazione o messa in pubblico di opere letterarie o scientifiche, ovvero di banche dati e gestione della rete telematica. A tal proposito, le aree di maggior rischio sono risultate quelle afferenti lo svolgimento/gestione delle attività indicate nella seguente tabella.

	MACROAREE A RISCHIO	ATTIVITA'
1	Attività Legate All'utilizzo Di Opere Didattiche E/O Scientifiche	Gestione delle opere didattiche prodotte da terzi in occasione, ad esempio, di eventi formativi o convegni scientifici; ovvero gestione di opere scientifiche a valle, ad esempio, di sperimentazioni o studi clinici.
2	Gestione Dell'accesso E Uso Delle Banche Dati	Gestione dei profili di accesso alle banche dati, ovvero delle modalità di utilizzo e pubblicazione dei dati nelle stesse contenuti.
3	Gestione Dell'acquisto E Uso Di Licenze Software	Acquisizione e corretto utilizzo delle licenze software nel rispetto della normativa sui diritti d'autore.
4	Gestione Della Rete Telematica	Gestione dei profili di accesso alla rete e di monitoraggio del traffico di rete.

1.2 Controlli esistenti

1. Attività legate all'utilizzo di opere didattiche e/o scientifiche

- Codice di Condotta: sono previsti specifici principi etici volti ad assicurare il rispetto della normativa in materia di tutela del diritto d'autore.
- Precetti operativi: sono previste norme comportamentali finalizzate a garantire la distribuzione del materiale scientifico secondo le disposizioni della normativa sul diritto d'autore, nonché a regolamentare il processo di acquisto e distribuzione (cfr. Procedura "Materiali di informazione scientifica").

2. Gestione dell'accesso e uso di banche dati

- Codice di Condotta: sono previsti specifici principi etici volti ad assicurare il rispetto della normativa in materia di tutela del diritto d'autore e di corretta gestione dei sistemi informatici.
- Procedure: la Società ha adottato specifiche procedure volte a disciplinare le modalità di autorizzazione per la concessione di adeguati profili di accesso, di registrazione/ modifica/ cancellazione degli utenti (Procedura "Accessi al sistema informatico e gestione del personal computer"), che assicura, tra l'altro, la verifica di coerenza da parte della Funzione IT Specialist tra il profilo di accesso autorizzato ed il ruolo ricoperto dall'utente, nonché specifiche attività per il back-up dei dati presenti in programmi e banche dati.
- Precetti operativi: esistono norme di condotta a garanzia della riservatezza dei dati contenuti nella banca dati, anche in caso di estrapolazioni da presentare in pubblico (i.e. i dati derivanti da studi e sperimentazioni sono archiviati in forma anonima come dati campione, inoltre la loro pubblicazione/ presentazione avviene in forma aggregata, etc.). I dati prima dell'elaborazione sono criptati e la chiave di criptazione è conosciuta solo dal Responsabile del Monitoraggio della ricerca che verifica l'operato del centro. Altresì, esistono precetti operativi volti a stigmatizzare l'utilizzo del contenuto della banca dati (estrazione o riproduzione dei dati, presentazione in pubblico, etc.) per fini diversi da quelli per cui la stessa è stata costituita e, comunque, nel rispetto della normativa sulla tutela del diritto d'autore.
- Clausole contrattuali: i rapporti con il provider che procede all'elaborazione dello studio clinico è gestito mediante specifico contratto che prevede clausole di rispetto della riservatezza dei dati in linea con le norme sulla privacy. Il Contratto, altresì, definisce i diritti sulla proprietà dei dati e sulla pubblicazione e divulgazione dei risultati rispetto a chi svolge lo studio e chi partecipa in qualità di sponsor.

3. Gestione dell'acquisto e uso di licenze software

- Codice di Condotta: sono previsti specifici principi etici volti ad assicurare il rispetto della normativa in materia di tutela del diritto d'autore e di corretta gestione dei sistemi informatici.
- Clausole contrattuali: il rapporto con il fornitore è gestito mediante specifico contratto di licenza che prevede, tra l'altro, clausole specifiche in tema di rispetto della normativa sul diritto d'autore.
- Monitoraggio: la Società si è dotata di meccanismi di monitoraggio dei software installati dagli utenti e della coerenza degli stessi con le licenze software acquisite.

4. Gestione della rete telematica

- Codice di Condotta: sono previsti specifici principi etici volti ad assicurare il rispetto della normativa in materia di tutela del diritto d'autore e di corretta gestione dei sistemi informatici.
- Monitoraggio: la Società si è dotata di meccanismi di profilazione utente per l'accesso alla rete da remoto e di monitoraggio degli stessi.
- Piani di disaster recovery e business continuity: la Società ha formalizzato piani di azione per il ripristino dei sistemi in occasione di eventi dannosi, al fine di assicurare la regolare operatività del business.

5. Parte speciale

- n. Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 231 /2001

1. Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

La Legge 3 agosto n. 216/2009 ha inserito tra i reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 all'art. 25 novies (numerazione che non ha tenuto conto del precedente inserimento del medesimo articolo con riguardo alla tutela dei diritti d'autore effettuato dalla L. 23 luglio n. 99/2009) un'ulteriore ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti in virtù del richiamo *all'art. 377 bis del codice penale*.

Soggetto attivo di tale reato può essere chiunque, mentre il destinatario della condotta può essere soltanto chi ha la facoltà di non rispondere in un processo penale, ossia l'indagato o l'imputato nell'unico processo oppure in un procedimento connesso.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

Punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a dare davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

1.1 Le attività sensibili

Tale norma limita la condotta rilevante ai soli procedimenti di tipo penale, pertanto è possibile circoscrivere, nella logica di interesse o vantaggio dell'ente, il rischio di commissione del reato nei casi di processi penali in cui dovesse essere coinvolto l'ente o soggetti ad esso riconducibili (i.e. processi ove è contestata la responsabilità amministrativa degli enti, ovvero aventi ad oggetto problematiche attinenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, etc.). Nei casi in cui, ad esempio, si verifica un processo penale a carico di un qualsiasi soggetto legato alla Società (amministratore, sindaco, responsabile e/o dirigente, dipendente e/o operaio, etc.), ed un altro soggetto della Società, imputato nel medesimo procedimento penale o in procedimento connesso, ponga in essere la condotta descritta nel reato di cui all'art. 377-bis c.p., finalizzata a non far rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci nel processo penale. In tali casi, infatti, è *potenzialmente ravvisabile un interesse della Società nel tentare di esercitare pressioni sul soggetto al fine di ottenere un determinato risultato processuale*.

Sulla base di un'analisi condotta tenendo conto della storia della Società, in termini di vicende passate afferenti eventuali illeciti commessi nell'ambito delle fattispecie di reato in parola, si è riscontrata la non sussistenza ad oggi, né nel corso degli ultimi 5 anni, di casi di coinvolgimento di Daiichi Sankyo, ovvero di persone che operano nell'ambito di attività proprie della Società, qualsiasi sia il loro rapporto con la stessa, in procedimenti di tipo penale. Pertanto, è possibile ritenere ragionevolmente non rilevante il rischio di commissione della fattispecie di reato in parola.

Tuttavia, la Società ha adottato specifiche misure di controllo di seguito indicate:

- Individuazione e scelta dei legali: sono presenti specifiche regole volte a ribadire l'assoluta autonomia del soggetto chiamato a rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria nella scelta del legale di sua fiducia cui rivolgersi;
- Assicurazioni aziendali: sono previste assicurazioni aziendali finalizzate alla copertura delle spese legali che si determinano durante un procedimento;
- Precetti operativi: sono adottate specifiche regole volte ad individuare le modalità di comportamento che la struttura aziendale ed in particolare il Vertice deve tenere nei confronti dei soggetti coinvolti nel procedimento

a qualsiasi titolo o ruolo che abbiano facoltà di non rispondere (i.e. *condizioni ove è possibile contattare telefonicamente il soggetto o meno; eventuale sospensione dell'incarico, etc.*), nel rispetto degli aspetti giuslavoristici caratterizzanti il rapporto tra il soggetto e la Società.

5. Parte speciale

o. Reati ambientali ai sensi del D. Lgs. 231 /2001

1. Reati ambientali

Il D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, recante “**Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni**”, ha inserito tra i reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 all’art. **25 undecies** ulteriori ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti afferenti diverse fattispecie di reato ambientale, di seguito indicate.

Con la pubblicazione del D. Lgs. n. 121, del 7 luglio 2011, entrato in vigore il 16 agosto 2011, il legislatore italiano ha recepito la direttiva comunitaria in materia di tutela penale dell’ambiente, varata per rafforzare la disciplina di contrasto contro i fenomeni di aggressione all’ambiente considerato nel suo complesso.

Codice penale, art. 727-bis - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta* è punito con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

** Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell’allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell’allegato I della direttiva 2009/147/CE.*

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

Pertanto, la norma punisce chiunque: i) uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta; ii) distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta. Il bene giuridico tutelato dalla norma è identificabile nello “stato di conservazione della specie”. Il reato inoltre è qualificabile come “reato di pericolo”: ai fini della configurabilità dell’illecito non è necessario, infatti, che si verifichi effettivamente un danno, ma è sufficiente il solo fatto di mettere in pericolo lo stato di conservazione della specie.

Codice penale, art. 733-bis. - Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un sito protetto* o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda non inferiore a 3.000 euro.

** Per “habitat all’interno di un sito protetto” si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell’articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell’art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.*

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

La norma sanziona la condotta di “chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugga un habitat all’interno di un sito

protetto o comunque lo deteriori compromettendone lo stato di conservazione”.

L'illecito, pertanto, disciplina un reato comune, di danno o di pericolo presunto (dal momento che per la configurazione dell'illecito è necessaria la distruzione o comunque il deterioramento dell'habitat), a carattere istantaneo e con effetti permanenti.

Inoltre, trattandosi di reato contravvenzionale (pene dell'arresto e dell'ammenda), la condotta è punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa, non essendo necessario che l'agente abbia conoscenza dell'importanza naturalistica del sito danneggiato (ancorché le condotte vietate sembrano presentare una struttura tipicamente dolosa).

Le condotte tipiche individuate dalla fattispecie incriminatrice sono: a) la distruzione dell'habitat (inteso come il luogo in cui le caratteristiche fisiche o abiotiche consentono a una determinata fattispecie vivente, sia essa animale o vegetale, di vivere e svilupparsi); b) il deterioramento dell'habitat, che ne compromette lo stato di conservazione⁶. Il bene giuridico tutelato dalla norma è rappresentato “dall'habitat all'interno di un sito protetto” e più in generale dalla tutela del patrimonio naturale dello Stato⁷.

D. Lgs. 152/06, art. 137 - Sanzioni penali

Comma 2

La norma sanziona chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi⁸ di acque reflue⁹ industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Il soggetto attivo del reato è qualsiasi soggetto materialmente autore dello scarico a prescindere dalla titolarità formale dell'insediamento e/o dall'intestazione dell'eventuale provvedimento assentivo sospeso/revocato.

Per acque reflue industriali, si fa riferimento solo all'individuazione del luogo di produzione del refluo, ovvero si deve verificare esclusivamente la provenienza del refluo da un insediamento di tipo produttivo-commerciale.

Ai fini della configurabilità dell'illecito non è necessario che si verifichi effettivamente un danno ambientale, ma è sufficiente il solo fatto di effettuare lo scarico senza autorizzazione/in presenza di autorizzazione sospesa/revocata.

È un reato contravvenzionale, prevedendo la pena dell'arresto e dell'ammenda.

Comma 3

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Viene sanzionata la condotta di chi effettua uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A (All. 5 parte III del T.U.A.) senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1 e 108, comma 4. La dottrina ritiene che il richiamo alle sostanze contenute nelle due Tabelle sia

6 Il concetto di habitat ha doppia natura: una normativa, in relazione alle due direttive comunitarie citate, e l'altra “naturalistica” rispetto alla formula “qualsiasi habitat naturale”, che sembrerebbe rimandare alla concreta valutazione del giudice, anche a prescindere da atti amministrativi o definizioni/classificazioni legislative. Il comma 3 della disposizione in esame, infatti, aggiunge che «Ai fini dell'applicazione dell'art. 733-bis del codice penale per “habitat all'interno di un sito protetto” si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/437CE».

7 Per valutare la compromissione dello stato di conservazione, occorre valutare “l'incidenza del deterioramento sulla funzione ecologica rappresentata dall'habitat in questione”. A titolo esemplificativo potrà dirsi compromesso lo stato di conservazione di un bosco ove nidificano uccelli appartenenti a specie protette laddove l'abbattimento di molti ma non di tutti gli alberi comporti il venir meno anche solo parziale di quel sito come luogo di sosta e di riproduzione della specie. La compromissione è da ritenersi tale anche qualora l'habitat possa essere successivamente ripristinato, a distanza di tempo significativa, con opere dell'uomo (per es. rimboschimenti, bonifiche ecc.), o con il lento passare del tempo (si pensi alla ricrescita spontanea di piante).

8 Con il termine scarico si intende “qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega, senza soluzioni di continuità, il ciclo di produzione del refluo con il corpo riceettore delle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche se sottoposte a trattamento preventivo di depurazione

9 Con il termine acque reflue si intendono quelle acque la cui qualità è stata pregiudicata dall'azione antropica dopo il loro utilizzo in attività domestiche, industriali e agricole, divenendo inidonee ad un loro uso diretto. Spesso in tali acque si rinvenivano sostanze organiche o inorganiche, che, se diffuse, le renderebbero pericolose per l'ambiente. Tali acque possono riacquisire le loro originarie caratteristiche solo dopo aver subito processi di depurazione (complessi processi di rimozione delle sostanze contaminanti) ed in alcuni casi il recupero dell'acqua non è possibile essendo stata irrevocabilmente compromessa la sua natura.

da considerarsi tassativo; in sostanza la fattispecie de qua non è ravvisabile per sostanze non contenute nella tabella anche se pericolose.

Comma 5

Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal secondo periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Viene sanzionata la condotta di chi, in relazione alle 18 sostanze pericolose indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1.

Comma 11

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.

Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Viene sanzionata la condotta di chi viola i divieti generali di scarico sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nonché di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

Comma 13

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Viene sanzionata la condotta di chi effettua lo scarico in mare, da navi o aeromobili, di sostanze o materiali il cui sversamento risulti in assoluto vietato da disposizioni internazionali.

D. Lgs. 152/06, art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Comma 1

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a. con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b. con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
- c. sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (lett. a) o da centocinquanta a duecentocinquanta quote (lett. b). La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (D. Lgs. 152/06, art. 256, co. 4).

Il comma I dell'art. 256 del T.U.A. sanziona la condotta di chiunque svolga attività connesse alla gestione del rifiuto (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione) senza la prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione necessaria.

Inoltre è una fattispecie commissiva a consumazione istantanea e non abituale che si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica, essendo sufficiente anche un solo trasporto ad integrare la fattispecie

incriminatrice¹⁰.

Comma 3

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo). La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (D. Lgs. 152/06, art. 256, co. 4). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal secondo periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Il terzo comma dell'art 256 T.U.A. disciplina un reato comune, punibile sia a titolo di dolo che di colpa (data la struttura contravvenzionale della fattispecie) la cui condotta si realizza nel momento in cui viene realizzata o gestita una discarica non autorizzata (la condotta di realizzazione di una discarica non autorizzata appartiene al genus degli atti di gestione dei rifiuti). Pertanto tale comma disciplina una fattispecie criminosa commissiva, eventualmente permanente, la cui consumazione è legata all'attività di predisposizione e allestimento dell'area adibita allo scopo illecito.

Comma 5

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (D. Lgs. 152/06, art. 256, co. 4).

La norma disciplina un'ipotesi di reato comune, dal momento che il divieto di miscelazione e la relativa sanzione riguardano chiunque abbia la disponibilità dei rifiuti.

Dal punto di vista della condotta la norma vieta la miscelazione di rifiuti pericolosi di categorie diverse e di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, mentre dovrebbero esulare dalla fattispecie le condotte di miscelazione di rifiuti non pericolosi tra loro o di rifiuti pericolosi della medesima categoria (per miscelazione si intende un'unione di rifiuti tale da rendere estremamente difficoltosa, se non impossibile, la successiva separazione e differenziazione).

Comma 6, primo periodo

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

Le norme la cui violazione costituisce il presupposto della condotta incriminata sono contenute principalmente nell'art. 8 e nell'art. 17 del D.P.R., del 15 luglio 2003, n. 254, che regola la gestione del deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (effettuato nel luogo di produzione) precisando che la durata massima è stabilita in cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore con possibile estensione a trenta giorni per quantitativi inferiori a 200 litri (la definizione temporale del deposito temporaneo esplicita che la formazione del rifiuto sanitario avviene con la chiusura del contenitore e la condotta è punibile solo se il deposito temporaneo abbia ad oggetto quantitativi di rifiuti sanitari uguali o superiori a 200 litri o per quantità equivalenti – soglia che segna il discrimen individuato dal legislatore nel ritenere opportuno punire penalmente o meno il deposito temporaneo di rifiuti sanitari).

Nonostante la fattispecie si riferisca a "chiunque", non sembra che in questo caso possa configurarsi un reato comune, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la fattispecie individui un reato proprio ascrivibile unicamente al responsabile della struttura sanitaria, sul quale grava una posizione di garanzia e di controllo da cui discende

¹⁰ I reati di realizzazione e gestione di discarica in difetto di autorizzazione, nonché di stoccaggio di rifiuti senza autorizzazione, sono realizzabili solo in forma commissiva, atteso che non possono consistere nel mero mantenimento della discarica o dello stoccaggio realizzati da altri, pur nella consapevolezza della loro esistenza, a meno che non risulti provato il concorso, a qualsiasi titolo del possessore del fondo, o non ricorra l'obbligo giuridico di impedire l'evento, ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p. (Cass. Pen., 8 giugno 2006, n. 31401).

l'obbligo di compiere l'attività di sorveglianza necessaria ad impedire il deposito di rifiuti (tale indicazione si ritrova specificatamente nell'art. 17 del D.P.R. n. 254/03, che con chiarezza pone in capo al responsabile della struttura sanitaria, pubblica o privata, la responsabilità per il mancato rispetto delle disposizioni dettate in materia di rifiuti sanitari).

D. Lgs. 152/06, art. 257 - Bonifica dei siti

Comma 1

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

L'art. 257 del T.U.A. disciplina il reato di mancata bonifica dei siti inquinati, disposta a seguito del procedimento amministrativo descritto all'art. 242 del D. Lgs. 152/2006. Il provvedimento emesso dalla competente autorità dovrà essere puntualmente eseguito dal soggetto ritenuto responsabile dell'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee. L'illecito si determina solo qualora vengano superate le "concentrazioni soglia di rischio" (CSR)¹¹. Nel caso in cui l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose è previsto un aggravio di pena.

Comma 2

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

D. Lgs. 152/06, art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Comma 4, secondo periodo

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Il comma IV della norma sanziona chi nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Sono pertanto due le condotte sanzionate dal IV comma di tale norma:

1. la predisposizione di un falso ideologico con oggetto documenti attestanti la natura dei rifiuti;
2. l'utilizzo di un certificato falso per il trasporto degli stessi.

D. Lgs. 152/06, art. 259 - Traffico illecito di rifiuti

Comma 1

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

In sostanza il primo comma dell'art. 259 sanziona la condotta di traffico illecito di rifiuti (che si riferisce esclusivamente alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti stessi), prevedendo un aumento di pena nel caso in cui

¹¹ Le CSR: rappresentano i livelli di contaminazione delle matrici ambientali da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'allegato 1 alla parte quarta del D. Lgs. 152/06 e sulla base del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità del sito (cfr. art. 240, comma 1, lettera c)).

vengano spediti “rifiuti pericolosi”.

Per quel che riguarda la definizione di “traffico illecito di rifiuti”, questa si individua sulla base dell’art. 26 del Reg. n. 259/93 che qualifica come tale: “qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata in violazione di determinati adempimenti richiesti dalla normativa comunitaria” (invio della notifica a tutte le autorità competenti, consenso autorità competenti, spedizione transazionale specificatamente indicata nel documento di accompagnamento, etc.).

La seconda ipotesi criminosa prevista dal primo comma dell’art. 259 T.U.A. riguarda la spedizione dei rifiuti, destinata al recupero, e indicati nell’allegato 2) al Reg. n. 259/93 (c.d. lista verde), allorchè la spedizione medesima sia compiuta in violazione delle condizioni contemplate dall’art. 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) del medesimo regolamento (i rifiuti devono essere destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli per motivi ambientali o sanitari, etc.).

D. Lgs. 152/06, art. 260 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Comma 1

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l’ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività.

Oggetto delle condotte plurime è la “gestione di ingenti quantitativi di rifiuti”, con riferimento alla complessiva quantità di materiale gestita con le diverse azioni.

L’elemento soggettivo richiesto per la sanzionabilità della condotta è quello del dolo specifico così come indicato dalla formula dello stesso art. 260 T.U.A. “al fine di conseguire un ingiusto profitto”. Il delitto si configura a prescindere dall’ottenimento dell’illecito vantaggio prefissatosi dall’agente e quest’ultimo può non rivestire necessariamente carattere patrimoniale, potendo avere anche differente natura.

Comma 2

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l’ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività.

D. Lgs. 152/06, art. 260-bis - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

(Tale fattispecie, riportata per completezza di esposizione, è stata esclusa dal perimetro di analisi dei rischi in quanto l’introduzione del SISTRI è attualmente in corso di definizione ed il termine di operatività è stato ulteriormente prorogato)

Comma 6

Si applica la pena di cui all’articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Comma 7, secondo e terzo periodo

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all’art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Comma 8

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo).

D. Lgs. 152/06, art. 279 – Sanzioni

Comma 5

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

Il V° comma dell'art. 279 D. Lgs. 152/06 sanziona chi nei casi previsti dal comma 2 (e dunque "chi, nell'esercizio di uno stabilimento, *viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione*, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo...") superando i valori limite di emissione, determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. Con il termine "stabilimento" si intende il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere gestionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate uno o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni.

Con "valore limite di emissione il legislatore ha inteso "il fattore di emissione, la concentrazione la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superate". I valori limite di emissione espressi come concentrazione sono stabiliti "con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo diversamente disposto, si intendono stabiliti come media oraria"

L. 150/92 Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione

art. 1, comma 1

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a. importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b. omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c. utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d. trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e. commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f. detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

Comma 2

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

L. 150/92, art. 2, Commi 1 e 2

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a. importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b. omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c. utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d. trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e. commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- f. detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.
- g. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

L. 150/92, art. 6, Comma 4

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

L. 150/92, art. 3-bis

Comma 1

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione.

Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

L. 549/93 Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

Comma 6

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

D. Lgs. 202/07 (Inquinamento provocato da navi) art. 8 - Inquinamento doloso

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 1) e da duecento a trecento quote (comma 2). Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

D. Lgs. 202/07 (Inquinamento provocato da navi) art. 9 - Inquinamento colposo

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

1.1 Le attività sensibili

Con riferimento alle attività di business della Società, dal momento che gli ambienti di lavoro sono circoscritti alla sede commerciale-amministrativa di Roma e non sono presenti stabilimenti produttivi e/o di ricerca, il rischio di potenziale configurazione di alcune fattispecie di reato ambientale è meno significativo. Si illustrano, di seguito, le attività sensibili rilevate ed il relativo sistema di controllo adottato.

È stata dapprima svolta un'analisi preliminare condotta prendendo in esame le caratteristiche delle fattispecie di reato ambientali e le attività/processi tipici della Società, al fine di poter ragionevolmente escludere il sussistere del rischio di commissione di alcuni reati.

In particolare, nell'ambito della realtà di Daiichi Sankyo appare non rilevante il rischio di commissione dei seguenti reati: i) artt. 727 bis e 733 bis c.p. e artt. 1, 3 e 6 della L. 150/92, in quanto la Società non utilizza/detiene, neanche ad uso di ricerca, specie animali e/o vegetali selvatiche protette; ii) art. 259 del TUA, in quanto la Società non è solita procedere a spedizioni transfrontaliere dei rifiuti prodotti; iii) artt. 8 e 9 della L. 202/07, in quanto la Società non utilizza navi da trasporto per le sue attività; iv) art. 137 TUA, in quanto la sede di Roma non utilizza sostanze pericolose che confluiscono negli scarichi idrici; v) art. 279 TUA e art. 3, co VI, L. 549/93, in quanto le attività svolte presso la sede di Roma non comportano emissioni potenzialmente lesive della qualità dell'aria o dell'ozono stratosferico.

Dunque, il rischio reato ambientale potenzialmente configurabile nella realtà di Daiichi Sankyo attiene al verificarsi di possibili condotte in violazione delle norme in materia di gestione dei rifiuti (artt. 256 e ss. TUA).

Di seguito, si rappresenta nel dettaglio i potenziali rischi-reato connessi all'attività di gestione dei rifiuti ed i relativi presidi adottati.

Attività sensibili e reati astrattamente realizzabili

Nella sede di Roma, in quanto sede amministrativa-commerciale della Società, vengono svolte prevalentemente attività di ufficio, pertanto risultano potenzialmente configurabili esclusivamente le fattispecie di reato presupposto afferenti la gestione dei rifiuti, come di seguito esposto.

1. Gestione dei rifiuti:

- a. raccolta/smaltimento di farmaci scaduti (anche presso i magazzini DHL di Settala e Pomezia), rifiuti elettronici (i.e. stampanti, toner, computer, batterie, , etc.), rifiuti in plastica;
- b. trasporto e smaltimento mediante operatori terzi certificati;
- c. compilazione e gestione dei formulari e tenuta del registro di carico e scarico;
- d. deposito temporaneo di rifiuti in zone dedicate della sede.

A tale attività si associano i seguenti rischi-reato:

- pericolo di effettuare le attività di raccolta in mancanza dell'autorizzazione o comunicazione prevista dalla normativa di riferimento;
- pericolo di realizzare una discarica abusiva destinata, anche in parte, a rifiuti pericolosi;
- pericolo di falsificazione di formulari e certificati di analisi;
- pericolo di effettuare l'attività di deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (i.e. farmaci scaduti, inutilizzabili o di scarto).

Controlli specifici esistenti

- Codice di Condotta: sono previsti principi e regole di condotta riguardo alla corretta e adeguata gestione dei rifiuti nel rispetto dell'ambiente.
- Certificazioni: la Società si è dotata di un sistema basato sui principi della ISO 9001, che consente, tra l'altro, l'individuazione delle potenziali situazioni di emergenza e dei potenziali incidenti (procedura sulle non conformità) che possono avere un impatto anche sull'ambiente, identificando le eventuali modalità di risposta agli stessi.
- Ruoli e responsabilità: devono essere individuati i ruoli e le responsabilità nella gestione dei rifiuti ambientali (i.e. identificazione di un dirigente delegato alla gestione dei temi ambientali mediante specifica delega del CdA; individuazione delle responsabilità nella compilazione dei formulari, tenuta registro di carico/scarico, compilazione MUD, etc.).
- Procedure: è stata implementata una procedura che disciplina gli acquisti di beni e servizi, nell'ambito della quale devono essere, altresì, specificati i criteri di selezione dei trasportatori/smaltitori dei rifiuti (i.e. standard qualitativi, possesso di certificazioni, etc.).
- Contratti con operatori terzi: per quanto riguarda lo smaltimento dei farmaci scaduti – attività il cui responsabile è stato individuato nel Logistic & Sales Manager, il quale cura anche i rapporti con i magazzini DHL di Settala e Pomezia verificandone il corretto operato (i.e. corretta tenuta da parte degli stessi del registro di carico e scarico, etc.) – e degli altri rifiuti speciali pericolosi (toner, stampanti, etc.), la Società si avvale di società esterne specializzate sulla base di specifico contratto (i.e. contratti con fornitori/manutentori).
 - La Società deve inserire, altresì, nei contratti con operatori terzi, che svolgono anche compiti ad impatto ambientale (i.e. servizi di pulizia, trasporto/smaltimento rifiuti, manutenzioni, etc.), clausole specifiche di rispetto della normativa ambientale e del Codice di Condotta adottato da Daiichi Sankyo.
- Tracciabilità: la Società deve garantire la tracciabilità delle modalità con cui si procede alla raccolta delle diverse tipologie di rifiuti, della registrazione nell'apposito registro carico/scarico e della compilazione del MUD, ove richiesta dalla normativa di riferimento.

La Società, infine, ha definito specifici flussi informativi periodici all'OdV da parte delle Funzioni competenti per la gestione degli aspetti ambientali – i.e. invio della reportistica/verbali di ispezioni svolte da parte di autorità/ società esterne (i.e. NOE, Asl, etc. -) o da audit interni, con l'indicazione delle eventuali raccomandazioni/non conformità riscontrate e i relativi piani di azione/implementazione delle attività correttive/preventive; comunicazioni/ segnalazioni di eventi/atti/fatti nella gestione del sistema ambientale che possano avere rilevanza in termini di potenziale rischio-reato ai sensi del D. Lgs. 231/2001, etc.- per il dettaglio dei quali si rinvia al protocollo "Sistema di reporting nei confronti dell'Organismo di Vigilanza".

5. Parte speciale

- p. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ai sensi del D. Lgs. 231 /2001

1. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D. Lgs. n. 286/1998)

Il D. Lgs. n. 109/2012 ha ampliato i reati-presupposto per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, introducendo all'art. 25-duodecies il delitto di "impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

La norma punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato.

Ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente occorre che il fatto si verifichi in presenza di una delle seguenti circostanze aggravanti:

- i lavoratori occupati devono essere in numero superiore a tre;
- i lavoratori occupati devono essere minori in età non lavorativa;
- i lavoratori occupati devono essere sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale (vale a dire, oltre alle ipotesi sopra citate, i lavoratori devono essere esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

Nonostante tale fattispecie, ad una interpretazione testuale, sembri configurarsi come un reato proprio di soggetti apicali dell'ente, la giurisprudenza non ha esitato a giudicare soggetto attivo del reato anche colui il quale procede direttamente all'assunzione/impiego dei lavoratori privi di permesso di soggiorno, oltre a colui il quale si avvalga delle loro prestazioni tenendoli alle proprie dipendenze (Cass. Pen., Sez. I, n. 25615 del 18/5/2011).

Le attività sensibili

Il reato potrebbe assumere rilevanza con riguardo alle ipotesi in cui siano assunti lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero impiegati con permesso scaduto e per il quale non è stata fatta richiesta di rinnovo entro i termini di legge utili alla regolare conservazione del posto di lavoro. Pertanto, l'attività sensibile individuata nell'ambito di Daiichi Sankyo e rilevante ai sensi del rischio-reato in esame è rappresentata dalla *assunzione e gestione del personale*, oltre che dalla gestione dei contratti di manodopera somministrata e/o contratti di appalto di servizi.

Controlli specifici

Riguardo agli strumenti di controllo attuati dalla Società ai fini di presidiare il processo di assunzione e gestione del personale si rinvia a quanto già descritto nell'ambito della Parte Speciale, par. A), relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione. Inoltre, per quanto attinente alla gestione dei lavoratori stranieri si esplicitano di seguito gli ulteriori presidi esistenti a ciò rilevanti.

- Codice di Condotta: sono previste specifiche regole di condotta e principi etici volti a garantire e tutelare il bene giuridico della fattispecie in esame. In particolare, è espresso l'assoluto divieto all'impiego di lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo documentata dalla relativa ricevuta postale.
- Procedura: è stata adottata una specifica procedura afferente la gestione del personale (cfr. Procedura "Recruiting"), che prevede, tra l'altro, i seguenti step: i) il budget annuale per il piano delle assunzioni; ii) la segregazione delle funzioni; iii) tracciabilità e archiviazione della documentazione di assunzione.

La Società deve, altresì, prevedere il rispetto dei seguenti precetti operativi in linea con la normativa di riferimento attinente l'impiego di lavoratori cittadini di paesi terzi:

- presentare una specifica richiesta di nulla osta all'assunzione presso ogni Prefettura per il luogo in cui l'attività lavorativa dovrà effettuarsi, compilando la modulistica di riferimento;
 - garantire al lavoratore straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili;
 - ritirare e firmare il contratto di soggiorno in caso di avvenuto rilascio del nulla osta da parte dello Sportello Unico Immigrazione della Prefettura;
 - accertare che il lavoratore straniero (se al primo ingresso in Italia), per il quale è stato rilasciato il nulla osta, richieda ed ottenga dall'ambasciata o consolato italiani il rilascio del visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato non stagionale e, successivamente all'ingresso in Italia, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;
 - effettuare entro i termini di legge le comunicazioni obbligatorie relative al rapporto di lavoro (i.e comunicazione instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l'impiego competente, all'Inail e Inps; comunicazione di cessione del fabbricato al Commissariato di Polizia ove sia stato concesso al lavoratore un alloggio, etc.);
 - nel caso di assunzione di lavoratori stranieri già soggiornanti in Italia, procedere alla verifica dell'esistenza del permesso di soggiorno europeo per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno che abilita al lavoro e della ricevuta postale rilasciata dietro presentazione di domanda di rinnovo di un permesso di soggiorno che abilita al lavoro;
 - monitorare la scadenza del permesso di soggiorno, accertandosi che il lavoratore straniero proceda nei tempi di legge a presentare la relativa domanda di rinnovo.
- Lettera di assunzione: nella lettera di assunzione del personale devono essere previste le seguenti prescrizioni: i) validità condizionata al mantenimento del permesso di soggiorno; ii) obbligo di tempestiva segnalazione di qualsiasi evento rilevante per il mantenimento del permesso di soggiorno.
 - Contratti di somministrazione: la Società, nell'ambito della gestione dei rapporti con fornitori di servizi in appalto che implicano l'agire di personale di terzi negli edifici e nelle strutture aziendali della Società, deve inserire nei relativi contratti di somministrazione specifiche clausole contrattuali di rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in tema di immigrazione e contro l'impiego di lavoratori irregolari.

Elenco dei reati



Daiichi-Sankyo

Allegato n. 1

AGGIORNATO ALLE ULTIME FATTISPECIE DI REATO INTRODOTTE

(L. 15 luglio 2009, n. 94- art. 24 ter “Delitti di criminalità organizzata”; L. 23 luglio 2009, n. 99 – modifica all’art. 25 bis con reati di Falsità in strumenti o segni di riconoscimento, art. 25 bis 1 “Delitti contro l’industria e il commercio”, art. 25 novies “Delitti in materia di violazioni del diritto d’autore”; L. 3 agosto 2009, n. 116 – art. 25 decies “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria”; D. Lgs. 121/2011 – art. 25-undecies “Reati ambientali”; D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 – art. 25-duodecies “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”; L. 1 ottobre 2012, n. 172 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno) – modifica degli artt. 24-ter e 25-quinquies; L. 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) – modifica degli artt. 25 e 25-ter.)



Indice

Art. 24 Reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione	91
Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 c.p.)	91
Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)	91
Art. 24 Reati in materia di finanziamenti pubblici	91
Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.)	91
Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.)	91
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)	91
Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	92
Documenti informatici (Art. 491-bis c.p.)	92
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.)	93
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.)	93
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies c.p.)	93
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater c.p.)	93
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p.)	93
Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (Art. 635-bis c.p.)	93
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter. c.p.).	94
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.)	94
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies c.p.)	94
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-quinquies c.p.)	94
Art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata	94
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)	94
Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)	96
Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)	96
Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)	96
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	

(art. 74 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)	96
Art. 25 Reati contro la Pubblica Amministrazione	97
Concussione (art. 317 c.p.)	97
Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)	97
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)	97
Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)	97
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)	97
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)	98
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)	98
Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)	98
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	98
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)	98
Art. 25-bis Reati contro la fede pubblica	99
Alterazione di monete (art. 454 c.p.)	99
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)	99
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)	99
Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)	99
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)	99
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)	99
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)	100
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)	100
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)	100
Art. 25-bis 1 Delitti contro l'industria e il commercio	100
Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)	100
Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)	100
Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)	100
Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)	100
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)	101
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)	101
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)	101
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater)	101
Art. 25-ter Reati societari	101
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	101
False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)	102
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)	102
Impedito controllo (art. 2625 c.c.)	102
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	102

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	102
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	103
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	103
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)	103
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	103
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	103
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	103
Illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.)	104
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	104
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)	104
Art. 25-quater Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	104
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)	104
Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)	104
Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)	104
Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)	105
Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)	105
Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)	105
Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)	105
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)	105
Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)	106
Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 d.l. 15.12.1979, n. 625, conv. con mod. nella legge 6.2.1980, n. 15)	106
Art. 25-quater 1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	106
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)	106
Art. 25-quinquies Delitti contro la personalità individuale	106
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)	106
Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)	106
Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)	107
Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)	107
Pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.)	107
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)	107
Tratta di persone (art. 601 c.p.)	108
Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)	108
Art. 25-sexies Abusi di mercato	108
Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)	108
Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)	108
Art. 25-septies Reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	108
Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	108
Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)	109

Art. 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	109
Ricettazione (art. 648 c.p.)	109
Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)	109
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)	109
Art. 25-novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	110
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 legge 22 aprile 1941, n. 633)	110
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-bis legge del 22 aprile 1941, n. 633)	110
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-ter legge del 22 aprile 1941, n. 633)	110
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 septies legge del 22 aprile 1941, n. 633)	112
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 octies legge del 22 aprile 1941, n. 633)	112
Art. 25-decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria	112
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)	112
Reati Transnazionali	112
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)	112
Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)	113
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)	113
Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)	113
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del D.P.R. 23 novembre 1973, n. 43)	113
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)	114
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5, D. Lgs. 25.7.1998, n. 286)	114
Art. 25-undecies Reati ambientali	115
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)	115
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)	115
Commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I, ed allegato C, parte 1) (Articolo 1 legge 7 febbraio 1992, n. 150)	115
Commercio degli esemplari di specie dell'allegato A, appendice I e III, ed allegato C, parte 2) (Articolo 2 legge 7 febbraio 1992, n. 150)	116
Articolo 3-bis legge 7 febbraio 1992, n. 150	116
Articolo 16 Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio	116
Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (Articolo 6 legge 7 febbraio 1992, n. 150)	117

Norme in materia ambientale (Articolo 137 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)	117
Scarichi sul suolo (Articolo 103 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)	117
Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (Articolo 104 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)	118
Scarichi in reti fognarie (Articolo 107 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)	119
Scarichi di sostanze pericolose (Articolo 108 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)	119
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Articolo 256 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)	119
Divieto di abbandono (Articolo 192 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)	119
Bonifica dei siti (Articolo 257 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)	119
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Articolo 258 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)	120
Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (Articolo 483 codice penale)	120
Traffico illecito di rifiuti (Articolo 259 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)	120
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Articolo 260-bis decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)	120
Sanzioni (Art. 279 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)	121
Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione e commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (Art. 1 L. 7 febbraio 1992, n. 150)	121
Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione e commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (Art. 2 L. 7 febbraio 1992, n. 150)	121
Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione e commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (Art. 6 L. 7 febbraio 1992, n. 150)	122
Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione e commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (Art. 3-bis L. 7 febbraio 1992, n. 150)	122
Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (Articolo 3 legge del 28 dicembre 1993, n. 549 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)	122
Inquinamento doloso (Articolo 8 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni)	123
Inquinamento colposo (Articolo 9 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni)	123
Art. 25-duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	123
Articolo 22, commi 12 e 12-bis, del D. Lgs. n. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)	123
12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:	123

Art. 24 Reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione**Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 c.p.)**

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51,00 a euro 1032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309,00 a euro 11549,00:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51,00 a euro 1032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309,00 a euro 11549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Art. 24 Reati in materia di finanziamenti pubblici**Malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316-bis c.p.)**

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164,00 a euro 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati¹

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo² riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

1 La legge 18 marzo 2008, n. 48 ha introdotto nella disciplina del D. Lgs. 231/2001 l'art. 24-bis.

2 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (Art. 476 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (Art. 477 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (Art. 478 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.

Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (Art. 479 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (Art. 480 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (Art. 481 c.p.)

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense o di un altro servizio di pubblica necessità attesta falsamente in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 51 euro a 516 euro.

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

Falsità materiale commessa dal privato (Art. 482 c.p.)

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (Art. 483 c.p.)

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Falsità in registri e notificazioni (Art. 484 c.p.)

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione all'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 Euro.

Falsità in scrittura privata (Art. 485 c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.

Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (Art. 486 c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato ad essere riempito.

Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (Art. 487 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.

Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (Art. 488 c.p.)

Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.

Uso di atto falso (Art. 489 c.p.)

Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (Art. 490 c.p.)

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli artt. 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute.

Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.

Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena (Art. 491 c.p.)

Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, in luogo della pena stabilita per la falsità in scrittura privata nell'articolo 485, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482.

Nel caso di contraffazione o alterazione di alcuno degli atti suddetti, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3. da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni,

dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635³ ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635⁴ ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635⁵ ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635⁶ ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

3 "violenza o minaccia"

4 "violenza o minaccia"

5 "violenza o minaccia"

6 "violenza o minaccia"

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600⁷, 601⁸ e 602⁹, nonché all'articolo 12, comma 3-bis¹⁰, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis¹¹, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater¹², 609-quinquies¹³, 609-octies¹⁴, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies¹⁵, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione

- 7 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) "Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.
- 8 Tratta di persone (art. 601 c.p.) Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.
- 9 Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.
- 10 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) (omissis)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui:
a. il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
b. la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
c. la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
d. il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
e. gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.
(omissis)
- 11 L'articolo 609-bis c.p. rubricato "Violenza sessuale" recita: "Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. 2. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. 3. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi."
- 12 L'articolo 609-quater c.p. rubricato "Atti sessuali con minorenne" tuttora recita: "Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza. 2. Fuori dei casi previsti dall'art. 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni. 3. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. 4. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. 5. Si applica la pena di cui all'art. 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci."
- 13 L'art. 609-quinquies c.p. rubricato "Corruzione di minorenne" tuttora recita: "Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o subire atti sessuali. 3. La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza."
- 14 L'art. 609-octies c.p. rubricato "Violenza sessuale di gruppo" recita: "La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis. 2. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni. 3. La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 609-ter. 4. La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'art. 112."
- 15 L'articolo 609-undecies rubricato "Adescamento di minorenni", introdotto dall'art. 4, comma 1, lett. z), della L. 1 ottobre 2012, n. 172, recita: "Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni

da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma¹⁶.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro.

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73¹⁷,

sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione."

¹⁶ Comma aggiunto dall'articolo 4, co. 1, lett. c), della L. 1 ottobre 2012, n. 172.

¹⁷ Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000,00 a euro 260.000,00.

Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a. sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b. medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.

Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000,00 a euro 300.000,00.

Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14.

Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 e non

chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

- **Termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407, comma 2, lett a) n.5 c.p.p.)**

“Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.

La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano: a) i delitti appresso indicati: (omissis)

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110¹⁸ (omissis)”.

Art. 25 Reati contro la Pubblica Amministrazione

Concussione (art. 317 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni¹⁹.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni²⁰.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni²¹.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci²².

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della

ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000,00 a euro 26.000,00.

18 Art. 2 legge 18 aprile 1975, n. 110 Armi e munizioni comuni da sparo.

19 Il nuovo articolo 317 c.p., introdotto dall'art. 1, comma 75, lett. d), della L. 6 novembre 2012, n. 190, sostituisce il precedente, che recitava: “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.”

20 Il nuovo articolo 318 c.p., introdotto dall'art. 1, comma 75, lett. f), della L. 6 novembre 2012, n. 190, sostituisce il precedente, rubricato “Corruzione per un atto d'ufficio”, che recitava: “Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.”

21 Modifica apportata dall'art. 1, comma 75, lett. g), L. 6 novembre 2012, n. 190, all'art. 319 c.p., che in precedenza recitava: “da due a cinque anni.”

22 Modifica apportata dall'art. 1, comma 75, lett. h, n. 1), L. 6 novembre 2012, n. 190, all'art. 319-ter c.p., che in precedenza recitava al primo comma: “da due a cinque anni.”

reclusione da cinque²³ a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni²⁴.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio²⁵.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell' articolo 319-bis, nell' art. 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri²⁶ soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri²⁷.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità²⁸, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)²⁹

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1. ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4. ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5. a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

²³ Modifica apportata dall'art. 1, comma 75, lett. h, n. 2), L. 6 novembre 2012, n. 190, all'art. 319-ter c.p., che in precedenza recitava al secondo comma: "da quattro".

²⁴ Tale nuovo reato è stato introdotto dall'art. 1, comma 75, lett. i), L. 6 novembre 2012, n. 190.

²⁵ Nuovo comma inserito dall'art. 1, comma 75, lett. l), L. 6 novembre 2012, n. 190, che sostituisce il precedente: "Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato."

²⁶ Modifica apportata dall'art. 1, comma 75, lett. m), n. 1), L. 6 novembre 2012, n. 190, che sostituisce la precedente formulazione: "che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio".

²⁷ Tale comma, introdotto dall'art. 1, comma 75, lett. m), n. 2), L. 6 novembre 2012, n. 190, sostituisce il precedente, che recitava: "La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318."

²⁸ Modifica introdotta dall'art. 1, comma 75, lett. n), n. 2), L. 6 novembre 2012, n. 190.

²⁹ Le sanzioni previste per i delitti di cui agli art. 318, 319, 319 ter, 321, e 322, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma³⁰, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1. alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2. a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 25-bis Reati contro la fede pubblica

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516,00 euro a 3.098,00 euro:

1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'appartenenza di un valore superiore;
3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103,00 a euro 516,00.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa euro 1032,00.

Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309,00 euro 1.032,00.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103,00 euro 516,00.

³⁰ Modifica introdotta dall'art. 1, comma 75, lett. n), n. 1), L. 6 novembre 2012, n. 190.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516,00.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500,00 a euro 25.000,00.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500,00 a euro 35.000,00.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000,00.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 25-bis 1 Delitti contro l'industria e il commercio

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103,00 a euro 1.032,00.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516,00.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065,00.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032,00.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000,00.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000,00.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater)

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000,00.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 25-ter Reati societari**False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**

Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della

persona giuridica o dell'impresa.

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)

Articolo abrogato dall'art. 37, co. 34, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n.39 sulla revisione legale dei conti (attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 Euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli Amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve anche non costituite con

utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo

1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma³¹, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24

31 Art. 2391 c.c. (Interessi degli amministratori), primo comma: "L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile".

febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi³².

Illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori di società od enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari i sindaci ed i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 25-quater Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)

Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno

³² Tale nuovo reato è stato introdotto dall'art. 1, comma 76, L. 6 novembre 2012, n. 190 e inserito all'art. 25-ter, comma 1, lett. s-bis).

Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attentava alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta

anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 d.l. 15.12.1979, n. 625, conv. con mod. nella legge 6.2.1980, n. 15)

Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è sempre aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. (*omissis*)

Art. 25-quater 1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)**

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Art. 25-quinquies Delitti contro la personalità individuale**Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)**

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1. recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
2. favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito

con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000³³.

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1. utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
2. recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto³⁴.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 51.645,00.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto di cui al primo comma degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 1.549,00 a euro 5.164,00.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali³⁵.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico prodotto realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549,00.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493,00 a euro 154.937,00.

33 Il nuovo articolo 600-bis, introdotto dall'art. 4, comma 1, lett. g), della L. 1 ottobre 2012, n. 172, sostituisce il precedente, che recitava: "Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493,00 a euro 154.937,00.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a euro 5.164,00.

Nel caso in cui il fatto al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi".

34 Il nuovo primo comma dell'art. 600-ter, introdotto dall'art. 4, comma 1, lett. h), della L. 1 ottobre 2012 n. 172, sostituisce il precedente, che recitava: "Chiunque utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822,00 a euro 258.228,00".

35 Commi aggiunti dall'art. 4, comma 1, lett. h), n. 2) della L. 1 ottobre 2012 n. 172.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'art. 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Art. 25-sexies Abusi di mercato

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)

È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a. acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b. comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c. raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Art. 25-septies Reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro³⁶

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la

³⁶ Legge n. 123 del 3 Agosto 2007 " Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia".

prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1. soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186 comma 2 lettera c del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
2. soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123,00 a euro 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309,00 a euro 1.239,00.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500,00 a euro 2000,00 e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Art. 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita³⁷

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516,00 a euro 10.329,00.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516,00 euro, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032,00 euro a 15.493,00 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a

³⁷ Il D. Lgs. 231/2007 ha introdotto nella disciplina del D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-octies.

dodici anni e con la multa da 1.032,00 euro a 15.493,00 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 25-novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

(art. 171 legge 22 aprile 1941, n. 633)

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- a. riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
- a-bis. mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
- b. rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
- c. compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
- d. riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;
- e. f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

(art. 171-bis legge del 22 aprile 1941, n. 633)

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

(art. 171-ter legge del 22 aprile 1941, n. 633)

E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 chiunque a fini di lucro:

- a. abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b. abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c. pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d. detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e. in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f. introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
- f bis. fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- h. abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 chiunque:

- a. riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- a bis. in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b. esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c. promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.”

**Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
(art. 171 septies legge del 22 aprile 1941, n. 633)**

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a. ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b. salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

**Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
(art. 171 octies legge del 22 aprile 1941, n. 633)**

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da e 2.582,00 a e 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Art. 25-decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

**Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria
(art. 377-bis c.p.)³⁸**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Reati Transnazionali³⁹

(Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: (i) sia commesso in più di uno Stato; (ii) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; (iii) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato (iv) un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; (v) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.)

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

³⁸ La Legge 3 agosto 2009, n. 116 che ha introdotto nell'ambito della responsabilità amministrativa degli enti il reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria rubricandolo quale art. 25 novies del D. Lgs. 231/2001, non ha tenuto conto della precedente avvenuta introduzione dell'art. 25 novies ad opera della Legge 23 luglio 2009, n. 99 con riguardo ai delitti in materia di violazioni al diritto d'autore. Il Legislatore dovrà quindi procedere ad un coordinamento tra le due disposizioni, al fine di ovviare all'esistenza di un doppio art. 25 novies nel D. Lgs. 231/2001.

³⁹ Legge 16 marzo 2006, n. 146: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001".

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a 516 euro.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del D.P.R. 23 novembre 1973, n. 43)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis⁴⁰, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lett. d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando

⁴⁰ Art. 291-bis (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri): "Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di diecimila euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni.

I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di diecimila euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516".

i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

(art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito, per ciò solo, con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata, la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

(art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5, D. Lgs. 25.7.1998, n. 286)

(omissis)

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a. il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b. la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c. la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d. il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e. gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a. sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b. sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione

delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Art. 25-undecies Reati ambientali

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a euro 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a euro 3.000 euro.

Commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I, ed allegato C, parte 1 (Articolo 1 legge 7 febbraio 1992, n. 150)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 7.746,85 a euro 77.468,53 chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
 - a. importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
 - b. omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (*modalità di applicazione del regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio*) e successive modificazioni;
 - c. utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
 - d. trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n.939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
 - e. commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
 - f. detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.
2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da euro 10.329,14 a euro 10.3291,38. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

**Commercio degli esemplari di specie dell'allegato A, appendice I e III, ed allegato C, parte 2
(Articolo 2 legge 7 febbraio 1992, n. 150)**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro 10.329,14 a euro 103.291,38 o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 (*relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio*), e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
 - a. importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
 - b. omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (*modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio*), e successive modificazioni;
 - c. utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
 - d. trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
 - e. commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
 - f. detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.
2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da euro 10.329,14 a euro 103.291,38. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

Articolo 3-bis legge 7 febbraio 1992, n. 150

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

Articolo 16 Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:
 - a. introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;
(*omissis*)
 - c. falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;
 - d. uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;
 - e. omessa o falsa notifica all'importazione;
(*omissis*)
 - l. falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;
(*omissis*)

Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (Articolo 6 legge 7 febbraio 1992, n. 150)

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.
(omissis)
4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 7.746,85 a euro 103291,38.
(omissis)
6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa;
b. nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2.

Norme in materia ambientale (Articolo 137 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da euro 1.500,00 a euro 10.000,00.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.
(omissis)
5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 3.000,00 a euro 30.000,00. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da euro 6.000,00 a euro 120.000,00.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.
(omissis)
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.
(omissis)
13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Scarichi sul suolo (Articolo 103 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:
 - a. per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;
 - b. per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
 - c. per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai

- sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;
- d. per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;
 - e. per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;
 - f. per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.
2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.
 3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (Articolo 104 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.
3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.
4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.
5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.
- 5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.
6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:
 - a. per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;
 - b. per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di

reiniezione.

7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.
8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.

Scarichi in reti fognarie (Articolo 107 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.

Scarichi di sostanze pericolose (Articolo 108 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Articolo 256 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
 - a. con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi;
 - b. con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di, imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200,00 a euro 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600,00 a euro 15.500,00 per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Divieto di abbandono (Articolo 192 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Bonifica dei siti (Articolo 257 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee

con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 1.000,00 a euro 26.000,00.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da euro 5.200,00 a euro 52.000,00 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

(Articolo 258 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

(omissis)

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600,00 a euro 9.300,00. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260,00 a euro 1.550,00. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.

Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (Articolo 483 codice penale)

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Traffico illecito di rifiuti (Articolo 259 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da euro 1.550,00 a euro 26.000,00 e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Articolo 260 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Articolo 260-bis decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

(omissis)

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 codice penale a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI

- AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600,00 a euro 9.300,00. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.
 9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260,00 ad euro 1.550,00.

Sanzioni (Art. 279 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violate sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.
5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione e commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (Art. 1 L. 7 febbraio 1992, n. 150)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
 - a. importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
 - b. omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
 - c. utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
 - d. trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
 - e. commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
 - f. detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.
2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione e commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (Art. 2 L. 7 febbraio 1992, n. 150)

1. Chiunque, in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, di cui all'articolo 1, comma 1, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene, trasporta anche per conto terzi esemplari vivi o morti degli animali selvatici e delle piante, o loro parti o prodotti derivati, indicati nell'allegato A, appendici II e III, e nell'allegato C, parte 2, del citato regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:
 - a. arresto fino a tre mesi o ammenda da lire dieci milioni a lire duecentocinquanta milioni;
 - b. in caso di recidiva, arresto da tre mesi a un anno e ammenda da lire dieci milioni a quattro volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione; inoltre, se trattasi di impresa commerciale, sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione e commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (Art. 6 L. 7 febbraio 1992, n. 150)

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968, è vietato a chiunque commerciare o detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, nonché di specie che subiscono un elevato tasso di mortalità durante il trasporto o durante la cattura nei luoghi di origine.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, stabilisce l'elenco dei mammiferi e rettili selvatici che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e quello delle specie che subiscono un elevato tasso di mortalità durante il trasporto o durante la cattura nei luoghi di origine.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge detengono esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica sono tenuti a farne denuncia al prefetto entro novanta giorni. Con provvedimento motivato il prefetto può autorizzare in via temporanea la detenzione dei suddetti esemplari, previa verifica della idoneità delle strutture di detenzione a garantire il benessere degli animali e la salute e l'incolumità pubblica.
4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo è punito ai sensi dell'articolo 1.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 non si applicano nei confronti dei giardini zoologici, acquari e delfinari dichiarati idonei dall'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, ai quali è consentita la detenzione degli esemplari di cui al comma 1.
6. Le spese per la verifica e la certificazione di idoneità di cui ai commi 3 e 5 sono a carico degli enti e dei privati detentori degli animali.

Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione e commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (Art. 3-bis L. 7 febbraio 1992, n. 150)

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e) ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.
2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (Articolo 3 legge del 28 dicembre 1993, n. 549 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono).
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di

cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.
5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Inquinamento doloso (Articolo 8 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'articolo 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 80.000,00.
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Inquinamento colposo (Articolo 9 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'articolo 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00.
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Art. 25-duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

Articolo 22, commi 12 e 12-bis, del D. Lgs. n. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di

5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a. se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b. se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c. se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Il Codice di Condotta



Daiichi-Sankyo

Allegato n. 2

VERSIONE AGGIORNATA E APPROVATA DAL CDA IN DATA 31.01.2014



Indice

1.	Premesse	129
2.	Valori	129
3.	Che cosa dispone il D. Lgs. N. 231/2001	129
4.	Che cosa è un modello di organizzazione e di gestione	130
5.	Principi	130
5.1	Principi generali	130
5.2	Principi e regole di condotta nei rapporti con la pubblica amministrazione	130
5.3	Principi relativi ai crimini informatici	131
5.4	Principi dell'organizzazione	132
5.5	Principi relativi agli illeciti previsti dall'art. 25 Octies del D. Lgs. 231/2001	133
5.6	Principi relativi agli illeciti societari	134
5.7	Principi e regole di condotta in tema di contrasto alla corruzione tra privati	135
5.8	Principi relativi agli illeciti transnazionali ed ai delitti di criminalità organizzata	135
5.9	Principi relativi alla tutela della proprietà intellettuale e del diritto d'autore	135
5.10	Principi in materia di lotta ai delitti contro l'industria e il commercio	136
5.11	Principi relativi alla tutela della veridicità delle dichiarazioni nei confronti dell'autorità giudiziaria	136
5.12	Principi relativi alla tutela della salute e sicurezza dell'ambiente	137
6.	Organi e meccanismi di controllo	137
6.1	L'organismo di vigilanza	137
6.2	Le sanzioni	137
7.	Il codice nell'azienda	138
7.1	Conoscenza	138
7.2	Reporting interno	138
7.3	Conflitto con il codice	138
7.4	Modifiche al codice	138
8.	Glossario	138
9.	Dichiarazione di presa visione	139

1. Premesse

Il Codice di Condotta (di seguito il “**Codice**”), ha lo scopo di introdurre e rendere vincolanti in Daiichi Sankyo Italia S.p.A. (di seguito la “**Società**”) i principi e le regole di comportamento rilevanti ai fini della ragionevole prevenzione dei reati indicati nel D. Lgs. n. 231/2001, e, pertanto, non intende sostituire quanto disposto in codici etici aziendali, in particolare nella Corporate Conduct Charter Daiichi Sankyo o, di categoria cui la Società ha eventualmente aderito, bensì integrarne il contenuto.

Il Codice è stato approvato dall'Organo amministrativo in data 31.01.2014 e costituisce **documento ufficiale** della Società. Esso è rivolto a: amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti, collaboratori e terzi (c.d. Destinatari) che, per conto della Società, entrino in contatto con la Pubblica Amministrazione e/o con Pubblici Ufficiali/ Incaricati di Pubblico Servizio, italiani o esteri, sia in Italia che all'estero (quest'ultimi di seguito complessivamente denominati per semplicità la “**Pubblica Amministrazione**” o “**P.A.**”) o, comunque, svolgano attività nell'interesse e/o a vantaggio della Società.

2. Valori

La Società intende assicurarsi che, dai propri dipendenti, dai soggetti posti in posizione apicale nonché da tutti coloro che agiscono per conto della Società, non siano commesse fattispecie di reato che possano, non solo screditare l'immagine della Società stessa, ma anche comportare l'applicazione di una delle sanzioni pecuniarie e/o interdittive che il D. Lgs. n. 231/2001 prevede nel caso in cui tali reati siano posti in essere a vantaggio o nell'interesse della Società.

A tal fine, la Società ha inteso adottare il presente Codice di Condotta, volto ad introdurre un sistema di principi che dovranno ispirare il comportamento di tutti i soggetti appartenenti alla Società o che agiscono per conto della Società, in particolare nei rapporti con gli interlocutori italiani o esteri della Società stessa, sia in Italia che all'estero.

Il presente Codice di Condotta, quindi, si innesta in un più generale progetto finalizzato ad attribuire un'identità etica alla Società, esplicitando i valori che la Società stessa vuole rispettati in tutti i comportamenti posti in essere dai propri componenti. In tal senso il Codice costituisce un ulteriore e concreto passo in avanti per la realizzazione di un processo di moralizzazione della logica del profitto verso cui questa Società intende autenticamente indirizzarsi.

Infatti, in considerazione della crescente necessità di correttezza negli affari che sta caratterizzando l'attuale momento storico e di cui il Decreto costituisce un chiaro esempio, la Società ritiene fondamentale inviare un chiaro messaggio in tal senso a tutti i soggetti che la compongono ed a tutti quelli con i quali questi vengano in contatto in occasione della loro attività lavorativa.

E' in virtù di tale proponimento che la Società oggi intende riaffermare con grande forza che la **correttezza** e la **liceità** nel lavoro e negli affari costituiscono e costituiranno sempre un **valore** imprescindibile di questa Società, imponendogli, da oggi in poi, di perseguire in ogni modo possibile e lecito, qualsiasi pur minimo atteggiamento che pretenda di insinuarsi come prassi o cattiva abitudine tra le maglie di quest'organizzazione aziendale.

3. Che cosa dispone il D. Lgs. n. 231/2001

Il Decreto prevede che la Società sia responsabile per i reati commessi nel suo interesse o vantaggio dalle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società e dalle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei citati soggetti.

La Società è esonerata da responsabilità per i reati commessi dai soggetti sopra indicati se dimostra, tra l'altro, di avere:

- adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo e di gestione idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- affidato ad un Organismo dell'Ente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei suddetti modelli.

Le sanzioni previste per la società, qualora non sia in grado di provare quanto sopra esposto, sono le seguenti:

- Pecuniarie: da un minimo di € 25.823 ad un massimo di € 1.549.371.
- Interdittive:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- Confisca del prezzo o del profitto del reato.
- Pubblicazione della sentenza di condanna.

La responsabilità dell'ente si aggiunge a quella delle persone fisiche che materialmente hanno commesso l'illecito. Con riferimento alle fattispecie di reato presupposto previste dal D. Lgs. 231/2001 si rinvia all'Allegato n. 1 "Elenco reati".

4. Che cosa è un Modello di organizzazione e di gestione

Il Modello di organizzazione gestione è un complesso di regole, strumenti e condotte, costruito sull'evento reato, funzionale a dotare la Società di un efficace sistema organizzativo e di gestione ragionevolmente idoneo ad individuare e prevenire le condotte penalmente rilevanti poste in essere dall'ente stesso o dai soggetti sottoposti alla sua direzione e/o vigilanza.

Il Modello si compone dei seguenti elementi:

- Codice di Condotta;
- Procedure e protocolli per la formazione/attuazione delle decisioni;
- Organismo di Vigilanza;
- Sistema disciplinare interno.

5. Principi

5.1 PRINCIPI GENERALI

PRINCIPIO 1: Rispetto del Codice di Condotta

La Società ispira la propria attività ai principi contenuti nel presente Codice.

PRINCIPIO 2: Rispetto di leggi e regolamenti

La Società ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui essa opera, a cui dovranno attenersi gli Organi sociali ed i loro componenti, i dipendenti, nonché i consulenti, collaboratori e terzi che agiscono per conto della Società.

PRINCIPIO 3: Rispetto delle disposizioni deontologiche

La Società ispira la propria attività alle regole deontologiche cui la stessa ha formalmente aderito, con specifico riferimento ai principi previsti dalla Corporate Conduct Charter di Gruppo Daiichi Sankyo ed alle quali dovranno attenersi gli Organi sociali ed i loro componenti, i dipendenti, nonché i consulenti, collaboratori e terzi che agiscono per conto della Società.

PRINCIPIO 4: Rispetto delle procedure

Gli Organi sociali ed i loro componenti, i dipendenti, nonché i consulenti, collaboratori e terzi che agiscono per conto della Società sono tenuti al rispetto delle procedure operative aziendali.

5.2 PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

PRINCIPIO 5: Rispetto dell'imparzialità e buon andamento della P.A.

La Società, gli Organi sociali ed i loro componenti, i dipendenti, i consulenti, collaboratori ed in genere i soggetti terzi che agiscono per conto della Società medesima nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, ispirano ed adeguano la propria condotta al rispetto dell'*imparzialità* e del *buon andamento* cui è tenuta la Pubblica Amministrazione.

I contatti con la Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, sono limitati a chi è specificatamente e formalmente incaricato dalla Società di trattare o di avere contatti con tali amministrazioni, funzionari pubblici, enti, organizzazioni e/o istituzioni.

PRINCIPIO 6: Offerta di denaro, omaggi o altre utilità

La Società condanna qualsiasi comportamento, per suo conto posto in essere dagli Organi sociali

e loro componenti, o dai dipendenti della Società, nonché dai consulenti, collaboratori e terzi che agiscono per conto della Società medesima, consistente nel promettere od offrire, direttamente od indirettamente, denaro, servizi, prestazioni od altre utilità a Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio italiani o esteri, salvo che si tratti di doni o altre utilità di modico valore e, in ogni caso, rientranti negli usi, costumi o attività legittimi, da cui possa conseguirne per la Società un indebito o illecito interesse o vantaggio (cfr art. 2 Corporate Conduct Charter Daiichi Sankyo).

PRINCIPIO 7: Influenza sulle decisioni della P.A.

Le persone incaricate dalla Società di seguire una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la P.A. italiana e/o straniera, non devono per nessuna ragione cercare di influenzare illecitamente le decisioni dei Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio che trattano e che prendono decisioni per conto della P.A. italiana o straniera.

Nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio, italiani o esteri, non possono essere intraprese – direttamente o indirettamente – le seguenti azioni:

- proporre - in qualsiasi modo - opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i Pubblici Ufficiali e/o gli Incaricati di Pubblico Servizio a titolo personale o per interposta persona;
- offrire in alcun modo denaro o altra utilità, salvo che si tratti di doni, omaggi o altre utilità di modico valore e, in ogni caso, rientranti negli usi o costumi legittimi;
- compiere qualsiasi altro atto volto a indurre i Pubblici Ufficiali italiani o stranieri a fare o ad omettere di fare qualcosa in violazione delle leggi dell'ordinamento cui appartengono.

PRINCIPIO 8: Rapporti di lavoro con la P.A.

E' proibito intrattenere rapporti di lavoro dipendente e consulenze con impiegati della P.A. o assumere ex impiegati della P.A., italiana o estera, o loro parenti/affini, che, a motivo delle loro funzioni istituzionali, partecipino o abbiano partecipato personalmente ed attivamente a trattative d'affari o avallato richieste effettuate dalla Società alla P.A., italiana o straniera, salvo che detti rapporti non siano stati preliminarmente ed adeguatamente dichiarati alla Direzione del Personale e valutati dall'Organismo di Vigilanza prima di procedere all'eventuale assunzione.

PRINCIPIO 9: Gestione dei finanziamenti e dei contributi della P.A.

La Società garantisce il rispetto del vincolo di destinazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti finalizzati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee anche di modico valore e/o importo.

PRINCIPIO 10: Richiesta di finanziamenti e contributi alla P.A.

La Società condanna qualsiasi comportamento volto ad ottenere, da parte dello Stato, delle Comunità europee o di altro ente pubblico, qualsiasi tipo di contributo, finanziamento, mutuo agevolato o altra erogazione dello stesso tipo, per mezzo di dichiarazioni e/o documenti alterati o falsificati, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute o, più genericamente, per il tramite di artifici o raggiri, compresi quelli realizzati per mezzo di un sistema informatico o telematico, volti ad indurre in errore l'ente erogatore.

PRINCIPIO 11: Conflitti di interesse con la P.A.

La Società non potrà farsi rappresentare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, italiana o estera, da soggetti in riconosciuta posizione di conflitto d'interesse, salvo che detta situazione non sia stata, in via preliminare, adeguatamente dichiarata all'Organismo di Vigilanza e da quest'ultimo valutata in ordine alla possibilità di conferire il suddetto potere di rappresentanza.

I soggetti che operano per conto della Società hanno l'obbligo di astenersi dall'intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, italiana o estera, in ogni caso in cui sussistano situazioni di conflitto d'interesse.

5.3 PRINCIPI RELATIVI AI CRIMINI INFORMATICI

PRINCIPIO 12: Gestione di sistemi informatici

La Società condanna qualsiasi comportamento consistente nell'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero nell'accesso senza diritto a dati, informazioni o programmi ivi

contenuti, finalizzato a procurare alla Società un ingiusto profitto a danno dello Stato.

La Società condanna, altresì, ogni possibile comportamento, sia dei soggetti che rivestono un ruolo apicale che subordinato, che possa anche solo indirettamente agevolare la realizzazione dei c.d. crimini informatici; a tal fine la Società si impegna ad attivare tutte le modalità di controllo preventivo e successivo necessarie allo scopo.

5.4 PRINCIPI DELL'ORGANIZZAZIONE

PRINCIPIO 13: Operazioni e transazioni

Ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata ed in ogni tempo verificabile.

1. Le procedure che regolano le operazioni devono consentire la possibilità di effettuare controlli sulle caratteristiche della transazione, sulle motivazioni che ne hanno consentito l'esecuzione, sulle autorizzazioni allo svolgimento, sull'esecuzione dell'operazione medesima;
2. Ogni soggetto che effettui operazioni e/o transazioni aventi ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità economicamente valutabili, appartenenti alla Società, deve agire dietro autorizzazione e fornire a richiesta ogni valida evidenza per la sua verifica in ogni tempo;
3. Ciascuna funzione aziendale è responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione prodotta e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza.

PRINCIPIO 14: Acquisti di beni e servizi ed affidamento di consulenze esterne

I dipendenti ed i soggetti che effettuano qualsiasi acquisto di beni e/o servizi, incluso l'affidamento di consulenze esterne, per conto della Società, devono agire nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, economicità, qualità, inerenza e liceità ed operare con la diligenza del buon padre di famiglia.

PRINCIPIO 15: Incassi e pagamenti

Gli incassi e i pagamenti devono essere effettuati, laddove possibile, preferibilmente attraverso rimesse bancarie e/o assegni bancari. Gli incassi e i pagamenti effettuati tramite denaro contante devono sempre essere documentati.

PRINCIPIO 16: Selezione del personale

La selezione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati e delle loro specifiche competenze, rispetto a quanto atteso ed alle esigenze aziendali così come risultano dalla richiesta avanzata dalla funzione richiedente e, sempre, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

La Direzione del Personale, nei limiti delle informazioni disponibili, adotta opportune misure per evitare favoritismi, nepotismi o forme di clientelismo nelle fasi di selezione e assunzione.

La Società si impegna, altresì, al rigoroso rispetto di tutte le leggi e regolamenti in tema di tutela del lavoro e contro forme di lavoro irregolare o di immigrazione clandestina. In particolare, è fatto assoluto divieto di impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo documentata dalla relativa ricevuta postale.

PRINCIPIO 17: Valutazione del personale

La Società si impegna a fare in modo che nella propria organizzazione aziendale gli obiettivi annuali prefissati, sia generali che individuali, del personale, siano tali da non indurre a comportamenti illeciti e siano, invece, mirati su di un risultato possibile, specifico, concreto, misurabile e relazionato con il tempo previsto per il loro raggiungimento.

Eventuali situazioni di difficoltà o di conflitto con il suddetto principio dovranno essere da chiunque segnalate tempestivamente all'Organismo di Vigilanza affinché provveda a porre in essere le eventuali azioni correttive.

PRINCIPIO 18: Attività finalizzate al terrorismo e all'eversione dell'ordine democratico

La Società condanna l'utilizzo delle proprie risorse per il finanziamento ed il compimento di qualsiasi attività destinata al raggiungimento di obiettivi terroristici o di eversione dell'ordine democratico, e richiede, altresì, il rispetto della suddetta normativa, delle disposizioni interne impartite e dei principi deontologici adottati (cfr. art. 8 Corporate Conduct Charter Daiichi Sankyo).

In particolare, la Società provvede ad introdurre misure idonee a garantire che, anche nei rapporti con consulenti, fornitori, partner commerciali e terzi, le proprie risorse finanziarie non vengano utilizzate per le citate finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

PRINCIPIO 19: Tutela della personalità individuale

Nell'ambito della normativa vigente, la Società si impegna ad adottare le misure di controllo e di vigilanza più opportune al fine di prevenire ogni possibile comportamento finalizzato alla commissione di delitti contro la personalità individuale, e richiede, altresì, il rispetto della suddetta normativa, delle disposizioni interne impartite e dei principi deontologici adottati (cfr. art. 5 Corporate Conduct Charter Daiichi Sankyo).

PRINCIPIO 20: Tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro

Nell'ambito della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, la Società si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità fisica e morale dei propri lavoratori e richiede altresì, ai lavoratori medesimi, il rispetto della suddetta normativa, delle disposizioni interne impartite e dei principi deontologici adottati (cfr. art. 5 Corporate Conduct Charter Daiichi Sankyo).

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Società rappresenta, altresì, che le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, sia apicale che operativo, sono assunte ed attuate sulla base dei seguenti principi e criteri fondamentali (ex art. 6 commi 1 e 2 della Direttiva europea n. 89/391):

- evitare i rischi
- valutare i rischi che non possono essere evitati
- combattere i rischi alla fonte
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso
- programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Tali principi sono utilizzati dalla Società per prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.

5.5 PRINCIPI RELATIVI AGLI ILLECITI PREVISTI DALL'ART. 25 OCTIES DEL D. LGS. 231/2001

PRINCIPIO 21

La Società condanna qualsiasi comportamento, sia dei soggetti che rivestono un ruolo apicale che subordinato, che possa anche solo indirettamente agevolare la realizzazione di fattispecie delittuose quali la ricettazione, il riciclaggio o l'impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita; a tal fine la Società si impegna ad attivare tutte le modalità di controllo preventivo e successivo necessarie allo scopo.

5.6 PRINCIPI RELATIVI AGLI ILLECITI SOCIETARI

PRINCIPIO 22: Principi generali

La Società condanna qualsiasi comportamento da chiunque posto in essere volto ad ausiliare, incoraggiare, facilitare ed indurre gli Amministratori della Società a violare uno o più dei principi di seguito indicati.

PRINCIPIO 23: Gestione dei dati e delle informazioni contabili, patrimoniali e finanziarie della Società

La Società condanna qualsiasi comportamento da chiunque posto in essere volto ad alterare la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge, dirette ai soci e al pubblico.

1. Tutti i soggetti chiamati alla formazione dei suddetti atti sono tenuti a verificare, con la dovuta diligenza, la correttezza dei dati e delle informazioni che saranno poi recepite per la redazione degli atti sopra indicati;
2. Tutte le poste di bilancio, la cui determinazione e quantificazione presuppone valutazioni discrezionali delle Funzioni preposte, devono essere supportate da scelte legittime e da idonea documentazione.
3. Ai fini della corretta tenuta di tutta la documentazione concernente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, quest'ultima richiede il rispetto delle prescrizioni della normativa vigente in materia, e delle specifiche disposizioni interne.

PRINCIPIO 24: Rapporti con gli Organi di controllo della Società

La Società esige da parte di tutto il personale l'osservanza di una condotta corretta e trasparente nello svolgimento dei propri compiti, soprattutto in relazione a qualsiasi richiesta avanzata da parte dei soci, del collegio sindacale e degli altri organi sociali nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali.

PRINCIPIO 25: Tutela del patrimonio della Società

E' vietato porre in essere qualsiasi comportamento volto a cagionare una lesione all'integrità del patrimonio sociale.

PRINCIPIO 26: Tutela dei creditori della Società

E' vietato qualsiasi comportamento tendente alla riduzione del capitale sociale o fusione con altra società o scissione allo scopo di cagionare un danno ai creditori.

PRINCIPIO 27: Influenza sull'assemblea dei soci

E' vietato compiere qualsiasi atto, simulato o fraudolento, diretto a influenzare la volontà dei componenti l'assemblea dei soci per ottenere l'irregolare formazione di una maggioranza e/o una deliberazione differente da quella che diversamente sarebbe stata assunta.

PRINCIPIO 28: Diffusione di notizie false

E' vietato diffondere notizie false sia all'interno che all'esterno della Società, concernenti la Società stessa, i suoi dipendenti, i consulenti, i collaboratori ed i terzi che per essa operano.

Con riguardo all'utilizzo di informazioni riservate relative alla Società o al Gruppo Sankyo, acquisite durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, la Società richiede il pieno rispetto della normativa vigente in materia (cfr art.3 Corporate Conduct Charter Daiichi Sankyo).

PRINCIPIO 29: Rapporti con Autorità di Pubblica Vigilanza

In occasione di verifiche e di ispezioni da parte delle Autorità pubbliche competenti, gli Organi sociali ed i loro componenti, i dipendenti della Società, i consulenti, i collaboratori e i terzi che agiscono per conto della Società, devono mantenere un atteggiamento di massima disponibilità e di collaborazione nei confronti degli organi ispettivi e di controllo.

1. E' vietato ostacolare, in qualunque modo, le funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza che entrino in contatto con la Società per via delle loro funzioni istituzionali.

5.7 PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA IN TEMA DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI

PRINCIPIO 30

Ogni dipendente è tenuto a relazionarsi lealmente con tutte le sue controparti e, in particolare, con clienti, fornitori e collaboratori esterni.

In particolare, è fatto espresso divieto a tutti i Destinatari di:

- trarre vantaggi illeciti mediante raggiri, comportamenti scorretti o fraudolenti;
- accettare e/o effettuare, per sé o per altri, pressioni, raccomandazioni o segnalazioni che possano arrecare pregiudizio alla Società o indebiti vantaggi per sé, per la Società o per terzi;
- accettare e/o effettuare promesse e/o offerte indebite di denaro o altri benefici, salvo che questi ultimi siano di modico valore, non siano correlati a richieste di alcun genere e siano in linea con le procedure aziendali.

Qualora il destinatario riceva da parte di un terzo un'offerta o una richiesta di benefici, salvo omaggi di uso commerciale o ritenuti di modico valore secondo le disposizioni aziendali, non accetta detta offerta, né aderisce a detta richiesta e ne informa immediatamente il proprio superiore gerarchico o il soggetto cui sia tenuto a riferire per le iniziative del caso.

PRINCIPIO 31

La Società si impegna a gestire i rapporti commerciali con i clienti e partner in modo equo, leale e professionale, nel rispetto delle norme in vigore, degli standard di qualità e servizio concordati nonché dei contratti in essere. Nel corso delle trattative commerciali, la Società fornisce informazioni chiare, accurate e veritiere e si assume l'impegno al diligente adempimento dei vincoli contrattuali stabiliti.

PRINCIPIO 32

Nei rapporti con i fornitori, la Società si ispira a principi di trasparenza, uguaglianza, lealtà, imparzialità, economicità e correttezza, evitando rapporti che possano generare indebiti vantaggi personali o conflitti di interesse.

5.8 PRINCIPI RELATIVI AGLI ILLECITI TRANSNAZIONALI ED AI DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

PRINCIPIO 33: Operazioni transnazionali e lotta alla criminalità organizzata

La Società condanna qualsiasi comportamento, sia dei soggetti che rivestono un ruolo apicale che subordinato, che possa anche solo indirettamente agevolare la realizzazione di fattispecie delittuose, aventi carattere nazionale o transnazionale, quali l'associazione per delinquere, e tra queste anche quella finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il riciclaggio di beni, denaro o altre utilità di provenienza illecita e l'intralcio alla giustizia, ovvero determinare possibili violazioni delle ulteriori disposizioni contro la criminalità organizzata di cui all'art. 24-ter del D. Lgs. 231/2001. A tal fine la Società si impegna ad attivare tutte le modalità di controllo preventivo e successivo necessarie allo scopo (separazione dei ruoli, tracciabilità delle operazioni, monitoraggio, ecc.).

Altresì, la Società:

1. stabilisce che i rapporti d'affari devono essere intrattenuti esclusivamente con clienti, collaboratori, partners e fornitori di sicura reputazione, che svolgono attività commerciali lecite e i cui proventi derivano da fonti legittime. A tal fine sono previste regole e procedure che assicurano la corretta identificazione della clientela, e l'adeguata selezione e valutazione dei fornitori con cui collaborare.
2. adotta tutti i necessari strumenti di controllo affinché i centri decisionali interni alla Società agiscano e deliberino mediante regole codificate e tengano traccia del loro operato (i.e. verbali di riunione, meccanismi di reporting, etc.). In tal modo la Società si adopera al fine di scongiurare il verificarsi di fenomeni associativi di matrice interna finalizzati alla commissione di illeciti e che si avvalgano a tali fini dei mezzi, delle risorse e del patrimonio aziendale.

5.9 PRINCIPI RELATIVI ALLA TUTELA DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE E DEL DIRITTO D'AUTORE

PRINCIPIO 34: Strumenti e segni di riconoscimento e tutela dei diritti d'autore

La Società salvaguarda i propri diritti di proprietà intellettuale, ivi compresi i diritti d'autore, brevetti, marchi e segni di riconoscimento, attenendosi alle politiche e alle procedure previste per la loro tutela

e rispettando altresì la proprietà intellettuale altrui. E' pertanto contraria alle politiche della Società la riproduzione non autorizzata di software, di documentazione o di altri materiali protetti da diritto d'autore. In particolare, la Società rispetta le restrizioni specificate negli accordi di licenza relativi alla produzione/distribuzione di prodotti di terzi, ovvero di quelli stipulati con i propri fornitori di software e vieta l'utilizzo o la riproduzione di software o di documentazione al di fuori di quanto consentito da ciascuno di detti accordi di licenza.

La Società vieta qualsiasi comportamento volto a determinare la perdita, il furto, la diffusione non autorizzata o l'uso improprio della proprietà intellettuale propria o altrui ovvero di informazioni riservate. A tal fine, la Società si impegna ad attivare tutte le modalità di controllo preventivo e successivo necessarie allo scopo, garantendo la rispondenza alla normativa sui diritti d'autore, in particolare nelle attività di gestione delle opere scientifiche e delle banche dati, nonché sulla tutela dei segni di riconoscimento, quali marchi e brevetti.

A tal proposito, la Società stigmatizza l'utilizzo delle banche dati (estrazione, riproduzione dei dati, presentazione in pubblico, etc.) per fini diversi per cui le stesse sono state costituite e, comunque, contrari a quanto consentito dalla normativa sulla tutela del diritto d'autore.

5.10 PRINCIPI IN MATERIA DI LOTTA AI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

PRINCIPIO 35: Tutela dell'industria e del commercio

La Società ispira la propria condotta nei confronti dei concorrenti ai principi di lealtà e correttezza e, conseguentemente, stigmatizza qualsiasi comportamento che possa costituire impedimento o turbamento all'esercizio di un'impresa o di un commercio o che possa essere collegato alla commissione di uno dei delitti previsti dall'art. 25-bis 1 del D. Lgs. 231/2001 (Delitti contro l'industria e il commercio).

In particolare, è fatto espresso divieto a tutti i Destinatari di:

- a. adoperare violenza sulle cose ovvero utilizzare mezzi fraudolenti per ostacolare l'attività industriale o commerciale altrui;
- b. porre in essere, nell'esercizio di un'attività industriale, commerciale o comunque produttiva, atti di concorrenza facendo ricorso alla violenza o alla minaccia;
- c. perpetrare condotte idonee a cagionare nocimento alle industrie nazionali ponendo in vendita o comunque mettendo in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati;
- d. consegnare all'acquirente, nell'ambito e/o nell'esercizio di un'attività commerciale o di uno spaccio aperto al pubblico, una cosa mobile per un'altra (aliud pro alio) ovvero una cosa mobile che per origine, provenienza, qualità o quantità è diversa rispetto a quella dichiarata o pattuita;
- e. vendere o porre comunque in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali recanti nomi, marchi o segni distintivi - nazionali o esteri - atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità delle opere stesse o del prodotto;
- f. fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando o violando il titolo di proprietà industriale, pur potendo conoscere dell'esistenza dello stesso, nonché cercare di trarre profitto dai beni di cui sopra introducendoli nel territorio dello Stato, detenendoli e/o ponendoli in vendita o mettendoli comunque in circolazione.

La Società, altresì, si impegna a non porre in essere comportamenti illeciti, o comunque sleali, allo scopo di impossessarsi di segreti commerciali, elenchi fornitori, o informazioni relative alle infrastrutture o ad altri aspetti dell'attività economica di terzi. La Società, inoltre, non assume dipendenti provenienti da società concorrenti al fine di ottenere informazioni di carattere confidenziale, né induce il personale o i clienti delle società concorrenti a rivelare informazioni che essi non possono divulgare.

5.11 PRINCIPI RELATIVI ALLA TUTELA DELLA VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI NEI CONFRONTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

PRINCIPIO 36: Tutela della veridicità delle dichiarazioni

E' fatto assoluto divieto di assumere nei confronti del soggetto chiamato a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria, nell'ambito di un procedimento penale e avendo la facoltà di non rispondere, comportamenti volti a condizionarlo od influenzarlo nell'ambito della sua dichiarazione; ed è, pertanto, richiesto a tutte le funzioni aziendali che interagiscono con il soggetto, in ragione

dello svolgimento delle attività lavorative, di non assumere comportamenti che potrebbero risultare condizionanti per il soggetto (i.e. decisioni sulla valutazione delle performance o sull'elargizione di premi, ovvero sulla comminazione di sanzioni disciplinari, etc.), al fine di salvaguardare il Principio d'indipendenza ed autonomia del medesimo nell'esprimersi davanti all'Autorità Giudiziaria.

Altresi, la Società:

- ribadisce l'assoluta autonomia del soggetto chiamato a rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria nella scelta del legale di sua fiducia;
- pone l'obbligo al soggetto di comunicare tempestivamente alla Società la convocazione ricevuta da parte dell'Autorità Giudiziaria e gli eventuali sviluppi successivi del procedimento cui lo stesso è coinvolto in qualità di persona avente facoltà di non rispondere, al fine di permettere alla Società stessa di prendere gli opportuni provvedimenti volti ad assicurare l'indipendenza e autonomia del soggetto medesimo e di tutelare al tempo stesso la Società da potenziali rischi in termini di responsabilità amministrativa degli enti;
- stabilisce l'assoluto divieto nei confronti di tutto il personale, a qualsiasi livello della struttura aziendale, di assumere comportamenti discriminatori e/o di ritorsione nei confronti del soggetto a seguito delle dichiarazioni dallo stesso rese all'Autorità Giudiziaria.

5.12 PRINCIPI RELATIVI ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DELL'AMBIENTE

PRINCIPIO 37

La Società si impegna a rispettare tutte le normative relative alla salvaguardia dell'ambiente. A tale scopo, orienta le proprie scelte in modo da garantire la compatibilità tra iniziativa economica ed esigenze ambientali, non solo nel rispetto della normativa vigente, ma adottando anche sistemi di gestione volontari regolarmente certificati (ISO 9001).

La Società si impegna dunque a limitare l'impatto ambientale delle proprie attività, nonché a prevenire i rischi per le popolazioni e per l'ambiente. In particolare, si impegna al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- assicurare che tutto il personale sia sensibilizzato negli impegni ambientali e di sicurezza e che sia istruito e formato ad adottare comportamenti coerenti con tali impegni;
- assicurare l'adozione di corretti comportamenti ambientali da parte dei fornitori e delle imprese che operano per conto della Società;
- considerare le tematiche ambientali in tutte le principali operazioni di business della Società;
- definire un meccanismo di segnalazione a disposizione di tutto il personale, utile a segnalare immediatamente ogni violazione, anche solo sospetta, del Codice e delle policy della Società ai dirigenti competenti.

Laddove, ai fini dell'assolvimento degli adempimenti in materia di tutela ambientale, sia necessario ricorrere all'intervento di soggetti autorizzati (i.e. smaltitori, trasportatori, etc.), questi ultimi devono essere scelti tra quelli in possesso dei più alti requisiti di affidabilità, professionalità ed eticità.

6. Organi e meccanismi di controllo

6.1 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza è deputato al controllo ed all'aggiornamento del Modello organizzativo e di gestione e del Codice di Condotta, adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

1. L'Organismo di Vigilanza nell'esercizio delle proprie funzioni avrà libero accesso ai dati ed alle informazioni aziendali utili allo svolgimento delle proprie attività.
2. Gli Organi sociali ed i loro componenti, i dipendenti, i consulenti, i collaboratori ed i terzi che agiscono per conto della Società, sono tenuti a prestare la massima collaborazione nel favorire lo svolgimento delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza.

6.2 LE SANZIONI

L'inosservanza dei principi contenuti nel presente Codice potrà comportare l'applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel Sistema Disciplinare aziendale nei limiti ed in base alle specifiche modalità ivi previste. La **gravità** dell'infrazione sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- **i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell'infrazione;**
- la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;

- l'entità del danno o del pericolo come conseguenza dell'infrazione per la Società e per tutti i dipendenti ed i portatori di interesse della Società stessa;
- la prevedibilità delle conseguenze;
- le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo.

La **recidiva** costituisce un'aggravante ed importa l'applicazione di una sanzione più grave.

7. Il Codice nell'azienda

7.1 CONOSCENZA

Il presente Codice è portato a conoscenza degli Organi sociali e dei loro componenti, dei dipendenti, dei consulenti, collaboratori e di qualsiasi altro soggetto terzo che possa agire per conto della Società. Tutti i citati soggetti sono tenuti ad apprendere i contenuti ed a rispettarne i precetti.

Eventuali dubbi applicativi connessi al presente Codice devono essere tempestivamente sottoposti e discussi con l'Organismo di Vigilanza.

7.2 REPORTING INTERNO

Chiunque venga a conoscenza di violazioni ai principi del presente Codice e/o alle procedure operative che compongono il Modello o di altri eventi suscettibili di alterarne la valenza e l'efficacia, è tenuto a segnalarle prontamente all'Organismo di Vigilanza.

7.3 CONFLITTO CON IL CODICE

Nel caso in cui anche una sola delle disposizioni del presente Codice di Condotta dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure, il Codice prevarrà su qualsiasi di queste disposizioni.

7.4 MODIFICHE AL CODICE

Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente Codice dovrà essere apportata e approvata con le stesse modalità adottate per la sua approvazione iniziale.

8. Glossario

"Il Decreto":

il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante la *disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.*

"Il Modello di organizzazione e di gestione" (o anche il *"Modello"*)

L'insieme delle procedure e degli strumenti che la Società ha adottato nella propria organizzazione aziendale, ragionevolmente idonei ad assicurare la prevenzione dei reati di cui al Decreto.

"La Società":

Daiichi Sankyo Italia SpA con sede in Roma Via Paolo di Dono n. 73.;

"Il Codice":

il Codice di Condotta;

"P.A.":

la Pubblica Amministrazione, i Pubblici Ufficiali ed Incaricati di Pubblico Servizio, italiani ed esteri, intesi nell'accezione più ampia;

"Pubblico ufficiale":

il soggetto che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. E' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione della volontà della PA per mezzo di poteri autoritativi o certificativi;

"Incaricato di pubblico servizio":

coloro i quali, a qualunque titolo, svolgono un pubblico servizio, cioè, un'attività disciplinata allo stesso modo della pubblica funzione, ma senza l'esercizio di poteri autoritativi o certificativi;

"Pubblici Ufficiali stranieri":

ogni soggetto che svolga una funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa per conto dello Stato a cui appartiene o che sia ritenuto "pubblico ufficiale" secondo le regole dell'ordinamento a cui appartiene. (ad es.:agenti o dipendenti di uno Stato straniero, soggetti appartenenti ad un'organizzazione internazionale);

"Sistema disciplinare interno"

la descrizione delle mancanze rilevanti sotto il profilo disciplinare, con le relative sanzioni.

9. Dichiarazione di presa visione

Io sottoscritto, dichiaro di aver ricevuto, letto e compreso la mia copia personale del Codice di Condotta approvato dal CdA in data 31.01.2014.

Firmato:

Nome e Cognome stampato

Data

Sistema Disciplinare



Daiichi-Sankyo

Allegato n. 3

VERSIONE AGGIORNATA E APPROVATA DAL CDA IN DATA 31.01.2014



Indice

1.	Provvedimenti disciplinari ex D. Lgs. 231/2001	144
1.1	Il Sistema Disciplinare di DAIICHI SANKYO	144
2.	Soggetti destinatari	144
2.1	Gli amministratori	144
2.2	Gli altri soggetti in posizione “apicale”	144
2.3	I dipendenti	145
2.4	I membri del Collegio Sindacale e dell’Organismo di Vigilanza	145
2.5	Gli altri soggetti tenuti al rispetto del Modello	145
3.	Le condotte rilevanti	145
4.	Le sanzioni	146
4.1	Le sanzioni nei confronti degli amministratori	146
4.2	Le sanzioni nei confronti dei dirigenti apicali	146
4.3	Le sanzioni nei confronti dei dipendenti	147
4.4	Le sanzioni nei confronti dei membri del Collegio Sindacale e dell’Organismo di Vigilanza	147
4.5	Le sanzioni nei confronti dei Terzi Destinatari	147
5.	Il procedimento di irrogazione delle sanzioni	148
5.1	Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti degli Amministratori	148
5.2	Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei Dirigenti Apicali	148
5.3	Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti	148
5.4	Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei membri del Collegio Sindacale e dell’Organismo di Vigilanza	149
5.5	Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei Terzi Destinatari	149

1. Provvedimenti disciplinari ex D. Lgs. 231/2001

Il legislatore ha ritenuto che, al fine di garantire l'efficacia del Modello di organizzazione e gestione, sia altresì necessario adottare, in seno all'Ente, un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto del Modello stesso e dei suoi elementi ivi inclusi i Protocolli ad esso connessi (artt. 6 e 7 del Decreto).

La rilevanza del Sistema Disciplinare nell'ambito dei Modelli adottati ai sensi del Decreto ha trovato conferma anche nelle Linee Guida emanate dalle Associazioni di categoria rappresentative degli Enti (i.e. Confindustria), le quali hanno precisato, con riferimento alla tipologia di sanzioni irrogabili, che qualsiasi provvedimento sanzionatorio deve rispettare le procedure previste dall'art. 7 della Legge n. 300 del 1970 (meglio nota come 'Statuto dei lavoratori') e/o da normative speciali.

1.1 Il Sistema Disciplinare di DAIICHI SANKYO

Daiichi Sankyo ha definito un Sistema Disciplinare, volto a sanzionare i comportamenti in violazione delle prescrizioni del proprio Modello di organizzazione e gestione (di seguito "**Modello**"), del Codice di Condotta, del Codice Etico, delle procedure aziendali e del Decreto in parola.

Il Sistema Disciplinare di Daiichi Sankyo ("**Sistema Disciplinare**") è coerente con le norme vigenti e con quelle previste nella contrattazione collettiva.

Oggetto di sanzione sono, in particolare, sia le violazioni del Modello commesse dai soggetti posti in posizione "apicale", in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione o di controllo dell'ente; sia le violazioni perpetrate dai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza o operanti in nome e/o per conto di Daiichi Sankyo.

L'instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l'applicazione delle sanzioni di seguito indicate, prescindono dall'eventuale instaurazione e/o dall'esito di eventuali procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del presente Sistema Disciplinare.

Il presente documento si articola in quattro sezioni: nella prima, sono identificati i soggetti passibili delle sanzioni previste; nella seconda, le condotte potenzialmente rilevanti; nella terza, le sanzioni astrattamente comminabili; nella quarta, il procedimento di contestazione della violazione ed irrogazione della sanzione.

Le previsioni contenute nel Sistema Disciplinare non precludono la facoltà dei soggetti destinatari dei provvedimenti di esercitare tutti i diritti loro riconosciuti da norme di legge o di regolamento, nonché dalla contrattazione collettiva e/o dai regolamenti aziendali.

Per tutto quanto non previsto nel presente Sistema Disciplinare, troveranno applicazione le norme di legge e di regolamento, nonché le previsioni della contrattazione collettiva e dei regolamenti aziendali, laddove applicabili.

Tutti i destinatari devono essere informati circa l'esistenza ed il contenuto del presente documento. In particolare, sarà compito del Responsabile della Direzione Human Resources & General Administration di concerto con l'Organismo di Vigilanza, provvedere alla comunicazione dello stesso.

Il presente Sistema Disciplinare, oltre ad essere pubblicato nella intranet aziendale, è disponibile presso la sede aziendale, in luogo accessibile a tutti.

2. Soggetti destinatari

2.1 Gli amministratori

Le norme ed i principi contenuti nel Modello e nei Protocolli ad esso connessi devono essere rispettati, in primo luogo, dai soggetti che rivestono una posizione cd. "apicale".

Fanno parte di questa categoria le persone "che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale", nonché i soggetti che "esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo" dell'Ente (cfr. art. 5, comma 1, lett. a), del Decreto).

In tale contesto, assume rilevanza, in primis, la posizione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo di Daiichi Sankyo.

Tutti i membri di tali organi sono passibili delle sanzioni previste nel presente Sistema Disciplinare per l'ipotesi di violazione delle previsioni del Modello.

2.2 Gli altri soggetti in posizione "apicale"

Sono ritenuti soggetti in "posizione apicale", oltre agli Amministratori, i Direttori Generali e i Direttori dotati di autonomia finanziaria e funzionale.

2.3 I dipendenti

Come già specificato, il Decreto prevede l'adozione di un idoneo Sistema Disciplinare che sanzioni le eventuali violazioni delle misure previste nel Modello, poste in essere dai soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto "apicale".

In tal senso è necessario considerare la posizione di tutti i dipendenti Daiichi Sankyo legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dal contratto applicato, dalla qualifica e/o dall'inquadramento aziendale riconosciuti (i.e. dirigenti non "apicali", quadri, impiegati, operai, lavoratori a tempo determinato, lavoratori con contratto di inserimento, ecc.; di seguito, anche i "Dipendenti").

2.4 I membri del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza

Il presente Sistema Disciplinare ha, inoltre, la funzione di sanzionare le violazioni del Modello commesse da c.d. membri degli organi di controllo.

Nell'ambito di tale categoria, possono farsi rientrare i seguenti soggetti:

- membri del Collegio Sindacale;
- membri dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

2.5 Gli altri soggetti tenuti al rispetto del Modello

Il presente Sistema Disciplinare ha, inoltre, la funzione di sanzionare le violazioni del Modello commesse da soggetti anche diversi da quelli sopra indicati.

Si tratta, in particolare, di tutti i soggetti che sono comunque tenuti al rispetto del Modello in virtù della funzione svolta per conto della Società (di seguito collettivamente denominati "Terzi Destinatari").

Nell'ambito di tale categoria, possono farsi rientrare i seguenti soggetti:

- tutti coloro che intrattengono con Daiichi Sankyo un rapporto di lavoro di natura non subordinata (i.e. i collaboratori a progetto, i consulenti, i lavoratori somministrati);
- i collaboratori a qualsiasi titolo;
- i procuratori, gli agenti e tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società;
- i fornitori ed i partner.

3. Le condotte rilevanti

Ai fini del presente Sistema Disciplinare, e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva, laddove applicabili, costituiscono condotte oggetto di sanzione le azioni o i comportamenti posti in essere in violazione del Modello adottato da Daiichi Sankyo e dei suoi elementi costitutivi così come specificati in precedenza.

Inoltre, il mancato rispetto delle previsioni dell'art. 20 del D. Lgs. n. 81/2008¹, nonché delle procedure connesse alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, costituisce motivo di applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal presente sistema disciplinare.

Nel rispetto del principio costituzionale di legalità, nonché di quello di proporzionalità della sanzione, tenuto conto di tutti gli elementi e/o delle circostanze ad essa inerenti, si ritiene opportuno definire un elenco di possibili violazioni, graduate secondo un ordine crescente di gravità:

¹ D. Lgs. n. 81/2008, art 20 - *Obblighi dei lavoratori*

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
 - a. contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - c. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza;
 - d. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - e. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera f), per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - f. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - g. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - h. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
 - i. sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto*.

1. mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni connesse, in qualsiasi modo, alle aree “a rischio reato” o alle attività “sensibili”, nonché alle aree considerate “strumentali” o “di supporto” indicate nella Parte Speciale del Modello, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi nn. 2 e 3;
2. mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione idonea ad integrare il solo fatto (elemento oggettivo) di uno dei reati previsti nel Decreto;
3. mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione finalizzata alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto, o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

4. Le sanzioni

Nella presente sezione sono indicate le sanzioni irrogabili a fronte dell'accertamento di una delle violazioni di cui al paragrafo 3.

Le sanzioni sono applicate nel rispetto delle previsioni contenute nel successivo paragrafo 5, nonché delle norme rinvenibili nella contrattazione collettiva, laddove applicabile.

In ogni caso, l'individuazione e l'irrogazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata.

A tale proposito, la gravità dell'infrazione sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell'infrazione;
- la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- il livello di responsabilità e autonomia del dipendente autore dell'illecito disciplinare;
- l'entità del danno o del pericolo come conseguenza dell'infrazione per la Società e per tutti i dipendenti ed i portatori di interesse della Società stessa;
- le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo.

La recidiva costituisce un'aggravante ed importa l'applicazione di una sanzione più grave.

L'applicazione delle sanzioni di seguito indicate non pregiudica in ogni caso il diritto della Società di agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa o in conseguenza della condotta accertata.

4.1 Le sanzioni nei confronti degli amministratori

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nel paragrafo 3 da parte di un amministratore saranno applicate le seguenti sanzioni:

- il biasimo inflitto per iscritto;
- la diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello;
- la revoca dall'incarico.

In particolare:

- a. per le violazioni di cui al n. 1) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione del richiamo scritto ovvero quella della diffida al rispetto delle previsioni del Modello (salvo i casi di particolare gravità in cui si renderanno applicabili le sanzioni di cui al punto b);
- b. per le violazioni di cui al n. 2) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione della diffida al rispetto delle previsioni del Modello ovvero quella della revoca dall'incarico;
- c. per le violazioni di cui al n. 3) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione della revoca dall'incarico;

Qualora la violazione sia contestata ad un amministratore legato alla Società da un rapporto di lavoro dipendente, saranno applicate le sanzioni previste per i Dirigenti Apicali o per i dipendenti, rispettivamente, dai successivi par. 4.2 e 4.3.

In tal caso, qualora sia comminata la sanzione del licenziamento senza preavviso, dovrà disporsi anche la revoca dell'amministratore dall'incarico.

4.2 Le sanzioni nei confronti dei dirigenti apicali

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nel paragrafo 3 da parte di un Dirigente Apicale, saranno applicate le seguenti sanzioni, fatte salve eventuali diverse previsioni nell'ambito della contrattazione collettiva applicabile:

- biasimo inflitto verbalmente;
- biasimo inflitto per iscritto;

- multa non eccedente l'importo di 4 ore di retribuzione;
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 10 giorni;
- il licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

In particolare:

- a. per le violazioni di cui al n. 1) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione del biasimo inflitto verbalmente ovvero quella del biasimo inflitto per iscritto (salvo i casi di particolare gravità in cui si renderanno applicabili le sanzioni di cui al punto b);
- b. per le violazioni di cui al n. 2) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione del biasimo inflitto per iscritto ovvero quella della multa (salvo i casi di particolare gravità in cui si renderanno applicabili le sanzioni di cui al punto c);
- c. per le violazioni di cui al n. 3) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, ovvero del licenziamento senza preavviso.

Qualora la violazione sia contestata nei confronti di altro Soggetto Apicale, troveranno applicazione le sanzioni previste per gli amministratori di cui al par. 4.1.

4.3 Le sanzioni nei confronti dei dipendenti

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nel paragrafo 3 da parte di un soggetto qualificabile come dipendente alla stregua di quanto previsto nel par. 2.3 che precede, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- biasimo inflitto verbalmente;
- biasimo inflitto per iscritto;
- multa non eccedente l'importo di 4 ore di retribuzione;
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 10 giorni;
- il licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

Per i dirigenti non "apicali", è fatta salva l'applicabilità delle eventuali diverse previsioni rinvenibili nella contrattazione collettiva applicabile al caso concreto.

In particolare:

- a. per le violazioni di cui al n. 1) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione del biasimo inflitto verbalmente ovvero quella biasimo inflitto per iscritto (salvo i casi di particolare gravità in cui si renderanno applicabili le sanzioni di cui al punto b);
- b. per le violazioni di cui al n. 2) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione del biasimo inflitto per iscritto ovvero quella della multa (salvo i casi di particolare gravità in cui si renderanno applicabili le sanzioni di cui al punto c);
- c. per le violazioni di cui al n. 3) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione della sospensione, ovvero quella del licenziamento senza preavviso.

Ove l'infrazione contestata sia di gravità tale da poter comportare il licenziamento, il lavoratore potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa fino al momento della comminazione della sanzione.

4.4 Le sanzioni nei confronti dei membri del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nella paragrafo 3 da parte di un membro del Collegio Sindacale o dell'Organismo di Vigilanza, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- la diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello;
- la revoca dell'incarico.

In particolare:

- a. per le violazioni di cui al n. 1) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione della diffida (salvo i casi di particolare gravità in cui si renderanno applicabili le sanzioni di cui al punto b);
- b. per le violazioni di cui ai nn. 2) e 3) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione della revoca dell'incarico.

4.5 Le sanzioni nei confronti dei Terzi Destinatari

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nella paragrafo 3 da parte di un Terzo Destinatario, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- la diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello;
- la risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente con la Società.

In particolare:

- a. per le violazioni di cui al n. 1) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione della diffida (salvo i casi di particolare gravità in cui si renderanno applicabili le sanzioni di cui al punto b);
- b. per le violazioni di cui al n. 2) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione della diffida ovvero quella della risoluzione, a seconda della gravità della violazione;
- c. per le violazioni di cui al n. 3) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione della risoluzione.

Nel caso in cui le violazioni di cui ai nn. 1), 2) e 3) del paragrafo 3, siano commesse da lavoratori somministrati ovvero nell'ambito di contratti di appalto di opere o di servizi, le sanzioni verranno applicate, all'esito dell'accertamento positivo delle violazioni da parte del lavoratore, nei confronti del somministratore o dell'appaltatore.

Nell'ambito dei rapporti con i Terzi Destinatari, la Società inserisce, nelle lettere di incarico e/o negli accordi negoziali relativi, apposite clausole volte a prevedere, in caso di violazione del Modello, l'applicazione delle misure sopra indicate.

5. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni

Fatto salvo il principio dell'esercizio disciplinare in capo alla Società, l'articolo 6 del D. Lgs. 231/2001 prevede in capo all'Organismo di Vigilanza compiti di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

L'O.d.V., a seguito della ricezione di segnalazioni ovvero dell'acquisizione di informazioni ottenute nel corso della propria attività di vigilanza, valuta, sulla base degli elementi in proprio possesso, se si è effettivamente verificata una violazione del Modello. In caso positivo, segnala la violazione agli organi aziendali competenti; in caso negativo, trasmette la segnalazione al Direttore Human Resources & General Administration (di seguito "Direttore HR"), ai fini della valutazione della eventuale rilevanza della condotta rispetto alle altre leggi o regolamenti applicabili.

Per quanto riguarda le violazioni del Modello riscontrate nell'ambito delle attività di controllo abitualmente svolte dalla Società, l'O.d.V. verrà tempestivamente aggiornato per attivare il procedimento di irrogazione delle sanzioni. L'Organismo di Vigilanza, in funzione della gravità delle violazioni, potrà adottare i procedimenti di irrogazione delle sanzioni di seguito descritti per le violazioni più gravi ovvero, per quelle meno gravi, stabilire eventuali provvedimenti attraverso le relazioni semestrali.

5.1 Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti degli Amministratori

Qualora sia riscontrata la violazione del Modello da parte di un soggetto che rivesta la carica di amministratore, non legato alla Società da rapporto di lavoro dipendente, l'O.d.V. trasmette al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale una relazione contenente gli estremi della condotta, i riscontri documentali nonché un'eventuale proposta in merito alla sanzione opportuna.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta degli elementi acquisiti, provvederà a determinare la sanzione ritenuta applicabile, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'O.d.V.

In tutti i casi in cui è riscontrata la violazione del Modello da parte di un amministratore legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, sarà instaurato il procedimento previsto dai successivi par. 5.2 per i Dirigenti Apicali ovvero 5.3 per i dipendenti. Qualora all'esito di tale procedimento sia comminata la sanzione del licenziamento, il Consiglio di Amministrazione convoca senza indugio l'Assemblea dei soci per deliberare la revoca dell'amministratore dall'incarico.

5.2 Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei Dirigenti Apicali

Qualora venga riscontrata la violazione del Modello da parte di un Dirigente Apicale, la procedura di accertamento dell'illecito è espletata nel rispetto delle disposizioni normative vigenti nonché dei contratti collettivi applicabili.

In particolare, l'O.d.V. trasmette al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed al Direttore HR una relazione contenente gli estremi della condotta, i riscontri documentali nonché un'eventuale proposta in merito alla sanzione opportuna.

Il Consiglio di Amministrazione (o altro soggetto a ciò delegato), sulla scorta degli elementi acquisiti, provvederà a determinare la sanzione ritenuta applicabile, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'O.d.V.

L'O.d.V., cui è inviato per conoscenza il provvedimento di irrogazione della sanzione, verifica la sua applicazione.

5.3 Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti

Qualora l'O.d.V. riscontri la violazione del Modello da parte di un dipendente, la procedura di accertamento dell'illecito è espletata nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, nonché dei contratti collettivi applicabili.

In particolare, l'O.d.V. trasmette al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed al Direttore HR una relazione contenente gli estremi della condotta, i riscontri documentali nonché un'eventuale proposta in merito alla sanzione opportuna.

Il Direttore HR (o altro soggetto a ciò delegato), sulla scorta degli elementi acquisiti, provvederà a determinare la sanzione ritenuta applicabile, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'O.d.V.

Nell'ipotesi in cui la violazione del Modello sia ascrivibile ad un dirigente non "apicale", troverà applicazione il procedimento di cui al paragrafo 5.2.

L'O.d.V., cui è inviato per conoscenza il provvedimento di irrogazione della sanzione, verifica la sua applicazione.

5.4 Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei membri del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un membro del Collegio Sindacale o di un componente dell'Organismo di Vigilanza¹ stesso, trasmette al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed al Direttore di Funzione, delegato alla gestione del rapporto contrattuale in questione, una relazione contenente gli estremi della condotta, i riscontri documentali nonché un'eventuale proposta in merito alla sanzione opportuna.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta degli elementi acquisiti, determina la sanzione ritenuta applicabile, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'O.d.V.

Qualora la sanzione ritenuta applicabile consista nella revoca dall'incarico, il Consiglio di Amministrazione provvede a convocare l'Assemblea per le relative deliberazioni.

5.5 Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei Terzi Destinatari

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un Terzo Destinatario, l'O.d.V. trasmette al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed al Direttore di Funzione, delegato alla gestione del rapporto contrattuale in questione, una relazione contenente gli estremi della condotta, i riscontri documentali nonché un'eventuale proposta in merito alla sanzione opportuna.

Il Direttore della Funzione interessata si pronuncia in ordine alla determinazione ed alla concreta applicazione della misura, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'O.d.V.

Il Direttore di Funzione invia, quindi, al soggetto interessato una comunicazione scritta, contenente l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione nonché il rimedio contrattualmente previsto applicabile.

Il provvedimento definitivo di irrogazione della sanzione è comunicato per iscritto all'interessato a cura del Direttore della Funzione Interessata, che provvede anche alla effettiva applicazione della sanzione stessa nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

L'O.d.V., cui è inviata per conoscenza la comunicazione, verifica l'applicazione del rimedio contrattuale applicabile.

¹ Nel caso di violazione riconducibile all'Organismo di Vigilanza nel suo complesso, l'attivazione del procedimento avverrà a cura dell'AD (o altro soggetto a ciò delegato).

Statuto dell'Organismo di Vigilanza



Daiichi-Sankyo

Allegato n. 4



Indice

Articolo 1	Scopo e ambito di applicazione	154
Articolo 2	Nomina e composizione dell'Organismo	154
Articolo 3	Requisiti di professionalità e di onorabilità	154
Articolo 4	Cause di ineleggibilità ed incompatibilità	154
Articolo 5	Durata in carica	155
Articolo 6	Cessazione dell'incarico	155
Articolo 7	Obblighi di diligenza e riservatezza	156
Articolo 8	Compiti dell'Organismo	156
Articolo 9	Poteri dell'Organismo	156
Articolo 10	Collaboratori interni ed esterni	157
Articolo 11	Responsabilità	157
Articolo 12	Risorse finanziarie dell'Organismo	157
Articolo 13	Validità delle deliberazioni	157
Articolo 14	Riporto Informativo	158
Articolo 15	Regolamento dell'Organismo	158
Articolo 16	Modifiche dello statuto	158

Articolo 1 Scopo e ambito di applicazione

- 1.1 È istituito presso Daiichi Sankyo Italia S.p.A. (di seguito "Daiichi Sankyo" o "Società") un Organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito "Organismo di Vigilanza" o "Organismo") in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza ed all'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "il Modello") adottato da Daiichi Sankyo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31.01.2014 allo scopo di prevenire i reati dai quali può derivare la responsabilità amministrativa della Società, in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" (di seguito il "Decreto").

Articolo 2 Nomina e composizione dell'Organismo

- 2.1 L'Organismo è un organo collegiale misto composto da tre membri, dei quali due interni e uno esterno con funzioni di Presidente.
- 2.2 Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza e del suo Presidente, con il compito di provvedere all'espletamento delle formalità relative alla convocazione, alla fissazione degli argomenti da trattare e allo svolgimento delle riunioni collegiali.
- 2.3 La nomina dell'Organismo di Vigilanza, da parte del CdA, deve essere resa nota a ciascun componente nominato e da questi formalmente accettata. L'avvenuto conferimento dell'incarico sarà, successivamente, formalmente comunicato da parte del CdA a tutti i livelli aziendali, mediante la circolarizzazione di un comunicato interno che illustri poteri, compiti, responsabilità dell'Organismo di Vigilanza, nonché la sua collocazione organizzativa e le finalità della sua costituzione.
- 2.4 Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza ed essere privo di compiti operativi.

Articolo 3 Requisiti di professionalità e di onorabilità

- 3.1 Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza non deve avere un profilo professionale e personale che possa pregiudicare l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta.
- 3.2 E' necessario che l'Organismo di Vigilanza sia dotato delle seguenti:
- a. Competenze:
- conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del settore in cui la Società opera;
 - conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;
 - capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà aziendale;
 - conoscenza di principi e tecniche proprie dell'attività svolta dall'Internal Auditing;
 - conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva".
- b. Caratteristiche personali:
- un profilo etico di indiscutibile valore;
 - oggettive credenziali di competenza sulla base delle quali poter dimostrare, anche verso l'esterno, il reale possesso delle qualità sopra descritte.

Articolo 4 Cause di ineleggibilità ed incompatibilità

- 4.1 I componenti dell'Organismo non dovranno avere vincoli di parentela con il Vertice aziendale, né dovranno essere legati alla Società da interessi economici (es. partecipazioni azionarie) o coinvolti in qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interessi, fatto salvo il pagamento del compenso da parte della Società.

- 4.2 Non potranno essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali abbiano riportato una condanna – anche non definitiva – per uno dei reati previsti dal Decreto.
- 4.3 Ove il Presidente o un componente dell'Organismo incorrano in una delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità suddette, il CdA, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di ineleggibilità e/o incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il CdA deve revocare il mandato.

Articolo 5 Durata in carica

- 5.1 I componenti dell'Organismo restano in carica per anni tre, eventualmente rinnovabili.

Articolo 6 Cessazione dell'incarico

- 6.1 Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza non può essere revocato se non per giusta causa, mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, e con l'approvazione del Collegio Sindacale.

A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti la sua assenza per un periodo superiore a sei mesi;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative, ovvero il verificarsi di eventi, incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- il venir meno dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 3 lett. b);
- un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo di Vigilanza;
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, di primo grado, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna anche non definitiva, a carico dei componenti dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del componente dell'Organismo di Vigilanza, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti, il Consiglio di Amministrazione provvederà contestualmente alla revoca, o comunque senza ritardo, a nominare il nuovo componente dell'Organismo di Vigilanza in sostituzione di quello cui sia stato revocato il mandato.

Qualora, invece, la revoca venga esercitata, sempre per giusta causa, nei confronti di tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare contestualmente, un nuovo Organismo di Vigilanza, al fine di assicurare continuità di azione allo stesso.

Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il Consiglio di Amministrazione, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre – sentito il Collegio Sindacale - la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza o di uno dei suoi membri e la nomina di un Organismo di Vigilanza ad interim.

- 6.2 La rinuncia da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza può essere esercitata in qualsiasi momento (mediante preavviso di almeno 3 mesi), previa motivata comunicazione al Consiglio di Amministrazione per iscritto, con copia conoscenza agli altri componenti dell' Organismo di Vigilanza ed al Collegio Sindacale.
- 6.3 In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un membro dell'Organismo, il Consiglio di Amministrazione provvede a deliberare la nomina del sostituto, senza ritardo.

- 6.4 In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente, subentra a questi il membro più anziano, il quale rimane in carica fino alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato la nomina del nuovo Presidente dell'Organismo.
- 6.5 L'incarico di componente interno dell'OdV cesserà automaticamente nell'ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro con la Società.

Articolo 7 Obblighi di diligenza e riservatezza

- 7.1 I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono adempiere al loro incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.
- 7.2 I componenti dell'Organismo assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso – con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi - e si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 D. Lgs. 231/01. In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità con il Testo Unico in materia di protezione dei dati, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 8 Compiti dell'Organismo

- 8.1 L'Organismo è chiamato a svolgere le seguenti attività:
- a. verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello anche in termini di rispondenza tra le modalità operative adottate in concreto e gli standard di comportamento e le procedure formalmente previste dal Modello stesso;
 - b. curare il costante aggiornamento del Modello, formulando, ove necessario, all'organo dirigente le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di: i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello; ii) significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa; iii) modifiche normative;
 - c. assicurare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle attività sensibili;
 - d. rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni, nonché dall'attività propria di verifica effettuata sui processi sensibili;
 - e. segnalare tempestivamente all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
 - f. promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei contenuti del D. Lgs. 231/2001, del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello;
 - g. predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001 garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
 - h. riferire periodicamente all'Amministratore Delegato, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, circa lo stato di attuazione e di operatività del Modello.

Articolo 9 Poteri dell'Organismo

- 9.1 Ai fini dello svolgimento degli adempimenti elencati all'articolo precedente, all'Organismo sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:
- a. accedere liberamente ad ogni informazione, documentazione e/o dato, ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. 231/2001, presso qualsiasi direzione e unità della Società, senza necessità di alcun consenso preventivo;

- b. promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni di cui al Sistema disciplinare interno;
- c. ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.

Articolo 10 Collaboratori interni ed esterni

- 10.1 Per l'esecuzione delle sue attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi delle prestazioni di collaboratori, anche esterni, rimanendo sempre direttamente responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo derivanti dal Decreto.
- 10.2 Ai collaboratori è richiesto il rispetto degli obblighi di diligenza e riservatezza previsti per i componenti dell'Organismo di Vigilanza, di cui all'art. 6.

Articolo 11 Responsabilità

- 11.1 Tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono solidalmente responsabili nei confronti della Società dei danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza nell'adempimento delle proprie funzioni e degli obblighi di legge imposti per l'espletamento dell'incarico.
- 11.2 La responsabilità per gli atti e per le omissioni dei componenti dell'Organismo di Vigilanza non si estende a quello di essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto iscrivere a verbale il proprio dissenso ed abbia provveduto a darne tempestiva comunicazione al CdA della Società.
- 11.3 Le ipotesi di comportamento negligente e/o imperizia da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza che abbia dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello sono sanzionabili ai sensi del Sistema Disciplinare.

Articolo 12 Risorse finanziarie dell'Organismo

- 12.1 L'Organismo deve essere dotato di un fondo adeguato, sulla base di un budget motivato predisposto dallo stesso Organismo, che dovrà essere impiegato per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 13 Validità delle deliberazioni

- 13.1 Per la validità delle deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Per le deliberazioni aventi ad oggetto problematiche delicate c.d. sensibili ovvero problematiche particolarmente rilevanti o riguardanti il Vertice aziendale, è necessaria la presenza di tutti i componenti in carica dell'Organismo di Vigilanza.
- 13.2 Le deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Ciascun componente dell'Organismo ha diritto ad un voto, ad eccezione del Presidente al quale spettano, in caso di parità, due voti. Il voto è palese, salvo il caso in cui sia diversamente stabilito dall'Organismo stesso.
- 13.3 Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza presente alla riunione ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del suo dissenso.
- 13.4 Il componente dell'Organismo di Vigilanza che, nello svolgimento di una determinata attività, si trovi in una situazione di conflitto d'interesse tale da determinare in concreto una divergenza tra l'interesse della Società e quello personale, deve darne comunicazione agli altri componenti, astenendosi dal partecipare alle riunioni e alle deliberazioni relative, pena l'invalidità della delibera adottata.

Articolo 14 Riporto Informativo

14.1 L'Organismo di Vigilanza provvederà ad informare in ordine all'attività svolta il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato e il Collegio Sindacale con le seguenti modalità:

- su base continuativa, direttamente all'Amministratore Delegato;
- su base periodica, e, comunque, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità e/o opportunità, nei confronti nel Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Con particolare riferimento al reporting periodico, l'Organismo deve presentare:

- con cadenza semestrale verso il Collegio Sindacale, una relazione informativa, relativa all'attività svolta, indicando, tra l'altro:
 - i controlli effettuati e l'esito degli stessi;
 - le eventuali criticità (e spunti di miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;
- con cadenza annuale verso il Consiglio di Amministrazione, una relazione riepilogativa dell'attività svolta nell'anno in corso (indicando anche le violazioni riscontrate, le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e risorse, gli interventi correttivi ed il loro stato di realizzazione), l'eventuale necessità di adeguamento del Modello o delle procedure ed un piano delle attività previste per l'anno successivo.

Articolo 15 Regolamento dell'Organismo

15.1 La definizione degli aspetti attinenti all'operatività dell'Organismo (es.: calendarizzazione delle attività, format delle verbalizzazioni, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli) sono oggetto di apposita regolamentazione che verrà adottata in autonomia dall'Organismo di Vigilanza.

15.2 Il Regolamento viene adottato dall'Organismo di Vigilanza all'unanimità. Ogni modifica può essere effettuata unicamente dall'Organismo tramite la medesima procedura.

Articolo 16 Modifiche dello statuto

16.1 Eventuali modifiche al presente statuto possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate dal Consiglio di Amministrazione.

Sistema di reporting nei confronti dell'Organismo di Vigilanza



Daiichi-Sankyo

Allegato n. 5



Indice

1.	Scopo	162
2.	Ambito di applicazione	162
3.	Responsabilità	162
4.	Flussi informativi	162
4.1	Flussi informativi riguardo al verificarsi di particolari eventi/segnalazioni	162
4.2	Flussi informativi periodici	163
4.2.1	Flussi informativi periodici riguardo gli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente	164
5.	Canali e modalità di reporting	165

1. Scopo

Un adeguato sistema di reporting interno nei confronti dell'Organismo di Vigilanza costituisce uno strumento necessario per la continua verifica del corretto funzionamento ed aggiornamento del Modello organizzativo e di gestione.

2. Ambito di applicazione

Il presente Protocollo disciplina le modalità di invio delle informazioni/ report/ comunicazione di fatti e/o eventi e le segnalazioni provenienti da tutti i soggetti destinatari del Modello, come di seguito meglio specificato, che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del Decreto, di cui vengano a conoscenza.

L'obbligo di comunicazione all'OdV si applica a tutti gli Amministratori e i Dipendenti (Dirigenti e non) che operano in Daiichi Sankyo e a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato della stessa.

3. Responsabilità

Nell'ambito del processo di gestione dei flussi informativi nei confronti dell'OdV e dei relativi adempimenti, le responsabilità sono ripartite come segue:

- L'Organismo di Vigilanza è incaricato dell'applicazione del presente Protocollo;
- i responsabili delle direzioni/funzioni aziendali coinvolte nelle attività di cui al presente Protocollo hanno la responsabilità di osservare e farne osservare il contenuto e di segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali necessità di aggiornamento.

La conservazione del Protocollo è posta a carico della Direzione Risorse Umane della Società.

Il Protocollo può essere consultato e prelevato, anche su supporto elettronico, dalla intranet aziendale.

È responsabilità di tutti i soggetti che operano nell'ambito del Processo ("**Destinatari**"), segnalare ed informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza ("**OdV**") su ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività e sull'efficacia del Protocollo di cui siano venuti a conoscenza (per es. modifiche legislative e regolamentari; mutamenti dell'attività disciplinata, modifiche della struttura aziendale e delle funzioni coinvolte nello svolgimento dell'attività, ecc.).

È compito dell'OdV organizzare periodicamente appositi incontri con partecipazione obbligatoria dei Destinatari, allo scopo di verificare il grado di conoscenza ed aggiornamento del Protocollo.

Ciascuno dei Destinatari è responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza. Inoltre, gli stessi Destinatari sono responsabili della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni rese all'OdV nello svolgimento dell'attività di vigilanza di sua competenza.

L'OdV, titolare dei poteri ispettivi e di controllo in ordine al funzionamento ed all'osservanza del Modello di organizzazione e gestione, di cui tale Protocollo è parte integrante, nonché per finalità di prevenzione dei reati, dispone di pieno accesso a tutti i documenti e tutte le informazioni rilevanti per lo svolgimento dell'attività soggetta al Protocollo.

4. Flussi informativi

4.1 Flussi informativi riguardo al verificarsi di particolari eventi/segnalazioni

Le comunicazioni e le segnalazioni effettuate da parte del personale di Daiichi Sankyo Italia S.p.A. nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, dovranno avere ad oggetto il funzionamento e l'aggiornamento del Modello organizzativo e di gestione, la sua applicazione, la sua violazione, nonché l'adeguatezza dei principi del Codice di Condotta e delle procedure operative aziendali rispetto alle finalità cui essi sono preordinati.

In particolare, devono essere tempestivamente trasmessi all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- a. ogni violazione del Modello e dei suoi elementi costitutivi e ad ogni altro aspetto potenzialmente rilevante ai fini dell'applicazione del D. Lgs. n. 231/2001;
- b. esistenza di attività aziendali risultate e/o percepite come prive in tutto o in parte di apposita e/o adeguata regolamentazione (assenza totale o parziale di specifica regolamentazione, inadeguatezza dei principi del Codice di Condotta e/o delle procedure operative rispetto alle finalità cui sono preordinati, sotto il profilo della chiarezza e comprensibilità, aggiornamento e corretta comunicazione, etc.);

- c. i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine nei confronti della Società o dei legali rappresentanti per reati che potrebbero aver violato le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 231/2001 o dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- d. le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- e. le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati di cui al Decreto;
- f. ogni evento, atto/omissione che possa ledere la garanzia di tutela dell'integrità dei lavoratori e ogni altro aspetto in tema di misure antinfortunistiche potenzialmente rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001;
- g. segnalazioni da parte della Funzione Tesoreria in merito ai flussi finanziari, extra e/o infragruppo, che coinvolgono controparti aventi sede legale in paradisi fiscali ovvero in paesi a rischio terrorismo, nonché in merito a rapporti finanziari intercorsi per il tramite di società fiduciarie;
- h. ogni eventuale modifica e/o integrazione al sistema di deleghe e procure;
- i. ogni eventuale emanazione, modifica e/o integrazione effettuata o ritenuta necessaria alle procedure operative ed al Codice di Condotta;
- j. le segnalazioni da parte del Collegio Sindacale/società di revisione in merito ad eventuali anomalie/criticità riscontrate dallo stesso nello svolgimento dell'attività di valutazione e controllo sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della Società.
- k. ogni eventuale impiego di lavoratori cittadini di Paesi terzi.

4.2 Flussi informativi periodici

Il reporting periodico nei confronti dell'OdV prevede l'invio, da parte dei responsabili di Funzione di informazioni concernenti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti nei confronti dei dipendenti), ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione dei procedimenti disciplinari;
- modifiche organizzative interne alla Società;
- notizie relative all'attuazione del sistema salute/sicurezza sul lavoro;
- ogni eventuale emanazione, modifica e/o integrazione effettuata o ritenuta necessaria alle procedure operative ed al Codice di Condotta;
- gli esiti delle verifiche ispettive da parte di Autorità esterne dai quali emergono rilievi, e lo stato di attuazione del piano di azione elaborato al fine eliminare detti rilievi; ed in particolare, i rapporti relativi alle verifiche interne effettuate nell'ambito delle attività di informazione scientifica;
- periodici aggiornamenti sullo stato di attuazione degli investimenti per i quali gli stati richiesti ed erogati finanziamenti pubblici;
- eventuali significativi scostamenti tra preventivo e consuntivo delle spese relative all'organizzazione di convegni e/o congressi, oggetto di trasmissione all'AIFA, con illustrazione dei motivi dello scostamento da parte del Responsabile dell'Evento competente (i.e. Product Manager, Field Force Manager, etc.);
- le informazioni da parte dei responsabili delle funzioni aziendali in merito alle attività di controllo svolte dagli stessi, dalle quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto, comunicate all'Organismo di Vigilanza nell'ambito degli incontri trimestrali richiesti dall'Organismo stesso;
- copia del Bilancio annuale, comprensivo di Nota Integrativa e Relazione sulla gestione, e copia della Relazione di Certificazione redatta dalla società di revisione;
- il rapporto di verifica redatto dal Referente dell'Ente Certificatore, con evidenza delle eventuali non conformità rilevate;
- il rapporto di verifica annuale contenente il monitoraggio dei permessi di soggiorno rilasciati ai lavoratori cittadini di Paesi terzi impiegati presso la Società.

4.2.1 Flussi informativi periodici riguardo gli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente

Con particolare riferimento alle attività rilevanti ai sensi dell'art. 25 septies deve essere trasmessa all'OdV e/o messa a disposizione dello stesso copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ed in particolare, quanto segue:

- il datore di lavoro, ovvero il dirigente facente funzione, mette a disposizione dell'OdV:
 - copia originale o conforme del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) redatto in accordo a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08; nonché comunica all'OdV eventuali cambiamenti/aggiornamenti significativi del DVR medesimo apportati in corso d'anno;
 - Registro infortuni debitamente compilato ed aggiornato;
 - copia sopralluogo annuale dei luoghi di lavoro effettuato dal RSPP e dal Medico competente;
 - copia dei verbali delle visite ispettive effettuate dagli organi di vigilanza (i.e. Asl, Ispettorato del Lavoro, ARPA, etc.);
- informazione in merito ad ogni impedimento all'esercizio delle funzioni dell'RSPP, dell'RLS e del medico competente affinché siano adottate le decisioni conseguenti;
- il datore di lavoro, ovvero il dirigente facente funzione, comunica con cadenza annuale il piano del sopralluogo annuale effettuato dal RSPP e dal medico competente;
- il datore di lavoro, ovvero il dirigente facente funzione, comunica con cadenza annuale il piano dei corsi ai dipendenti e collaboratori; rende inoltre disponibili gli attestati dei corsi svolti;
- il datore di lavoro, ovvero il dirigente facente funzione, comunica il programma delle manutenzioni interne inerenti la sicurezza, e rende disponibile la documentazione attestante la sua registrazione, in particolare:
 - Registro presidi antincendio (estintori, luci d'emergenza);
 - Attestazione verifiche di messa a terra.
- Il datore di lavoro, ovvero il dirigente facente funzione comunica al RSPP con dovuto anticipo la necessità di stipulare un contratto di appalto con imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, così che l'RSPP possa valutare la necessità di redigere il Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali (DUVRI); tale documento resta a disposizione dell'OdV;
- i soggetti qualificati come datori di lavoro, dirigenti, preposti, l'RSPP ed il medico competente comunicano senza indugio all'OdV le gravi carenze, anomalie e le inadempienze riscontrate nell'attuazione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
- il datore di lavoro, ovvero il dirigente facente funzione, mette a disposizione dell'OdV e del Consiglio di Amministrazione tutta la documentazione prodotta con riferimento alla gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro (citata nei precedenti punti), e forniscono in ogni caso copia del verbale relativo alla riunione annuale di sicurezza prevista dalla normativa, cui l'OdV è invitato a partecipare.
- in caso di ispezioni amministrative relative agli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 o comunque in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, l'OdV dovrà essere prontamente informato dalla Funzione competente sugli esiti di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna; di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti appositi verbali che verranno trasmessi all'OdV, al quale dovranno essere altresì trasmessi i verbali ed i rilievi dell'autorità di controllo.

Con riguardo, invece, alle attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-undecies del Decreto (Reati ambientali), deve tempestivamente essere trasmessa all'OdV copia della reportistica periodica in materia di gestione e protezione degli aspetti ambientali ed, in particolare, quanto segue:

- la comunicazione di ogni informazione rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 25 undecies del Decreto (informazioni di incidenti/situazioni di emergenza; verbali degli organi di controllo; verbali delle verifiche di controllo e di monitoraggio interne; eventuali raccomandazioni/non conformità riscontrate; i piani di azione/ implementazione delle attività correttive/preventive);
- in caso di ispezioni amministrative relative agli adempimenti in materia di tutela e sicurezza dell'ambiente (i.e. Noe, Asl, etc.), l'OdV dovrà essere prontamente informato dalle Funzioni competenti sugli esiti di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna; di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti appositi verbali che verranno trasmessi all'OdV, al quale dovranno altresì essere comunicati i verbali ed i rilievi dell'autorità di controllo.

Oltre al delineato sistema informativo è tassativamente richiesto a chiunque venga in possesso di notizie relative alla commissione di reati o a comportamenti non in linea con quanto previsto dal Modello o di ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa negli elenchi che precedono, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello, di darne in ogni modo immediata notizia all'OdV.

5. Canali e modalità di reporting

Tutte le suddette comunicazioni da parte del personale di Daiichi Sankyo Italia S.p.A. nei confronti dell'Organismo di Vigilanza saranno effettuate a mezzo di:

- E-mail: *organismodivigilanza@daiichi-sankyo.it*;
- Nota/lettera firmata.

Le segnalazioni effettuate come sopra previsto ed adeguatamente circostanziate, sono obbligatoriamente valutate dall'Organismo di Vigilanza per gli eventuali provvedimenti del caso; tali segnalazioni sono progressivamente numerate ed archiviate a cura dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza, inoltre, agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone coinvolte, nonché la reputazione del/dei segnalato/i.

Le segnalazioni anonime e/o non formalizzate per iscritto non saranno prese in considerazione dall'Organismo di Vigilanza che comunque si riserva discrezionalmente, in funzione della gravità e della verosimiglianza dell'oggetto della comunicazione, di tenerne conto.

Le segnalazioni pervenute all'OdV sono raccolte e conservate in un apposito archivio, al quale è consentito l'accesso solo da parte dei membri dell'Organismo.

Sistema di reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Societari



Daiichi-Sankyo

Allegato n. 6



Indice

Scopo del Reporting	171
Oggetto del Reporting	171
Strumenti per il Reporting	171
Responsabilità	171

Scopo del Reporting

Un adeguato sistema di Reporting interno nei confronti degli Organi Societari costituisce uno strumento necessario per garantire il corretto funzionamento e aggiornamento del Modello Organizzativo e di Gestione.

Oggetto del Reporting

L'Organismo di Vigilanza di Daiichi Sankyo Italia S.p.A. ha, sostanzialmente, due linee di reporting informativo:

- Continuativa, direttamente con l'Amministratore Delegato.
In tal caso l'attività di reporting avrà ad oggetto la predisposizione/approvazione del piano di audit, i risultati ottenuti, le segnalazioni ricevute, attività non effettuate per giustificate ragioni di tempo e risorse, i necessari e/o opportuni interventi correttivi/migliorativi del Modello e del loro stato di realizzazione e tutto ciò che concerne lo svolgimento ordinario dell'attività di controllo e monitoraggio del Modello;
- Periodica (semestrale/annuale), nei confronti dell'intero Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
In tal caso l'attività di reporting avrà ad oggetto:
 - con cadenza annuale verso il Collegio Sindacale, una relazione informativa, relativa all'attività svolta, indicando, tra l'altro:
 - i. i controlli effettuati e l'esito degli stessi;
 - ii. le eventuali criticità (e spunti di miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;
 - con cadenza semestrale verso il Consiglio di Amministrazione, una relazione riepilogativa dell'attività svolta nel periodo di riferimento (indicando anche le violazioni riscontrate, le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e risorse, gli interventi correttivi ed il loro stato di realizzazione), l'eventuale necessità di adeguamento del Modello o delle procedure ed un piano delle attività previste per l'anno successivo.

L'Organismo di Vigilanza, può, comunque, rivolgersi al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità e/o opportunità.

L'esistenza di questo duplice canale informativo preferenziale assicura che il mandato dell'Organismo di Vigilanza sia espletato nel massimo rispetto dei principi di indipendenza e terzietà.

Inoltre, potranno essere richieste da ambo le parti, Organismo di Vigilanza ed Organi Societari, delle convocazioni, in qualsiasi momento, per avere chiarimenti e approfondimenti in merito al funzionamento del "Modello" od a situazioni specifiche.

Al fine di assicurare un adeguato coordinamento tra l'Organismo di Vigilanza ed il Collegio Sindacale, è stabilito che il Presidente del Collegio Sindacale o un altro sindaco, ove ritenuto opportuno, può partecipare alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza.

Gli incontri con gli Organi Societari cui l'Organismo di Vigilanza riferisce, dovranno essere adeguatamente documentati da verbali e/o relazioni scritte e conservate presso la segreteria dell'Organismo stesso.

Strumenti per il Reporting

Tutte le suddette comunicazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Societari saranno formalizzate in documenti ufficiali (comunicazione organizzativa, report ecc.), archiviati a cura della segreteria dell'Organismo stesso.

Responsabilità

E' responsabilità dell'Organismo di Vigilanza, aggiornare e modificare la presente procedura. L'archiviazione della procedura e delle sue precedenti versioni è a carico dello stesso Organismo di Vigilanza al quale ci si deve rivolgere per fini di consultazione e per il rilascio di copie autorizzate.

